

Azioni e procedure di danno ambientale: la gestione e gli esiti nella prassi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Azioni e procedure di danno ambientale: la gestione e gli esiti nella prassi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), insieme alle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, a partire dal 14 gennaio 2017 fa parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 28 giugno 2016, n.132.

Le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Documenti Tecnici 2023
ISBN 978-88-448-1194-5

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

Grafica di copertina: ISPRA – Area Comunicazione Ufficio Grafica

ISPRA – Area Comunicazione

Coordinamento pubblicazione online:

Daria Mazzella
ISPRA – Area Comunicazione

Dicembre 2023

Autori

ISPRA

(Capitoli 1.1, 1.4, 3, 4.2)

Laura Calcagni
Marina Cerra
Antonio Guariniello (coordinatore)
Antonella Nostro
Marilena Rosati
Paolo L.M. Rinaldi
Daria Vagaggini

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(Capitoli 1.1, 1.2, 1.3, 2, 4.1)

Federica Bigioni
Alessandro Borrelli
Marco Fabrizio (coordinatore)
Monica Lollì
Salvatore Magliozzi
Elettra Monaci
Fabrizio Palazzini
Cinzia Panarese
Giulia Prelati
Antonio Rattà
Valentina Taborra

PREFAZIONE ISPRA

Il tema del danno ambientale rappresenta, da sempre, una sfida di grande impegno per lo Stato, a cui la legge assegna la competenza esclusiva per la gestione delle azioni e delle procedure di danno ambientale sull'intero territorio nazionale.

Tale sfida ha importanti riflessi anche sul piano tecnico/scientifico: l'istruttoria di valutazione del danno ambientale, assegnata dall'articolo 3 della legge 132/2016 al sistema SNPA, impone una analisi complessa che si estende a molteplici fonti e risorse, che richiede competenze multidisciplinari e che si fonda su una sintesi tra la ricerca e la raccolta dei dati sul territorio e la relativa analisi secondo criteri scientificamente condivisi.

Al fine di rafforzare questa attività di supporto tecnico al Ministero in materia di danno ambientale, l'ISPRA ha agito, in questi anni, su due fronti.

In ambito SNPA è stata sviluppata e consolidata la sinergia con le Agenzie attraverso strumenti istituzionali e tecnico/scientifici. Sono oggi operative una Rete SNPA e una delibera SNPA dedicate alle istruttorie di danno ambientale. È oggi applicata, in tutte le istruttorie, una apposita Linea Guida SNPA sui criteri di valutazione del danno ambientale.

Sul piano del rapporto con il Ministero sono state progressivamente poste le basi per un percorso comune di interlocuzione istituzionale finalizzato ad ottimizzare il supporto all'azione statale sia in sede giudiziaria, sia in sede amministrativa.

In questo quadro, il presente volume rappresenta una prima e innovativa esperienza di approfondimento condiviso tra l'ISPRA, soggetto competente a coordinare l'istruttoria tecnica di danno ambientale in ambito SNPA, e il Ministero, titolare del potere di attivare le conseguenti azioni e procedure giudiziarie e amministrative di danno ambientale.

Il valore innovativo di tale esperienza redazionale si riflette in più profili che potranno risultare di grande interesse per tutti i destinatari del volume, quali gli operatori delle amministrazioni competenti, gli operatori privati, gli studiosi della materia e, più in generale, tutto il pubblico interessato alla tematica del danno ambientale in Italia.

Su un primo piano, si presenta una inedita ricostruzione della tematica del danno ambientale sulla base delle differenti visuali tipiche, rispettivamente, di un Ente di competenza politico/amministrativa e di un Ente di competenza tecnico/scientifica. Il risultato è un inquadramento di ampio respiro che integra gli aspetti gestionali, amministrativi, scientifici, dottrinali, ecc.

Su un altro piano, si offre al pubblico, per la prima volta, una narrativa del danno ambientale che, anche nella visuale della piena trasparenza dell'azione pubblica, si estende a pagine finora inedite. Si raccontano, infatti, gli esiti che sono stati in concreto raggiunti grazie all'azione statale di danno ambientale nel corso degli anni (cosa è stato ottenuto, quali elementi hanno portato ad esiti favorevoli, quali criticità sono state incontrate, ecc.). Si racconta, inoltre, come lo Stato si è organizzato, sul piano gestionale e procedurale, per ottenere la riparazione e la prevenzione del danno ambientale, attraverso la sinergia tra l'attività di supporto tecnico del SNPA e l'azione giudiziaria e amministrativa del Ministero.

Con il presente volume si costruisce pertanto una nuova chiave di lettura del danno ambientale che possa essere utile sia agli operatori pubblici e privati del settore nell'esercizio delle proprie attività, sia al pubblico in generale per sviluppare la conoscenza di una tematica di crescente interesse generale, in linea con la missione istituzionale del SNPA di assicurare il supporto tecnico all'azione pubblica di danno ambientale, la realizzazione di studi e strumenti di profilo scientifico utili agli operatori del settore e la divulgazione al pubblico dei dati e delle informazioni di interesse pubblico in questa importante materia.

Dott.ssa Maria Siclari

Direttore Generale ISPRA

PREFAZIONE MINISTERO

A quasi vent'anni dalla legge di riforma del danno ambientale la prassi ministeriale, oramai consolidata, con il supporto della giurisprudenza, offre un quadro chiaro sulla gestione dei casi di danno ambientale in Italia.

Si tratta di una materia estremamente complessa, la cui gestione richiede uno stretto coordinamento tra conoscenze tecniche e competenze giuridiche, con la necessità sia di avviare e gestire un contenzioso giudiziario estremamente variegato (sia a livello civile che penale ed amministrativo), sia di riscontrare le richieste di intervento statale a tutela dell'ambiente ai sensi della parte sesta del D.lgs. n. 152/2006, se del caso addivenendo all'emanazione di un'Ordinanza, a firma del Ministro, di riparazione del danno ambientale.

Con l'abrogazione dell'art. 18 della legge n. 349/1986, prima normativa sul danno ambientale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) si è ritrovato, invero, protagonista assoluto delle azioni di contrasto dei danni ambientali, riservandosi agli enti territoriali, come anche a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni ambientaliste, un mero ruolo di impulso in tal senso – con legittimità di tale assetto confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 126 del 2016.

L'efficienza ed efficacia di detta azione passa, quindi, necessariamente per il miglior coordinamento possibile tra i vari uffici dello Stato a diverso titolo coinvolti, quali, oltre al MASE, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Avvocatura dello Stato.

Negli ultimi anni tali istituzioni – insieme a quelle altre a vario titolo coinvolte (in particolare i Comandi dei Carabinieri forestali e le varie Agenzie regionali di protezione ambientale) hanno, quindi, creato una serie di rapporti consolidati sempre più efficienti e funzionali, attraverso i quali il MASE adempie con tempestività ai propri compiti. E ciò nonostante la complessità delle questioni, il coacervo delle segnalazioni quotidianamente ricevute e, non ultimo, le tempistiche sovente strette previste dalla legge (si pensi al breve termine per la costituzione di parte civile in un giudizio penale, oggi anticipato dalla c.d. Riforma Cartabia all'udienza preliminare – v. par. 2.1 della monografia –, piuttosto che al termine di soli 30 giorni per condurre un'istruttoria ai sensi della l. n. 241/1990 per le richieste di intervento statale presentate ai sensi dell'art. 309, D.lgs. n. 152/2006, stante l'assenza di un iter procedimentale ad hoc previsto per l'incombente).

L'opera si propone di illustrare il funzionamento dei vari istituti previsti dalla legge e, soprattutto, l'esito degli stessi, ovvero i casi accertati di danno ambientale in Italia nel periodo di studio considerato (2017-2023) e le soluzioni al riguardo approntate dai competenti organi dello Stato. Completano il volume circa 40 schede di casi di studio illustrative di altrettanto questioni di danno ambientale affrontate e risolte.

Il pregio del lavoro risiede, oltre che nella peculiarità della materia e nel tentativo di darne conto considerando un periodo di tempo significativo, anche nella sinergia MASE/ISPRA che, andando oltre i necessari rapporti istituzionali, si è concretizzata nella collaborazione per la stesura del volume.

Dott. Giuseppe Lo Presti

Direttore generale DG Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)

Avv. Eugenio De Francesco

Dirigente Div. IX[^], Danno ambientale, DG USSRI

INTRODUZIONE

La protezione dell'ambiente e la prevenzione del deterioramento alle matrici ambientali rivestono centrale importanza nell'azione quotidiana del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In tale ambito, la materia del danno ambientale, di derivazione euro unitaria, è disciplinata dalle disposizioni della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico dell'Ambiente).

La norma prevede, anzitutto, la necessità di accertare "...qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima". La misurabilità del deterioramento pone l'esigenza di condurre, in primo luogo, un'istruttoria tecnica volta sia alla identificazione delle condizioni originarie dell'ambiente prima del deterioramento sia dell'entità della compromissione. Qualora il danno sia accertato, la norma dispone che si debba provvedere alla riparazione del medesimo, attraverso precisi strumenti, tra i quali l'Ordinanza di riparazione del danno ambientale a firma del Ministro, la costituzione di parte civile in un giudizio penale per reati ambientali e l'avvio di un contenzioso risarcitorio in ambito civile.

La riparazione del danno ambientale e la restituzione di un ambiente risanato alla collettività rappresenta un imperativo morale per il mandato politico del Governo e l'attività istituzionale del Ministero. Con la presente monografia si illustrano le modalità di attuazione della normativa, sia a livello tecnico sia giuridico, implementate dal Ministero con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) a dimostrazione dell'intensa e proficua attività di collaborazione sviluppata negli ultimi cinque anni e dei numerosi traguardi raggiunti in termini di casi risolti.

In un contesto in cui la crisi ambientale è sempre più evidente, investire nella riqualificazione degli ecosistemi danneggiati è presupposto per conseguire un livello sempre più elevato di tutela ambientale. Attuare politiche orientate a una corretta riparazione del danno ambientale consente di contribuire alla protezione dei suoli e degli ecosistemi, dando concreta attuazione al principio "chi inquina paga"; inoltre, permette di restituire benessere alla collettività, consentendo ai cittadini e alle imprese virtuose di usufruire delle risorse e del patrimonio naturale; infine, offre nuove opportunità di sviluppo economico. Si tratta di obiettivi interconnessi che contribuiscono a costruire una società più prospera e rispettosa del pianeta attuando la transizione giusta verso un nuovo modello di sviluppo.

On. Vannia Gava

Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Sommario

Premessa	9
1 Inquadramento istituzionale e normativo	11
1.1 Le attività del danno ambientale – parte sesta del Dlgs 152/06	11
1.2 Categorie dei documenti concernenti il danno ambientale gestiti dal Ministero	16
1.3 L'articolazione delle attività presso il Ministero	18
1.4 L'articolazione delle attività presso l'ISPRA in ambito SNPA	19
2 Analisi ed elaborazione dei dati relativi alla gestione delle azioni e delle procedure di danno ambientale	21
2.1 Contenzioso penale in materia di danno ambientale e la costituzione di parte civile	21
2.1.1 Aspetti tecnici correlati alla riforma Cartabia nel processo civile	50
2.2 Contenzioso civile in materia di danno ambientale	53
2.3 Contenzioso amministrativo	60
2.4 Attività di amministrazione attiva e stragiudiziale	65
2.4.1 L'impulso all'azione ministeriale e lo svolgimento dell'istruttoria	65
2.4.2 L'adozione delle misure per la prevenzione ed il ripristino ambientale	75
2.4.3 Le sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi	77
2.5 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	79
2.5.1 La disciplina e l'ambito di applicazione	79
2.5.2 L'alternatività	79
2.5.3 La natura giuridica	80
2.5.4 La predisposizione del ricorso e l'integrazione del contraddittorio	80
2.5.5 La trasposizione giurisdizionale del ricorso	82
2.5.6 L'istruttoria	83
2.5.7 La domanda cautelare	84
2.5.8 Il parere del Consiglio di Stato	85
2.5.9 Il decreto del Presidente della Repubblica	85
2.5.10 L'impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica	86
2.5.11 Le principali casistiche	87
3 Analisi ed elaborazione dei dati relativi ai casi studio ISPRA di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale	88
3.1 Criteri di selezione e di descrizione dei casi studio	88
3.2 Elaborazione dei dati relativi agli esiti dei casi studio	88
3.2.1 Analisi di primo livello (istruttorie)	89
3.2.2 Analisi di secondo livello (esiti delle azioni)	105
3.2.2.1 <i>Ripartizione dei casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale e dei relativi elementi caratteristici in funzione degli esiti delle azioni</i>	<i>107</i>

<i>3.2.2.2 Ripartizione degli esiti delle azioni in funzione degli elementi caratteristici dei casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale</i>	122
4 Riflessioni e prospettive	131
4.1 Considerazioni finali - Ministero	131
4.2 Considerazioni finali - ISPRA	132
CONCLUSIONI	135
ALLEGATO SCHEDE CASI STUDIO	136

Premessa

La presente monografia affronta il tema delle azioni e delle procedure di danno ambientale nella duplice visuale della gestione e degli esiti raggiunti. In particolare, si presenteranno nei capitoli che seguono l'assetto istituzionale di gestione di tali azioni e procedure ed un quadro conoscitivo degli esiti raggiunti nel relativo esercizio.

La monografia si rivolge ad un ampio spettro di destinatari, quali operatori delle amministrazioni e delle autorità di controllo, operatori economici, professionisti del settore legale e tecnico/scientifico, studiosi e, più in generale, a tutti i soggetti interessati ad un tema di crescente importanza, quale è oggi il danno ambientale.

Sul piano strutturale, la monografia prevede un capitolo dedicato all'analisi e elaborazione dei dati relativi alle attività di gestione, un capitolo dedicato all'analisi e elaborazione dei dati relativi ai casi studio e agli esiti raggiunti (con specifico riferimento al periodo di 6/7 anni, 2017-2023) ed un capitolo dedicato alle considerazioni finali.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla parte sesta (*"Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente"*) del Dlgs 152/2006 (di seguito anche indicato come Testo Unico Ambientale - TUA o Codice dell'Ambiente – cod. amb.), che, abrogando la precedente normativa contenuta nell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha recepito la Direttiva 2004/35/CE del 21 Aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale e che:

- all'articolo 300 prevede che è danno ambientale *"qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"*, precisando poi, nel recepimento quanto previsto dalla direttiva 2004/35/CE, che costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e habitat naturali protetti, b) alle acque interne, c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale, d) al terreno,
- all'articolo 302, comma 7 prevede che è *"minaccia imminente"* di danno ambientale *"il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale"*.

L'attività di valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale e di gestione delle relative azioni di riparazione e di prevenzione sono assicurate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito Ministero dell'ambiente, Ministero o MASE) e, sul piano del supporto tecnico/scientifico, in primo luogo dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), nell'ambito del Sistema SNPA (il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale).

Il Ministero dell'ambiente è, nella parte sesta del Dlgs 152/2006, il titolare dell'azione di danno ambientale. In particolare, la Divisione IX della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero si occupa dell'attuazione di tale parte sesta.

Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero, ai sensi dell'articolo 299, comma 4, del Dlgs 152/2006, si avvale in regime convenzionale di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti. In tale quadro è da sottolineare la collaborazione con l'ISPRA, Istituto sottoposto alla vigilanza del Ministro e che garantisce, nell'esercizio delle proprie competenze, e in via prioritaria, lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico scientifiche per il perseguimento dei compiti istituzionali del Ministero.

Tale supporto tecnico è oggi assicurato dal SNPA, che, secondo la legge istitutiva n. 132/2016, fornisce il *"supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno all'ambiente"* (articolo 3, comma 1, punto d). Dal 2017 operano in ambito SNPA, come strutture integrate e organizzate per lo svolgimento delle attività in materia di danno ambientale, l'ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA, ARTA e APPA, di seguito Agenzie). In particolare, all'interno dell'ISPRA, le attività in materia di danno ambientale sono assicurate dal Centro Nazionale CN-CRE, Area CRE-DAN.

In questo quadro, la presente monografia rappresenta pertanto l'espressione di una speciale visuale che unisce la prospettiva delle competenze amministrative e delle competenze tecnico/scientifiche al fine di fornire una nuova chiave di lettura della tematica delle azioni e delle procedure di danno ambientale.

1 Inquadramento istituzionale e normativo

1.1 Le attività del danno ambientale – parte sesta del Dlgs 152/06

Il quadro delle nozioni di riferimento in materia di danno ambientale, che rappresentano il presupposto per lo sviluppo delle analisi e delle elaborazioni, è contenuto nella parte sesta del Dlgs 152/2006 e può essere sintetizzato, come guida per la lettura, nei termini che seguono.

Nozioni di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale

Danno Ambientale: il deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o delle sue utilità e, in particolare, il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie arrecato: a) a specie e habitat protetti dalla l. 157/1992 e dal d.p.r. 357/97 e aree naturali protette dalla l. 394/1991; b) alle acque mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico di cui alla direttiva 2000/60 o sullo stato ambientale delle acque marine previsto dalla direttiva 2008/56; c) al terreno attraverso qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito della introduzione di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Minaccia di Danno Ambientale: il rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un futuro prossimo un danno ambientale.

Misure di riparazione (in caso di danno) e di prevenzione (in caso di minaccia)

Riparazione primaria: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie. *

Riparazione complementare: misure da effettuare quando la riparazione primaria sia in tutto o in parte impossibile, tese a ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali o servizi analogo a quello ottenibile se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. *

Riparazione compensativa: misure tese a compensare la perdita temporanea di risorse o servizi naturali avvenuta nella permanenza del danno, costituite da ulteriori miglioramenti alle risorse nel sito danneggiato o alternativo, anche in aggiunta alla riparazione primaria o complementare. *

Riparazione del danno al suolo: misure volte a garantire che i contaminanti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti con il risultato che il terreno non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana (con procedure di valutazione del rischio).

Misure di prevenzione: misure atte a reagire al fatto che ha creato la minaccia di danno, al fine di impedire o minimizzare tale danno.

* Misure di riparazione riferite a acque e specie/habitat.

Azioni dello Stato per la prevenzione e per la riparazione

Le azioni/procedure di **prevenzione** e di **riparazione** del danno ambientale competono allo Stato, con la titolarità del Ministero dell'ambiente e il supporto tecnico istruttorio del sistema ISPRA/SNPA. Possono essere attivate: azioni/procedure in sede giudiziaria (costituzione di parte civile, cause civili, ammissioni al passivo, ecc.), anche con transazioni, o azioni/procedure in sede amministrativa* (su comunicazione dell'operatore, richiesta di intervento di soggetti pubblici o privati, iniziativa diretta del Ministero), attraverso, in particolare, atti di impulso e ordinanze ministeriali.

* Atti di apertura procedurali previsti rispettivamente dagli artt. 304 e 305, 309 e 312ss del Dlgs 152/06.

Più in dettaglio, la parte sesta del Dlgs 152/2006 individua tre tipologie di attività di danno all'ambiente: la prevenzione, il ripristino ed il risarcimento del danno ambientale.

Nell'ambito dell'azione di prevenzione, fondata sulla previsione di misure specifiche quando un danno non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il Ministro, ai sensi dell'art. 304 cod. amb., può chiedere all'operatore le relative informazioni e/o ordinare o adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'operatore, nel termine di cinque anni dal pagamento effettuato.

In relazione all'azione di ripristino, da porre in essere quando il danno si è verificato, il Ministro, ai sensi dell'art. 305 cod. amb., ha la facoltà di richiedere tutte le informazioni necessarie in merito al danno verificatosi ed alle misure tempestivamente adottate e può ordinare all'operatore di adottare, o adottare esso stesso, tutte le misure necessarie, con diritto di rivalsa per il recupero dei costi di intervento, anche in tal caso entro cinque anni dall'effettuato pagamento.

Con riferimento al risarcimento del danno ambientale, in forza di due correttivi al Dlgs 152/2006, attuati con il Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella Legge 20 novembre 2009, n. 166 e con la Legge 6 agosto 2013, n. 97, l'azione risarcitoria deve essere esercitata in forma specifica e solo "*se necessario, per equivalente patrimoniale*". Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica può esercitare l'azione risarcitoria del danno ambientale attraverso l'esercizio dell'azione civile in sede penale o dell'azione civile nella sede propria, ovvero, in via alternativa e preclusiva rispetto a quest'ultima, mediante l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 313 Dlgs 152/2006.

La Parte sesta del Dlgs 152/2006 prevede che il risarcimento del danno ambientale possa essere conseguito alternativamente attraverso la via giudiziaria (in sede penale e civile) o attraverso la via amministrativa (ordinanze ministeriali ai sensi dell'art. 313 cod. amb.). Negli ultimi anni il Ministero ha dato maggiore impulso allo strumento delle ordinanze nell'ambito della prevenzione e del ripristino del danno ambientale ai sensi degli artt. 304 e 305 Dlgs 152/2006, continuando a prediligere la via giudiziale, attraverso l'esercizio dell'azione civile in sede penale o in sede propria, per il risarcimento del danno ambientale.


Rispetto alle azioni risarcitorie per le quali, come detto, il Ministero continua a prediligere la via giudiziale, per assicurare la riscossione delle somme dovute a seguito di sentenze di condanna al risarcimento del danno ambientale, nel 2016 il Ministero ha stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ex Equitalia S.p.A.). La convenzione disciplina i presupposti, le condizioni e le modalità di accesso dell'Ente ai servizi informatici (applicativo web) strumentali alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, messi a disposizione gratuitamente dall'Agente competente per territorio. Il Ministero chiede pertanto all'Avvocatura dello Stato la notifica in forma esecutiva delle sentenze, propedeutica all'avvio del recupero tramite ruolo dell'Agenzia dell'Entrate- Riscossione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ambientale.

Il Ministero garantisce altresì l'attività unionale in materia di danno ambientale attraverso la partecipazione ai lavori del Gruppo Governativo di Esperti (ELD) presso la Commissione europea, ENV-E04, per l'attuazione della Direttiva 2004/35/CE in materia di responsabilità ambientale. Il concetto di Responsabilità Ambientale deriva dal *Polluter Pay Principle* (PPP), cioè il principio europeo del "*chi inquina paga*", che esprime l'esigenza giuridica e, prima ancora, sociale, secondo cui chi mette in pericolo l'ambiente è responsabile dei danni cagionati e deve perciò pagarne le conseguenze. L'Ufficio (Divisione IX della Direzione Generale USSRI) ha altresì seguito la procedura di infrazione 2111/2020 concernente il non corretto recepimento dell'art. 12, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2004/35/CE.

Il supporto tecnico/istruttorio per tali attività, inclusa l'attività in sede europea, è assicurato in primo luogo dall'ISPRA che a tal fine, come si illustrerà, ha creato speciali strutture e procedure in ambito SNPA.

Per il controllo del flusso di lavoro dell'Ufficio (Divisione IX della Direzione Generale USSRI), schematizzato nella figura 1.1, è stato creato un apposito **database** digitale attraverso il quale è possibile assicurare il monitoraggio dello stato delle pratiche. Nel database sono stati catalogati tutti i protocolli assegnati alla divisione, permettendo di ottenere le massime prestazioni dai dati raccolti, in particolare per la gestione e l'analisi e sistematizzazione delle informazioni relative alle attività in materia di danno ambientale. Nello specifico le funzioni del Database riguardano: archiviazione dei dati; mantenimento dell'integrità dei dati in un formato accessibile da più utenti; esecuzione di query; analisi per suddividere ed individuare dati utili, restituendoli anche sotto forma di grafici; creazione di Report per le interrogazioni relative alla performance.

Fig 1.1 – Schema di flusso delle attività della Divisione ministeriale sul “danno ambientale”



A seguire si propongono, come prima rappresentazione dell’attività ministeriale, due figure illustrative di output del Database (figura 1.2 e figura 1.3) relative ai procedimenti giudiziari pervenuti al Ministero con le tipologie di reati ambientali in genere collegate a casi di danno ambientale, verificato o da verificare.

Fig 1.2 – Procedimenti giudiziari pervenuti nel periodo 2017-2022 catalogati in base all’ambito dei reati










Fig 1.3 – Tipologie di reati ambientali rilevate nei casi sottoposti ad istruttoria di danno ambientale





1.2 Categorie dei documenti concernenti il danno ambientale gestiti dal Ministero

Nella materia del danno ambientale, il Ministero acquisisce e tratta diverse tipologie di note. Di seguito sono elencate alcune delle principali:

1. **Note giuridiche:** Queste note riguardano gli aspetti legali del danno ambientale, come le norme nazionali e internazionali che regolano la tutela dell'ambiente, la responsabilità civile e penale per danni ambientali e i meccanismi di riparazione e compensazione.

- Informativa sull'esercizio dell'azione penale ex art. 129 c. 3 ter disp. artt. C.p.p.
- Richiesta di rinvio a giudizio
- Avviso fissazione dell'udienza preliminare
- Decreto di citazione a giudizio
- Richiesta di emissione decreto penale di condanna
- Decreto penale di condanna
- Sentenza (da Tribunali, Corte dei Conti, Corti di Appello, ecc.)
- Richiesta di archiviazione da parte del PM
- Avviso alla persona offesa di richiesta di archiviazione
- Autorizzazione della PCM a costituirsi parte civile
- Richiesta incidente probatorio
- Verballi di udienza
- Carteggio con avvocatura dello stato
- Ricorsi al TAR
- Ricorsi al Capo dello Stato

2. **Note scientifiche:** Queste note sono basate su ricerche scientifiche e studi tecnici riguardanti gli impatti ambientali, come l'inquinamento atmosferico, idrico o del suolo, la perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici, l'effetto serra e altri fenomeni correlati. Le note scientifiche forniscono una base di conoscenza per comprendere gli effetti del danno ambientale e valutare le azioni di ripristino.

- Relazioni ISPRA/SNPA

3. **Note economiche:** Queste note si concentrano sugli aspetti economici del danno ambientale, come la valutazione dei danni ambientali, la stima dei costi di ripristino, l'analisi dei benefici economici derivanti dalla protezione dell'ambiente e l'identificazione delle misure di prevenzione e mitigazione dei danni.

4. **Note tecniche:** Queste note riguardano aspetti tecnici specifici legati al danno ambientale, come le tecnologie di bonifica e ripristino ambientale, i metodi di monitoraggio dell'inquinamento, le tecniche di campionamento e analisi dei campioni ambientali, e le misure di prevenzione e controllo dell'inquinamento.

- Richieste intervento statale formulate ai sensi dell'art. 309 del Dlgs 152/06
- Relazioni CFS/NOE
- Note altre Direzioni generali

INTERLOCUTORI:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Direzioni generali MATTM
- Altri Ministeri
- Prefetture
- Avvocature dello Stato
- Tribunali
- Corte dei Conti
- Procure della Repubblica
- Guardia di Finanza
- Agenzia Entrate
- Cittadini
- Regioni ed Enti Locali
- Operatori
- ISPRA
- Forestale Carabinieri/Noe

5. **Note informative:** Queste note sono destinate a informare il pubblico, le autorità competenti e gli operatori del settore sull'attualità e le novità in materia di danno ambientale.

Possono includere comunicati stampa, rapporti di situazione, avvisi di emergenza e informazioni sulle buone pratiche ambientali.

- Segnalazioni NOE
- Comunicazioni ai sensi dell'art. 304 Dlgs 152 (ex art. 242-244-245 bonifiche)
- Comunicazioni ai sensi dell'art. 304
- Corrispondenza di Regioni e Enti locali
- Esposti e segnalazioni di tipo generico trasmessi dai cittadini
- Interrogazioni Parlamentari

1.3 L'articolazione delle attività presso il Ministero

In virtù del decreto di riorganizzazione del Ministero, a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, *Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*, e, in particolare, del decreto di riorganizzazione interna n. 458 del 10 novembre 2021, recante *Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica*, la Divisione IX, *Danno ambientale*, della DG USSRI si occupa delle attività di:

- Predisposizione dell'attività istruttoria, in collaborazione con le altre direzioni generali del Ministero, per la definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento in materia di danno ambientale;
- Prevenzione e contrasto dei danni ambientali ed adozione di programmi di sistema di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale, ed azioni di prevenzione del danno nelle ipotesi in cui sia rilevata una minaccia imminente, monitorando, anche in collaborazione con ISPRA, le misure di prevenzione e messa in sicurezza predisposte dagli operatori; cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato e le autorità competenti in tema di prevenzione e contrasto del danno ambientale;
- Titolarità delle azioni risarcitorie in materia di danno ambientale di competenza ministeriale, nonché in relazione agli interventi di bonifica di competenza di altre amministrazioni, e definizione, in collaborazione con le altre Direzioni generali, dei criteri per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale;
- Cura dell'attività istruttoria per l'individuazione e la quantificazione del danno ambientale, con riferimento ai procedimenti di bonifica di interesse nazionale ai fini dell'azione di risarcimento e ripristino in sede civile e penale e dell'adozione di ordinanze per la riparazione, ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Predisposizione delle relazioni relative ai ricorsi al Consiglio di Stato, al TAR e ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonché relative ai procedimenti civili e penali nei quali il Ministero è coinvolto per le materie del danno ambientale;
- Gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'andamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione;
- Monitoraggio dell'attuazione delle misure riparatorie e del ripristino dello stato dei luoghi, anche in raccordo con le altre Direzioni generali;
- Gestione delle azioni di rivalsa per il recupero dei costi nel caso in cui il responsabile del danno rimanga inerte o non sia individuato (art. 11, c. 1, lett. I, D.M. n. 458/2021 citato).

Nella pratica trattasi di attività quali:

- Ricezione atti giudiziari e analisi capi di imputazione relativi ai reati commessi contro l'ambiente;
- Prima valutazione sulla rilevanza del danno ambientale: archiviazione o predisposizione della documentazione per i seguiti istruttori finalizzati all'avvio dell'azione risarcitoria;
- Richiesta di valutazione entità del danno e verifica dello stato dei luoghi agli enti preposti (ISPRA, NOE e Comando delle unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare Carabinieri);
- Analisi e studio informative del Comando delle unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare Carabinieri e relazioni ISPRA/SNPA (comparazione con precedenti casistiche), per valutare l'eventuale opportunità di costituzione di parte civile del Ministero o avvio azioni risarcitorie in sede civile;
- Formulazione richieste di costituzione di parte civile alle competenti Avvocature distrettuali dello Stato per la conseguente richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Predisposizione atti interruttivi della prescrizione ai fini di un eventuale avanzamento della pretesa risarcitoria in sede civile;
- Predisposizione documentazione e comunicazioni con enti locali per verifica ripristino dello stato dei luoghi ove si è accertato un illecito (danno ambientale non rilevante);

-
- Monitoraggio procedimenti penali, tramite richieste di informazioni sullo stato di avanzamento dei processi alle Procure della Repubblica, Tribunali e Avvocature distrettuali dello Stato territorialmente competenti;
 - Formulazione richieste di pareri tecnico-legali alle varie Avvocature distrettuali dello Stato;
 - Formulazione richieste di avvio azione civile alle competenti Avvocature distrettuali dello Stato, ai fini del risarcimento del danno ambientale e conseguente attività di monitoraggio degli stati e gradi del procedimento;
 - Predisposizione memorie dell'Amministrazione in contenzioso giudiziario amministrativo;
 - Relazioni istruttorie per ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
 - Predisposizione di Ordinanza a firma del Sig. Ministro, per la valutazione, riparazione o risarcimento del danno ambientale;
 - Istruttorie su richieste di intervento statale ai sensi dell'art. 309, Dlgs 152/2006.

1.4 L'articolazione delle attività presso l'ISPRA in ambito SNPA

In Italia, da più di venti anni, l'attività di valutazione del danno ambientale è affidata in via principale ad un organo tecnico, pubblico, specializzato nelle tematiche ambientali. In particolare, l'iniziale supporto al Ministero dell'ambiente nelle azioni attivate ai sensi della prima legge italiana sul danno ambientale (legge n. 349/86), assicurato fin dai primi anni Duemila dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e dei Servizi Tecnici (APAT), ha trovato prosecuzione, dal 2008, con l'ISPRA e, successivamente, con il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), operativo dal 2017.

Tale Sistema Nazionale svolge attività di valutazione tecnico-scientifica a supporto delle azioni previste dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 secondo l'organizzazione e l'attribuzione di competenze previste dalla legge istitutiva n. 132/2016. Tale legge attribuisce al SNPA il "*supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno all'ambiente*" (art. 3, comma 1, punto d). Dal 2017 operano in ambito SNPA, come strutture integrate e organizzate per lo svolgimento delle attività in materia di danno ambientale, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA, ARTA e APPA, di seguito Agenzie). Tali strutture assicurano le istruttorie di valutazione per numerosi casi distribuiti su tutto il territorio nazionale e promuovono e sviluppano, attraverso gruppi di lavoro, studi e approfondimenti tecnico-scientifici in materia di danno ambientale.

Ai fini dell'espletamento di questa importante attività di supporto il Sistema Nazionale si è dotato di una serie di fondamentali strutture e strumenti istituzionali, quali:

- la Rete Tematica per il Danno Ambientale, composta da Referenti dell'ISPRA e delle Agenzie, nel cui ambito si sviluppano le interlocuzioni tecniche finalizzate allo svolgimento delle istruttorie,
- la delibera SNPA n. 198/2023 del 22/02/2023 (facente seguito alla prima delibera SNPA n. 58/2019 del 02/10/2019) che disciplina le modalità e le tempistiche di svolgimento delle istruttorie in ambito SNPA,
- la Linea Guida SNPA n. 33/2021 del settembre 2021, recante metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta del Dlgs 152/2006,
- una attività di formazione continua per i funzionari del SNPA in materia di danno ambientale.

Il supporto del SNPA si sviluppa con specifiche modalità nell'ambito delle procedure di danno ambientale previste dalla parte sesta del Dlgs 152/2006, procedure che si possono collocare, come anticipato, in due sedi: 1) sede giudiziaria (con una causa civile o la costituzione di parte civile nel processo penale, 2) sede amministrativa (attivata dall'operatore, da soggetti richiedenti o direttamente dal Ministero).

In particolare, nell'ambito della procedura giudiziaria, ove lo Stato, per agire, deve considerare se sussiste un danno ambientale per cui sia possibile richiedere una sentenza di condanna alla riparazione e quale tipo di riparazione richiedere, il supporto si svolge attraverso una valutazione finalizzata a valutare tale sussistenza e la conseguente tipologia di riparazione, sulla base degli elementi disponibili (gli atti giudiziari di indagine ed i dati e le informazioni esistenti in ambito SNPA).

Nell'ambito della procedura amministrativa, il supporto si svolge, invece, in modo più articolato, con le seguenti fasi, descritte in dettaglio nella Linea Guida SNPA n. 33/2021:

A) **screening**, ossia una preliminare valutazione del caso attraverso l'esame dei dati e delle informazioni esistenti (disponibili nel momento dell'avvio del procedimento o di facile reperibilità). L'istruttoria tecnico-legale in fase di screening può addivenire ad individuare:

- l'eventuale sussistenza di **evidenze** di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale, intese come prove relative alla sussistenza di un danno o di una minaccia alla luce dei requisiti dell'art. 300 e dell'art. 302 del decreto n. 152/2006;
- l'eventuale sussistenza di **indizi** di danno ambientale o minaccia di danno ambientale, intesi come dati, circostanze e altri elementi di fatto o di diritto che indicano la possibile sussistenza di un danno o di una minaccia alla luce dei requisiti dell'art. 300 e dell'art. 302 del decreto n. 152/2006;
- i casi in cui non sussistono né evidenze, né indizi di danno ambientale o minaccia di danno ambientale.

Alla luce di tali risultati, si procede, nel caso di evidenze, ad avviare la fase di intervento, nel caso di indizi, ad avviare la fase di accertamento e, nel caso di assenza di evidenze o indizi, all'archiviazione.

B) **accertamento**, ossia attività svolte in via ordinaria dall'operatore e supervisionate dal Ministero con il supporto del SNPA, costituite dalla pianificazione e dalla realizzazione di azioni finalizzate alla ricerca e all'individuazione di evidenze di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale.

Tale fase prevede l'elaborazione e l'esecuzione di strumenti di pianificazione che attuano i poteri statali previsti dagli articoli 304, 305 e 306 del Dlgs 152/2006 (ai sensi dei quali il Ministero può sempre richiedere all'operatore qualsiasi informazione sui casi in esame) e che si possono denominare, alla luce dei contenuti e della finalità, "Piano di Accertamento delle Evidenze di Danni" e "Piano di Accertamento delle Evidenze di Minacce" (di seguito PAED o PAEM).

In concreto, pertanto, la fase di accertamento, nell'ambito della procedura amministrativa, è richiesta, a seguito di comunicazioni dell'operatore (ai sensi dell'art. 304 o dell'art. 305 del Dlgs 152/2006), di richieste di intervento statale (ai sensi dell'art. 309 del Dlgs 152/2006) o di attivazioni dirette del Ministero (artt. 312ss del Dlgs 152/2006), qualora, sulla base della fase di screening, emergano indizi ma non ancora evidenze di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale.

La fase di accertamento può avere più esiti:

- ove i risultati dell'attuazione del PAED consentano di accertare un danno ambientale e la relativa entità il Ministero chiede all'operatore un intervento di riparazione per il quale presentare un progetto,
- ove i risultati dell'attuazione del PAEM consentano di accertare una minaccia di danno ambientale e la relativa entità, il Ministero chiede all'operatore un intervento di prevenzione per il quale presentare un progetto,
- ove invece i risultati del PAEM o del PAED non consentano di accertare una minaccia di danno o un danno ambientale, la procedura amministrativa è chiusa dal Ministero in termini negativi.

C) **intervento**, ossia attività svolte in via ordinaria dall'operatore e supervisionate dal Ministero con il supporto del SNPA, costituite dalla quantificazione in sede esecutiva dell'entità dei danni ambientali o delle minacce di danni ambientali, dall'individuazione delle misure di riparazione o di prevenzione, dalla progettazione e dall'esecuzione degli interventi.

2 Analisi ed elaborazione dei dati relativi alla gestione delle azioni e delle procedure di danno ambientale

2.1 Contenzioso penale in materia di danno ambientale e la costituzione di parte civile

Come è noto, il danneggiato dal reato può esercitare l'azione civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso.

La prima norma cui occorre fare riferimento è l'art. 185 c.p., la quale prevede il risarcimento del danno - sia patrimoniale che non patrimoniale - cui è obbligato il colpevole del reato.

Rileva altresì il disposto dell'art. 74 c.p.p., a mente del quale "L'azione civile... per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno...nei confronti dell'imputato..."

Ulteriore norma cui si deve far riferimento è l'art. 76 c.p.p., il quale stabilisce che: "*L'azione civile nel processo penale è esercitata ... mediante la costituzione di parte civile*".

Pertanto, l'esercizio dell'azione civile in sede penale è eventuale, in quanto risulta subordinato ad una scelta facoltativa del danneggiato.

Per quanto concerne la materia di cui trattasi, il fondamento giuridico della costituzione di parte civile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si rinviene nell'art. 311, comma 1, Dlgs 152/2006, il quale prevede che: "*Il Ministro...agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale...*".

Appare, inoltre, opportuno precisare che l'art. 299 comma 1 del Dlgs 152/2006 prevede che l'unico soggetto legittimato a proporre l'azione risarcitoria per il danno ambientale è lo Stato, in persona del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il quale, ai sensi del comma 2, esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente "*normalmente in collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo*" e, secondo il comma 3, "*nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione*".

Tra le novità introdotte dalla recente c.d. *Riforma Cartabia*, di cui al Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore lo scorso 30.12.2022, che ha riguardato anche il processo penale, vi è la modifica dell'art. 79 c.p.p., novellato nei seguenti termini: "*1. la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dell'art. 554-bis, comma 2... 2. I termini previsti dal comma 1 sono previsti a pena di decadenza...*". Con tale intervento normativo, il legislatore ha inteso ridefinire la disciplina dei termini decadenziali entro i quali è ammessa, nel processo penale, la costituzione della parte civile: difatti, se ai sensi del vecchio art. 79 c.p.p., la citata costituzione era ammessa, per i giudizi in cui è prevista l'udienza preliminare, anche dopo l'udienza preliminare, alla prima udienza dibattimentale (nella fase degli atti preliminari al dibattimento, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti all'art. 484 c.p.p.) ora, con la predetta novella legislativa, il nuovo assetto regolatorio anticipa la facoltà di costituirsi in giudizio alternativa, per stabilire il maturare della decadenza processuale, in linea generale, già all'udienza preliminare (ovvero, laddove il rito non preveda lo svolgimento della predetta udienza, prima che siano compiuti gli adempimenti previsti agli art. 484 o 544-bis c.p.p.).

Con riferimento alla suddetta *Riforma Cartabia*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota prot. DAGL_UCCG 0034037 P-4.3.21 del 23.12.2022, indirizzata a tutti i Ministeri, nonché all'Avvocatura Generale dello Stato, in considerazione delle novità introdotte dall'art. 5 del Dlgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha informato che: "*Alla luce del menzionato quadro normativo, le Amministrazioni che intendano far valere le proprie istanze risarcitorie all'interno di giudizi penali in cui le stesse siano coinvolte come persone offese*

dal reato, vorranno far pervenire a questa Presidenza le proprie richieste di autorizzazione alla costituzione di parte civile, il più tempestivamente possibile e, comunque, nei 15 giorni precedenti la data dell'udienza preliminare o, in caso di sua assenza, di quella dibattimentale. Le suddette istanze dovranno recare specifiche indicazioni in merito alla quantificazione del danno lamentato, ed essere, altresì, corredate del parere del competente Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, cui è rimesso il patrocinio delle Amministrazioni in indirizzo ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611".

Tale regime processuale, che si rivela più stringente rispetto al precedente assetto, rende necessario assicurare che le fasi istruttorie prodromiche all'eventuale autorizzazione alla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - necessaria, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo del presente paragrafo, per legge - siano svolte entro tempi idonei a consentire l'osservanza delle nuove tempistiche processuali. Pertanto, in conseguenza della citata riforma, il Ministero ha dovuto anticipare, entro i nuovi termini di decadenza introdotti, l'istruttoria propedeutica alla valutazione della opportunità di costituirsi in giudizio.

Come noto, le Amministrazioni statali, tra cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono difese *ex lege*, dall'Avvocatura dello Stato, la quale partecipa ai processi penali esercitando nell'interesse dall'Amministrazione le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa da reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile.

L'iter procedurale seguito dal Ministero per costituirsi parte civile nei processi penali nei quali è individuato quale persona offesa da reato consta di varie fasi.

Anzitutto, il Ministero prende contezza dei procedimenti penali nei quali vengono contestati illeciti ambientali principalmente per il tramite di notifica o trasmissione - rispettivamente da parte delle Procure della Repubblica e/o Tribunali Ordinari e dell'Avvocatura dello Stato - al Dicastero degli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e dei decreti di citazione diretta a giudizio. In alcuni casi, piuttosto rari, le richieste di interessamento nel processo o di costituzione in giudizio pervengono da privati cittadini, associazioni o comitati ambientalisti, membri del Parlamento o enti territoriali, che sono venuti a conoscenza del procedimento in questione. Le Procure della Repubblica spesso collaborano con il Ministero, il quale chiede, nei casi più eclatanti, la trasmissione degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, in particolare, consulenze tecniche, perizie, referti di campionamento, analisi ambientali, ed ogni eventuale ulteriore documentazione processuale che possa risultare utile ai fini della valutazione del danno ambientale. In alcune ipotesi, ed in vista di una successiva valutazione sull'opportunità di costituirsi parte civile da parte dell'Amministrazione, la collaborazione e l'intervento della persona offesa Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avvengono sin dagli albori del procedimento penale, come nel caso in cui vengano disposti accertamenti tecnici non ripetibili *ex art. 360 c.p.p.* o nel caso di incidente probatorio ai sensi dell'*art. 392 c.p.p.*, nei quali l'Amministrazione può già partecipare attivamente al procedimento, nominando un proprio consulente tecnico.

L'Avvocatura dello Stato, che, come si è detto in precedenza, difende *ex lege* l'Amministrazione in giudizio, nella maggior parte delle ipotesi, già all'atto del trasmettere l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o il decreto di citazione diretta a giudizio, esprime il parere sulla opportunità della costituzione di parte civile nell'interesse del Dicastero. Trattasi, generalmente di casi nei quali vengono contestati gravissimi reati ambientali, in cui vengono contestati i c.d. *ecoreati*, spesso accumulati dal vincolo associativo degli imputati *ex artt. 416 e 416 bis c.p.*, e di processi che hanno suscitato un grande eco mediatico.

Successivamente, ed a prescindere del fatto che il parere dell'Avvocatura dello Stato sia già pervenuto, il Ministero esamina minuziosamente i capi d'imputazione contenuti nei suddetti atti giudiziari, al fine di valutare la gravità dei reati ambientali contestati e, in via di estrema approssimazione, il pregiudizio che possa essere stato arrecato all'ambiente ed alle funzioni ed all'immagine dello Stato.

L'Amministrazione ha interesse a valutare l'entità del danno o della minaccia di danno che potrebbe essere stato arrecato all'ambiente per effetto della commissione di reati, qualora dall'esame dei capi di imputazione si possano rilevare delle aggressioni alle matrici ambientali, tra cui i menzionati *ecoreati*, introdotti nel codice penale, come noto, dalla L. n. 68/2015, la quale ha inserito nel codice un nuovo titolo, il VI *bis*, appositamente dedicato ai delitti contro l'ambiente, quali: l'inquinamento ambientale (*art. 452*

bis c.p.), la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *ter* c.p.), il disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.), il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.), l'impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.), l'omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.), le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.). Fattispecie ulteriormente ricorrenti sono, inoltre, gli illeciti penali previsti dal Testo Unico Ambientale, l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità di essa, ai sensi dell'art. 181 Dlgs 42/04, e l'incendio boschivo *ex art.* 423 *bis* c.p.

Al fine di consentire di valutare l'opportunità o meno della costituzione in giudizio, l'Amministrazione chiede - a seconda della tipologia di reato contestato, della matrice ambientale di cui si suppone l'alterazione, e delle competenze richieste per l'elaborazione della valutazione - all'ISPRA o al Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e per la Transizione Ecologica (CCTA) di redigere (nel caso dell'ISPRA anche avvalendosi del sistema agenziale SNPA) - una relazione tecnico-scientifica di valutazione e quantificazione del danno ambientale, con indicazione delle eventuali misure di riparazione ed i relativi costi. Con tale istanza viene, altresì, richiesto all'Avvocatura dello Stato di voler trasmettere al Ministero ed al predetto Istituto la documentazione contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari, in particolare, consulenze tecniche, perizie, referti di campionamento, analisi ambientali, ed ogni eventuale ulteriore documentazione processuale che possa risultare utile ai fini della valutazione del danno ambientale.

La relazione per la fase preliminare al giudizio in merito alla sussistenza o meno del danno ambientale e/o del danno all'immagine ed alle funzioni dello Stato che l'ISPRA o il CCTA trasmettono al Ministero, sarà inviata dallo stesso Dicastero all'Avvocatura dello Stato, per consentire a quest'ultima di fornire il parere definitivo sull'opportunità o meno di costituirsi in giudizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Contestualmente il Ministero, per il tramite dell'Ufficio Legislativo, chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Contenzioso e per la Consulenza giuridica - l'autorizzazione alla costituzione di parte civile giusta previsione di cui all'art. 1, comma 4, L. n. 3 del 3 gennaio 1991, il quale statuisce che *"la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri"*.

Riguardo tale ultimo aspetto, si coglie l'occasione per segnalare che, come precisato nella relazione al disegno di legge (atto Senato n. 1980) relativo alla L. 3/1991, la necessità di detta autorizzazione è stata introdotta in considerazione della maggiore gravosità e del maggior impegno difensivo del processo penale, evitando ogni dispersione settoriale: essa, perciò, presuppone che la costituzione di parte civile sia limitata ad ipotesi nelle quali emergono interessi dell'Amministrazione dello Stato (patrimoniali o non patrimoniali) di tale rilevanza da rendere opportuno l'inserimento della pretesa risarcitoria civile nel processo penale, al fine di affermare, contestualmente alla responsabilità penale degli imputati secondo l'azione propria del P.M., anche quella civile degli stessi.

La sopra citata richiesta di autorizzazione che il Ministero predisporre consiste in una relazione sulla gravità dei fatti che si possono evincere dalla lettura delle imputazioni, e sui motivi che spingono l'Amministrazione a chiedere di essere autorizzata, alla quale si allegano gli atti giudiziari dai quali si desumono le condotte che hanno cagionato danni all'ambiente, e, se già trasmessa, la relazione tecnico-scientifica di valutazione e quantificazione del danno ambientale, elaborata dall'ISPRA. Infine, se già pervenuto, si allega il parere positivo in ordine alla costituzione in giudizio espresso dall'Avvocatura dello Stato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta la richiesta di autorizzazione trasmessa dal Dicastero, autorizzando o meno la costituzione in giudizio o, se non ancora inviato, chiedendo all'Avvocatura dello Stato di trasmettere il proprio definitivo parere.

Nell'ipotesi in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzi la costituzione in giudizio nell'interesse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Avvocatura dello Stato deposita in udienza - preliminare o dibattimentale - l'atto di dichiarazione di costituzione di parte civile.

In caso contrario, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sulla scorta delle risultanze contenute nella relazione tecnico-scientifica elaborata dall'ISPRA, qualora per la valutazione circa la sussistenza del danno ambientale si faccia rinvio alle procedure amministrative a carico degli Enti territoriali competenti, richiede ai predetti Enti di fornire informazioni in merito alle iniziative in tal senso assunte o che intendano assumere, esaminando ogni riscontro pervenuto, al fine di valutare l'opportunità di attivare

le proprie iniziative di natura amministrativa per conseguire il risarcimento dell'eventuale danno ambientale.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno che può essere liquidato in caso di emissione della sentenza di condanna, giova rilevare che la recente evoluzione della disciplina nazionale nell'ambito del diritto ambientale - definitivamente armonizzata con quella eurounitaria (art. 311 e ss. del Dlgs 152/2006) - ha visto sostanzialmente l'espunzione dall'ordinamento del risarcimento per equivalente monetario del danno ambientale, che risulta risarcibile prioritariamente in forma specifica, mediante i soli interventi di recupero e riparazione, all'esito di una compiuta riconsiderazione complessiva dei numerosi e differenziati interessi coinvolti - generali e particolari, mai soltanto economici o patrimoniali in senso stretto, facenti capo ad una collettività, potenzialmente indeterminabile *ex ante* (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 19-07-2019, n. 19504; Cass. civ, Sez. I, sent. 20-07-2016, n. 14935).

In forza di due correttivi al Dlgs 152/2006, attuati con il Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella Legge 20 novembre 2009, n. 166, e con la Legge 6 agosto 2013, n. 97, l'azione risarcitoria deve essere esercitata in forma specifica e solo *"se necessario, per equivalente patrimoniale"*.

Quest'ultimo criterio, infatti, ha assunto ormai carattere residuale, potendosi ad esso ricorrere esclusivamente nel caso in cui *"..l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti.."*, ipotesi in cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica potrà determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e potrà agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

Come noto, invero, il Dlgs 152/2006 ha subito delle innovazioni normative rilevanti anche a causa del duplice avvio a carico dell'Italia, da parte della Commissione Europea, di procedure di infrazione comunitaria alla Direttiva 2004/35/CE.

Le due norme su citate sono intervenute proprio sul *"risarcimento del danno ambientale"*, sancendo che il danno ambientale deve essere risarcito con le misure di riparazione *"primaria"*, *"complementare"* e *"compensativa"* previste dall'allegato II della Direttiva 2004/35/CE (equivalente all'Allegato 3 del Dlgs 152/2006) ed eliminando, da ultimo, ogni riferimento al risarcimento *"per equivalente patrimoniale"*.

In particolare, il Dlgs 152/2006 e il D.L. n. 135 del 2009 hanno stabilito, rispettivamente, la priorità delle misure di riparazione rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, nonché la tipologia delle misure di riparazione (*"primaria"*, *"complementare"*, *"compensativa"*), relegando la tutela risarcitoria alla sola ipotesi in cui le misure di riparazione fossero in tutto o in parte omesse, o attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte ovvero impossibili o eccessivamente onerose.

Da ultimo, la L. n. 97 del 2013, ha eliminato, per il danno all'ambiente, il risarcimento *"per equivalente patrimoniale"* e imposto le *"misure di riparazione"*. Quanto a queste ultime, se non vi provvede in prima battuta il responsabile del danno, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica procede direttamente agli interventi necessari, determinando i costi delle attività occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione e agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, in conclusione sul punto, che *"il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito "per equivalente pecuniario", ma ai sensi dell'art. 311, comma 3, terz'ultimo periodo, come modificato dall'ultimo intervento legislativo (...)"* (Cass. Civ. III, 4 aprile 2017). Ed ancora, che *"il criterio di riparazione del danno preferito dal legislatore è, dunque, quello ripristinatorio e non quello risarcitorio, da considerarsi residuale. A norma dello stesso art. 311 comma 2 Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152, infatti, nel solo caso in cui «l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 c.c., o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale»"* (Cass. Pen., III, 13 agosto 2015, n. 16806; Cass. Pen., III, 24 settembre 2015, n. 44638).

Rileva, infatti, al riguardo, quanto specificato dall'Allegato III alla parte sesta del Dlgs 152/2006, richiamato dall'art. 311 citato, secondo cui *"La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o alle specie"*

e agli habitat naturali protetti, è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:

Riparazione <<primaria>>: qualsiasi misura di riparazione che porta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;

Riparazione <<complementare>>: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;

Riparazione <<compensativa>>: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;

<<perdite temporanee>>: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee."

In conclusione, alla luce delle menzionate norme, si evidenzia come il Ministero riscontri delle difficoltà applicative, in virtù delle stringenti tempistiche processuali predette in ordine alla costituzione in giudizio, da contemperare con la complessità della valutazione del danno ambientale.

Seguono grafici illustrativi relativi a:

- numero dei procedimenti penali nei quali è stata autorizzata la costituzione di parte civile del Ministero al fine chiedere anche la riparazione del danno ambientale (quinquennio 2017 – 2022), rappresentati su base annuale (figura 2.1) e su base cartografica a livello regionale (figura 2.2);
- numero dei procedimenti giudiziari per reati ambientali nei quali il Ministero è individuato come persona offesa (figura 2.3, figura 2.4 e figura 2.5);
- localizzazione, a livello regionale, dei procedimenti giudiziari medesimi (Inserito: "Contenzioso penale in materia di danno ambientale. Cartografie regionali con dati numerici per Tribunale competente. Rappresentazione grafica dei procedimenti penali in cui il Ministero è individuato persona offesa").

Fig 2.1 – Procedimenti penali nei quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato la costituzione di parte civile




Fig 2.2 – Rappresentazione cartografica su base regionale delle costituzioni di parte civile



Fig 2.3 – Catalogazione su base regionale dei procedimenti giudiziari per reati ambientali nei quali il Ministero è individuato come persona offesa (periodo 2017-2022)






Fig 2.4 – Procedimenti penali nei quali il Ministero è individuato persona offesa, andamento regionale (periodo 2017-2022)



*I dati relativi alla Regione Valle D'Aosta sono ricompresi nel Piemonte, il Tribunale di Aosta è parte del Distretto della Corte di Appello di Torino


Fig 2.5 – Procedimenti penali pervenuti nei quali il Ministero è individuato persona offesa, andamento generale (periodo 2017-2022)




CONTENZIOSO PENALE IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE

**Cartografie regionali con dati numerici per Tribunale competente.
Rappresentazione grafica dei procedimenti penali
in cui il Ministero è individuato persona offesa**

REGIONE ABRUZZO




PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti	129
Percentuale regionale rispetto al totale nazionale	1,9 %

REGIONE BASILICATA




PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti	130
Percentuale regionale rispetto al totale nazionale	2 %

REGIONE CALABRIA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

171


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

2,6 %

REGIONE CAMPANIA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)



Totale procedimenti pervenuti


2313

Percentuale regionale rispetto al totale nazionale


34,9 %

REGIONE EMILIA - ROMAGNA

 Regione Emilia-Romagna



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)



Totale procedimenti pervenuti

152


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

2,3 %


REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

65


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

1 %

REGIONE LAZIO



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

797


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

12,0 %

REGIONE LIGURIA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

323


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

4,9 %

REGIONE LOMBARDIA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

312


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

4,7 %

REGIONE MARCHE



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

109


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

1,6 %

REGIONE MOLISE



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

8

Percentuale regionale rispetto al totale nazionale


0,1 %

REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA




Il Tribunale di Aosta fa parte del Distretto della Corte di Appello di Torino

PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti	218
Percentuale regionale rispetto al totale nazionale	3,3 %

REGIONE PUGLIA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

682


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

10,3 %

REGIONE SARDEGNA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)



Totale procedimenti pervenuti

58


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

0,9 %


REGIONE SICILIA



Regione Siciliana



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

332


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

5%

REGIONE TOSCANA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

356


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

5,4 %

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)




Totale procedimenti pervenuti

15


Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

0,2 %

REGIONE UMBRIA



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)



Totale procedimenti pervenuti	254
Percentuale regionale rispetto al totale nazionale	3,8 %


REGIONE VENETO



REGIONE DEL VENETO



PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI IL MINISTERO È INDIVIDUATO PARTE OFFESA (PERIODO 2017-2022)



Totale procedimenti pervenuti

210

Percentuale regionale rispetto al totale nazionale

3,2 %

2.1.1 Aspetti tecnici correlati alla riforma Cartabia nel processo civile

La disciplina del processo ordinario di cognizione è stata profondamente innovata con l'avvento della riforma Cartabia.

Il Governo ha dato infatti attuazione alla delega conferita dalla L. 26 novembre 2021, n. 2061, emanando il Decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022. Per la parte più significativa delle nuove disposizioni sul processo civile, la legge di bilancio del 2022¹ ne ha anticipato l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023, rispetto alla data originariamente prevista del 30 giugno 2023.

Invero, la recente riforma non si è limitata al processo ordinario di cognizione, avendo - fra l'altro - apportato importanti modifiche anche in materia di riti speciali, esecuzione forzata e metodi alternativi di risoluzione delle controversie - quali, ad esempio, l'arbitrato e la mediazione - su cui la riforma pare puntare molto.

Una delle novità più significative è certamente rappresentata poi dall'introduzione del procedimento semplificato di cognizione, sulla falsariga dell'ormai abrogato procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. Si tratta tuttavia di un procedimento profondamente diverso rispetto al vecchio rito sommario, come conferma, del resto, la collocazione sistematica del rito semplificato nel Titolo I del Libro II del c.p.c., che pone definitivamente fine all'originaria diatriba sulla natura del procedimento sommario, sottolineandone al contempo l'alternatività rispetto al giudizio ordinario. Il nuovo rito speciale costituisce infatti pacificamente un rito a cognizione piena ed esauriente, non a caso da concludersi con sentenza impugnabile nei modi ordinari, e non con ordinanza, come era invece previsto per il procedimento sommario di cognizione dall'art. 702 *ter* c.p.c.

Tuttavia, al fine di valutarne l'impatto e i possibili riflessi sull'introduzione del contenzioso civile in materia di danno ambientale, in questa sede ci si soffermerà sulle innovazioni apportate dalla recente riforma al primo grado di giudizio del processo ordinario di cognizione.

In primo luogo, il D.lgs. n. 149/2022 ha previsto talune modifiche al contenuto degli atti introduttivi, integrando il n. 4 dell'art. 163 c.p.c. con la previsione secondo cui l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda deve essere effettuata "*in modo chiaro e specifico*".

La formulazione costituisce attuazione del principio generale introdotto dalla riforma all'art. 121 c.p.c., che, in tema di libertà delle forme, richiede che tutti gli atti processuali siano redatti "*in modo chiaro e sintetico*". La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non abbia parti oscure; la sinteticità, invece, non coincide necessariamente con la brevità e richiede che esso non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.

Come emerge agevolmente dalla lettura delle due disposizioni, con specifico riguardo al contenuto dell'atto di citazione - e specularmente, come si vedrà, della comparsa di costituzione e risposta -, il legislatore ha tuttavia sostituito il requisito della *sinteticità* con quello della *specificità*.

Si tratta di una modifica non di poco conto, e non meramente formale, anche alla luce del differente significato dei due termini, che anzi sembrano quasi l'uno il contrario dell'altro.

Quanto in particolare alla sinteticità degli atti processuali, il legislatore vi aspira da anni, quale principio volto a garantire il giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

Si segnala, quale ultimo approdo di tale tendenza, il Decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023 n. 110 "*Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari*", che, in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., impone limiti dimensionali e criteri nella redazione degli atti processuali.

¹ L'art. 1, comma 380, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 ha così modificato l'art. 35 del D.lgs. n. 149/2022, contenente la disciplina transitoria delle nuove disposizioni: «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

Nonostante l'indubbia bontà delle intenzioni, non si può non temere come l'irrigidimento in schemi formali, l'indicazione del numero massimo di parole chiave, o addirittura dei caratteri che ciascun atto processuale potrà contenere rischia di minare l'effettività della tutela, piuttosto che garantirla. Anche il concetto di "specificità" non è nuovo al legislatore: anteriormente alla riforma del 2012, il testo dell'art. 342 c.p.c. richiedeva espressamente che l'atto di appello contenesse i «motivi *specifici* dell'impugnazione». Successivamente, con la riforma avvenuta ad opera dell'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato espunto dall'art. 342 c.p.c. qualsiasi riferimento alla specificità, pur sanzionando espressamente con l'inammissibilità l'atto di appello privo dei requisiti di forma-contenuto previsti dall'articolo. Ciononostante, si riteneva che la specificità rappresentasse comunque un elemento imprescindibile di ciascun atto di appello, pur dubitando tuttavia su quando tale onere potesse dirsi assolto e dunque se questo andasse inteso in modo più o meno formalistico. La riforma Cartabia ha tuttavia provveduto a reintrodurre il riferimento alla specificità dei motivi d'appello, richiedendo che essi siano formulati "*in modo chiaro, sintetico e specifico*".

Come già detto, la *sinteticità* diventa *specificità* con riguardo agli atti introduttivi del giudizio ordinario di cognizione: ad una lettura più approfondita emerge come la circostanza sia in realtà ben coerente con la *ratio* ispiratrice della riforma, che, come vedremo, è quella di razionalizzare, semplificare e velocizzare l'attività processuale.

Nonostante, infatti, la specificità possa apparire ad una prima lettura in contrasto con tale intento, la sua applicazione soltanto agli atti introduttivi esprime la consapevolezza che proprio un atto introduttivo ben strutturato possa agevolare e semplificare la gestione della causa sin dalle sue battute iniziali.

Come anticipato, una formulazione speculare è contenuta nell'art. 167 c.p.c., dove è previsto che il convenuto prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda "*in modo chiaro e specifico*". La disciplina della comparsa di costituzione e risposta è stata dunque adeguata alle modifiche apportate dalla riforma al contenuto dell'atto di citazione, in punto di chiarezza e specificità. Tale inciso ha un evidente riflesso indiretto sul principio generale di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., operante sin dall'inizio del processo: appare evidente, infatti, il collegamento funzionale tra il predetto principio e il contenuto degli atti introduttivi del giudizio. L'onere di contestazione specifica deve essere calibrato, infatti, sulla specificità delle allegazioni della controparte: tanto maggiore è la specificità dell'attività dell'attore, quanto più specifica dovrà essere l'attività di contestazione, proprio al fine di scongiurare che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice consideri i fatti asseriti non contestati, ponendoli a fondamento della propria decisione.

In primo luogo, è necessario quindi che l'attore definisca con sufficiente specificità i fatti su cui si fonda la propria domanda, potendosi solo a questo punto esigere dal convenuto un onere di specifica contestazione. In presenza di una attività assertiva chiara e precisa dell'attore nel proprio atto introduttivo, il convenuto sarà infatti tenuto a svolgere una contestazione altrettanto chiara e precisa, se non vuole incorrere nell'operatività del principio di non contestazione.

Ad ogni modo, si ritiene che la mancanza di chiarezza e specificità dell'atto di citazione non inciderà sulla sua validità, essendo rimasta immutata la formulazione dell'art. 164 c.p.c. Di conseguenza, soltanto l'omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, ne determinerà l'invalidità.

Ma il cuore della riforma è certamente rappresentato dall'introduzione della trattazione scritta anticipata. Proprio nell'ottica di "*assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo*", il legislatore ha infatti introdotto gli artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c., che ridisegnano completamente la fase della trattazione della causa.

In particolare, con la previsione di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. il legislatore anticipa la verifica da parte del giudice circa la regolare instaurazione del contraddittorio, la pronuncia degli eventuali conseguenti provvedimenti, nonché il rilievo officioso delle questioni di cui ritiene opportuna la trattazione, ad una finestra temporale anteriore all'udienza di prima comparizione.

Si tratta infatti di verifiche che in passato il giudice svolgeva in apertura di tale udienza, nel contraddittorio tra le parti. Non si può non notare infatti che tale previsione, non solo ha onerato il giudice del compimento anticipato di siffatte verifiche, ma ne ha altresì sottratto lo svolgimento nel contraddittorio tra le parti. Nella dinamica processuale anteriore alla riforma, infatti, lo svolgimento di tali verifiche all'inizio

della prima udienza - come prevedeva l'art. 183 c.p.c. - consentiva al giudice di avvalersi del contributo fornito dalle parti.

La disposizione chiarisce poi che l'eventuale pronuncia di uno dei provvedimenti indicati dalla norma richiederà la fissazione di una nuova data di udienza, da cui decorreranno i termini per il deposito delle memorie integrative. L'art. 171 *ter* c.p.c. colloca infatti lo scambio delle memorie integrative anteriormente alla udienza di prima comparizione.

Conseguenza inevitabile della previsione di tali adempimenti nella fase preparatoria è l'allungamento del termine di costituzione tempestiva del convenuto: settanta giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione, e non più venti, come previsto precedentemente dall'art. 166 c.p.c. Si tratta di un termine volutamente ampio, proprio al fine di consentire al giudice il compimento delle necessarie verifiche preliminari, nonché lo scambio delle predette memorie integrative. Notificato l'atto di citazione, il convenuto potrà costituirsi nel nuovo termine previsto, ed entrambe le parti potranno poi depositare le predette memorie integrative.

Come si vede, la trattazione diventa dunque totalmente scritta.

In particolare, le parti, a pena di decadenza, avranno l'onere di: a) almeno quaranta giorni prima di tale udienza, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; b) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui alla lett. a), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; c) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Si tratta di quelle attività che in passato venivano svolte in udienza, e con le tre memorie di cui al 6° comma dell'art. 183 c.p.c., i cui termini di deposito decorrevano dallo svolgimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione.

Con il nuovo impianto processuale, le parti dovranno invece depositare tali memorie integrative prima che si sia svolto un contraddittorio fra loro.

Come si vede quindi, la riforma anticipa sia le verifiche preliminari, relative all'accertamento della regolare instaurazione del contraddittorio, che l'attività di precisazione, modifica e replica delle parti ad una fase anteriore all'udienza di prima comparizione, oggi destinata unicamente al tentativo di conciliazione e all'interrogatorio libero delle parti - che devono comparire personalmente -. In tale udienza, il giudice potrà esercitare i propri poteri officiosi, rilevando nel contraddittorio delle parti eventuali questioni di rito o di merito, che ha mancato di sollevare nelle verifiche preliminari, o sorte in conseguenza delle memorie integrative delle parti o dell'interrogatorio libero svolto. Si recupera quindi in tale sede quel contraddittorio, essenziale nella dinamica processuale, almeno parzialmente sacrificato dall'esigenza di accelerare, semplificare e razionalizzare l'attività processuale, che anima la riforma.

Sin dalla modifica del contenuto degli atti introduttivi, con la richiesta di allegazioni e contestazioni "*in forma chiara e specifica*", fino all'anticipazione del compimento delle verifiche preliminari da parte del giudice e dello scambio delle memorie, tutto dimostra l'evidente volontà del legislatore di consegnare al giudice una controversia con un *thema decidendum e probandum* già perfettamente delineati, al cui principio dovranno, evidentemente, risultare conformi anche i nuovi giudizi in materia di danno ambientale. Chiare scelte nel senso della semplificazione e della speditezza dell'attività processuale, che, come già sottolineato, costituiscono la *ratio* ispiratrice di tutta la riforma.

Qualche riflessione appare tuttavia opportuna. Non può certamente negarsi che la riforma - e gli obiettivi da cui essa muove - appaiono pienamente coerenti con la tendenza del legislatore a dare attuazione al principio di rilevanza costituzionale e sovranazionale della ragionevole durata del processo. Si tratta di un principio quantomai attuale, dimostrato anche dal *favor* riconosciuto dal legislatore degli ultimi anni al ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche nell'ottica di deflazionare il contenzioso civile.

Sarà tuttavia solo il tempo - e l'esperienza concreta - a dimostrare se le scelte fatte dal legislatore con la recente riforma siano davvero in grado, come auspicato, di garantire la speditezza e la celerità dei processi civili.

Per quel che concerne poi le implicazioni di tali modifiche sul contenzioso in materia di danno ambientale, si ipotizza che l'azione risarcitoria da parte del Ministero dell'Ambiente potrebbe essere introdotta nelle forme del nuovo procedimento semplificato.

Il primo comma dell'art. 281 *decies* c.p.c., nel chiarire l'ambito di applicazione del rito, fa riferimento alle ipotesi in cui i fatti di causa non sono controversi, oppure la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa.

Ebbene, come noto, l'azione risarcitoria in sede civile viene esperita dal Ministero solitamente all'esito di un procedimento penale che abbia accertato la responsabilità degli imputati. Pertanto, essendo in tali casi già accertata in sede penale l'*an* del risarcimento, e dovendo nel processo civile accertare unicamente il *quantum* risarcitorio, si ritiene che si potrebbe rientrare nella prima ipotesi richiamata dall'art. 281 *decies* c.p.c., vale a dire i fatti non contestati.

Una perplessità potrebbe invece derivare dall'aver espressamente gravato le parti dell'onere di specificità sin dagli atti introduttivi: in presenza di un mutamento dello stato dei luoghi intervenuto fra la definizione del processo penale e la proposizione del giudizio risarcitorio, il Ministero dovrà infatti rinnovare l'istruttoria, chiedendo ad ISPRA, con apposita relazione tecnico-scientifica, di dar conto di eventuali modificazioni delle matrici ambientali correlate.

In tali ipotesi, l'azione sarà inevitabilmente fondata su uno stato dei luoghi non aggiornato - da integrare in corso di giudizio.

Ebbene, alla luce delle modifiche apportate dalla riforma - che, come visto, richiedono già entro la prima udienza una fattispecie perfettamente delineata - si auspica che ciò non esponga l'Amministrazione al rischio di incorrere in una pronuncia di inammissibilità per violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c. Come si è visto, infatti, le parti dispongono oggi di un margine molto più ristretto rispetto al passato per precisare o integrare le proprie domande e scongiurare decadenze o preclusioni.

Del resto, le preoccupazioni sembrano ulteriormente avvalorate dalla circostanza che il diritto fatto valere con l'azione risarcitoria è eterodeterminato. Per consolidato orientamento giurisprudenziale *"la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c."* (così, Corte di cassazione, n. 17408/2012).

In quest'ottica, appare quanto più auspicabile che la sinergia tra il Ministero e il sistema ISPRA/SNPA nello svolgimento delle istruttorie tecniche del danno ambientale possa essere implementata e calibrata perfettamente rispetto alle nuove esigenze, sostanziali e processuali, che la recente riforma ha introdotto e rafforzato nel nostro ordinamento.

2.2 Contenzioso civile in materia di danno ambientale

L'analisi sull'evoluzione del contenzioso civile sul danno ambientale non può prescindere da una preliminare ricostruzione della cornice normativa predisposta dall'ordinamento italiano in materia di ambiente, concepito quale bene giuridico autonomo meritevole di tutela. Tale concezione di ambiente è tutt'altro che scontata, atteso che negli ordinamenti giuridici contemporanei, compreso quello italiano, non è sempre stato pacifico considerare le risorse naturali come beni giuridici autonomi, oggetto di tutela giuridica in sé e per sé.

Nel diritto italiano, primario fondamento della tutela dell'ambiente è rappresentato dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, con la quale è stata accolta una definizione giuridica di "ambiente" come bene giuridico autonomo, da tutelare attraverso gli istituti della responsabilità civile "aquiliana".

Fino all'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, la materia del danno ambientale è stata infatti disciplinata dall'art. 18 della legge 349/1986, il cui comma 1 prevedeva che "[...] qualunque fatto doloso o colposo in

violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato [...]"; ai successivi commi VI, VII e VIII la norma statuiva che "[...] il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile [...]".

L'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349 succede all'elaborazione giurisprudenziale di un sistema di responsabilità civile basato sugli strumenti privatistici tradizionali che delimitavano la tutela a situazioni giuridiche soggettive, come proprietà e salute, oltreché sulle norme di rango Costituzionale.

Pertanto, in relazione a fatti anteriori alla l. 8 luglio 1986, n. 349, ai fini dell'integrazione della responsabilità civile per danno ambientale dovevano sussistere i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., ovvero il danno ingiusto doveva essere determinato da una condotta, attiva od omissiva, sorretta dall'elemento soggettivo e, cioè, dal dolo o dalla colpa. La Corte di Cassazione ha del resto ripetutamente affermato che l'ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma anche immateriale, è espressione di un autonomo valore collettivo, oggetto, come tale, di tutela da parte dell'ordinamento, che non si è realizzata soltanto a partire dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui art. 18 ha avuto una funzione di regolare un assetto che già trovava radice nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost.), nonché nell'art. 2043 c.c.

L'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349 è intervenuto dunque a definire e tipizzare l'illecito ambientale, limitandone il risarcimento alle sole ipotesi in cui la lesione all'ambiente sia stata cagionata in violazione di leggi o di provvedimenti adottati in base alla legge (Cass. civ. sez. III, 9 aprile 1992, n. 4362; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087). In altri e più chiari termini, con l'art. 18 della menzionata legge è stato previsto un sistema di responsabilità civile per danno ambientale subordinata alla prova da parte del danneggiato della colpa o del dolo dell'autore dell'evento dannoso, nonché alla condizione che la condotta lesiva dell'ambiente fosse stata posta in essere *contra legem*. L'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento di danno rappresentava altresì condizione necessaria e indispensabile ai fini del risarcimento. Sotto tale profilo, diversi erano i problemi che si riscontravano nella pratica, attesa la peculiarità con cui i fenomeni ambientali si manifestano o vengono determinati.

L'ampiezza della nozione di danno ambientale accolta dall'art. 18 prevedeva, oltre al danno, inteso come la perdita di una qualità della risorsa, il deterioramento, cioè il peggioramento qualitativo della risorsa, la distruzione, cioè la perdita definitiva dell'intera risorsa ambientale interessata, oltre che l'alterazione della stessa. Per il sorgere della responsabilità ai sensi della l. 8 luglio 1986, n. 349, era quindi sufficiente una modificazione di una caratteristica qualitativa della risorsa ambientale, non necessariamente peggiorativa, né irreversibile. Titolare del diritto al risarcimento era lo Stato, ma la legittimazione concorrente spettava altresì agli enti territoriali sui quali insistevano i beni ambientali lesi e, per espressa ammissione da parte della giurisprudenza, anche alle associazioni ambientaliste riconosciute.

La disciplina come concepita dalla L. n. 349/1986 non prevedeva specifici parametri tecnico/estimativi cui fare riferimento per la quantificazione del danno ambientale nell'ottica della riparazione dello stesso. Detta mancanza era frutto della concezione spiccatamente preventiva-sanzionatoria accolta dalla L. 349/1986 e ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 641 del 30/12/1987, per cui il danno liquidato a carico del danneggiante doveva rappresentare un incentivo adeguato a non tenere più nel futuro determinate condotte lesive per l'ambiente. In quest'ottica, per quanto attiene la quantificazione del danno ambientale, l'art. 18 conferiva al Giudice ampia discrezionalità nel determinare *ipso iure* l'ammontare del risarcimento e stabiliva criteri di massima, ma non parametri tecnici di risanamento ambientale, ai quali lo stesso doveva conformarsi all'atto della quantificazione.²

² L'art. 18 menzionava oltre al costo necessario per il ripristino dell'ambiente danneggiato, la gravità della colpa individuale ed il profitto conseguito dal responsabile in conseguenza della trasgressione di legge che aveva causato il danno.

Invero, la mancanza a livello normativo di parametri tecnici in ordine alle misure di riparazione del danno ambientale ha comportato nella pratica processuale dei contenziosi civili valutazioni difformi e non omogenee da parte dei Giudicanti in punto di quantificazione del danno. Dalla prassi giurisdizionale formatasi sotto la vigenza della L. 349/1986 emerge infatti che i danni ambientali liquidati dai Tribunali di merito erano spesso meramente forfettari o comunque slegati dagli effettivi interventi di ripristino ambientale necessari alla riparazione in forma specifica del danno.

In attuazione della Direttiva 2004/35, l'ordinamento italiano ha successivamente adottato Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente - TUA). Nonostante l'espressa abrogazione, da parte del Dlgs 152/2006, dell'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, esso rimane applicabile ai danni ambientali causati da fatti illeciti compiuti precedentemente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo (Cass. civ. sez. III, 4 aprile 2017 n. 8662).

L'art. 3 *ter* del TUA prevede che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. La parte sesta del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - intitolata "*Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*" - prevede ben tre procedure tra loro alternative, due di natura amministrativa ed una giudiziale. Ai sensi dell'art. 300, comma I del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, è danno ambientale "*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*". Inoltre, ai sensi dell'art. 300, comma II, la definizione di danno ambientale riprende espressamente quella contenuta nella Direttiva che specifica le matrici ambientali prese in considerazione: le specie e gli habitat naturali protetti, le acque interne e costiere ed il terreno. Da notare che nell'identificazione delle matrici ambientali oggetto di tutela, il comma II dell'art. 300 TUA non fa alcun riferimento all'aria. La giurisprudenza si è divisa in ordine alla portata di tale esclusione, al punto che l'orientamento ad oggi prevalente tende ad accogliere un'interpretazione restrittiva delle risorse naturali suscettibili di subire un danno ambientale ex art. 300 TUA. Sul punto, non sono tuttavia mancate pronunce giurisprudenziali innovative che di contro hanno superato il dato meramente letterale della norma e si sono spinte a ritenere che l'aria costituisce risorsa naturale il cui deterioramento, ove "significativo" e "misurabile", è risarcibile secondo la disciplina del danno ambientale stabilita dal TUA. In questo senso, merita richiamare la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 51475 del 14.11.2018 resa nell'ambito di un giudizio risarcitorio del danno ambientale promosso dal Ministero dell'Ambiente nei confronti di una società titolare di un termovalorizzatore che aveva immesso in atmosfera inquinanti derivanti dall'illecito incenerimento di rifiuti. Invero, la Suprema Corte nella menzionata decisione, ha chiarito che "*non appare quindi dirimente il fatto che il comma 2 dell'art. 300, nel precisare che costituisce danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE qualsiasi deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato a una serie di elementi naturali, non contenga alcun riferimento all'aria, ma soltanto alle specie e agli habitat protetti, alle acque (interne, marine e costiere) e al terreno. Si tratta infatti di una specificazione che non vale certo a escludere l'aria dal novero delle risorse naturali menzionate al comma 1 dell'art. 300, ma che si limita unicamente a individuare una varietà di possibili danni che non esaurisce tuttavia la casistica delle ipotesi di danno ambientale suscettibili di rientrare nell'ampia definizione normativa riferita al <<deterioramento>> delle <<risorse naturali>>, dovendosi unicamente precisare che quest'ultimo è destinato ad assumere rilievo solo ove lo stesso si riveli <<significativo e misurabile>>, aspetti questi che invero nel caso di specie non risultano oggetto di contestazione*". Dunque, per la Suprema Corte il dato letterale non varrebbe ad escludere l'aria dal novero delle risorse naturali "*essendone anzi una delle più importanti, se non la più importante, per ogni essere animale e vegetale*". La portata innovativa di tale decisione non pare ad oggi pienamente colta dalla giurisprudenza, atteso che l'orientamento ancora oggi maggioritario rimane fermo sull'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia nella decisione 13 luglio 2017 C-129/16 che ha valorizzato la matrice aria solo laddove la stessa abbia veicolato elementi nocivi per l'acqua, per il terreno e gli habitat protetti, ovvero per le risorse naturali espressamente indicate dalla Direttiva 2004/35/CE.

Per quanto attiene alla disciplina del risarcimento del danno ambientale accolta dal TUA, la stessa è di natura prevalentemente pubblicistica, ma con caratteri di tipo privatistico. Come premesso, è prevista l'alternativa tra l'azione giudiziaria di risarcimento, in sede civile e penale, ed il potere di istruttoria e di

ingiunzione del risarcimento in forma specifica e per equivalente del danno ambientale. Titolare di entrambe è esclusivamente lo Stato, per il tramite del Ministro dell'Ambiente.

Il modello di responsabilità disciplinato nel Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, rievoca quello configurato con l'art. 18 dalla l. 8 luglio 1986, n. 349, che, come rilevato in precedenza, a sua volta era plasmato sulla figura della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. È prescritto che il responsabile è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementari e compensative di cui alla Direttiva 2004/35/CE. Ma si aggiunge che, quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose ex art. 2058 c.c. o comunque attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

Il successivo d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, ha poi precisato, all'art. 5bis - in relazione ad una prima contestazione della Commissione Europea risalente al 2008 - (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo della previgente l. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, e salva la sola formazione del giudicato) che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione "primaria", "complementare" e "compensativa" previste dalla Direttiva 2004/35/CE; il tutto, prevedendo comunque un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte.

Allo scopo di conformare la disciplina italiana a quella dettata dalla Direttiva n. 35/2004 e di porre fine alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea, è stata poi emanata la legge 6 agosto 2013, n. 97. È stato così inserito nel T.U.A. l'art. 298bis che introduce la distinzione tra tipi di responsabilità a seconda delle attività coinvolte, ai sensi della Direttiva.

Inoltre, all'art. 311, le parole "*e per equivalente patrimoniale*" sono state soppresse dall'intervento legislativo di cui alla l. n. 97/2013. Dunque, ad oggi il danno ambientale non può essere risarcito "per equivalente" pecuniario ed i criteri e metodi di riparazione ambientale introdotti dalla novella legislativa all'allegato 3 alla parte sesta del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 trovano applicazione finanche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Solo qualora il responsabile del danno non provveda ad adottare le misure di riparazione ambientale, il Ministro dell'Ambiente procede direttamente agli interventi necessari, determinando i costi delle attività occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione ed agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. A fronte delle modifiche intervenute ad opera della l. n. 97/2013, la Corte di Cassazione con sentenze nn. 9012, 9013, e 16806 del 2015 ha pertanto annullato statuizioni civili che avevano liquidato, anche per importi milionari, il risarcimento del danno ambientale ai sensi del previgente (e abrogato) art. 18, l. n. 349/1986, ed ha rinviato alle Corti di Appello competenti per la corretta quantificazione del danno ambientale, da condurre in base ai soli criteri stabiliti dall'art. 311 del Dlgs n. 152/2006, come da ultimo modificato.

In sintesi, dall'esame delle norme succedutesi nel tempo, nonché della giurisprudenza intervenuta *medio tempore*, si osserva che, per quanto riguarda l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente e per la definizione di danno ambientale, deve certamente farsi riferimento alla norma vigente al momento in cui si sono verificati i fatti; di contro, come precedentemente rilevato, per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno, anche per i giudizi in corso, per espressa previsione normativa, deve farsi riferimento ai criteri individuati dall'ultima norma entrata in vigore - vale a dire, per quanto qui interessa, l'art. 311, comma 3, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 (Cass. Civ. 8468/2019; Cass. Civ. 8662/2017). All'esito degli interventi legislativi e giurisprudenziali occorsi, la liquidazione del danno ambientale in termini monetari è ormai un'ipotesi meramente residuale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 126 del 2016, nel valutare la legittimità costituzionale dell'art. 311, comma 1, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'Ambiente, e per esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, ha evidenziato il cambiamento di prospettiva intervenuto nella materia del danno ambientale, come emerge dall'evoluzione della giurisprudenza e della relativa normativa. In particolare, la Corte Costituzionale sostiene che:

-
- l'ambiente è un "bene immateriale unitario", sebbene a varie componenti;
 - il riconoscimento dell'esistenza di un bene immateriale unitario è funzionale all'affermazione della esigenza di uniformità di tutela, uniformità che solo lo Stato può garantire;
 - la prima disciplina organica della materia, contenuta nella l. n. 349/1986, che prevedeva la titolarità dell'ambiente in capo ad una pluralità di profili soggettivi, era coerente con la scelta di una responsabilità di tipo extracontrattuale;
 - il quadro normativo è profondamente cambiato con la direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, che ammette il risarcimento per equivalente solo come *extrema ratio* quando non è possibile il ripristino ambientale;
 - la disciplina monistica non espone al rischio di una inerzia dello Stato, perché l'art. 309 TUA consente agli enti territoriali di chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente;
 - l'esistenza di una normativa sul danno all'ambiente ad azione accentrata non preclude, agli enti territoriali, ed anche ai privati, di agire *iure proprio* per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, ma dei danni specifici, ulteriori e diversi, rispetto a quello generico di natura pubblica, come previsto dall'art. 313, comma 7, del TUA.

L'attuale assetto del Codice dell'Ambiente e le pronunce fin qui richiamate confermano come, ad oggi, l'ordinamento italiano possa dirsi conforme alla spiccata sensibilità riparatoria - e non più sanzionatoria - affacciata per la prima volta nel 2004, con la direttiva comunitaria n. 2004/35/CE, mentre è venuta meno quella funzione di tutela degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio in cui vive una comunità, che il danno ambientale assolveva. Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza è ormai concorde nell'attribuire all'ente territoriale - e non più al Ministero dell'Ambiente - il diritto di chiedere il risarcimento del danno all'immagine cagionato dall'inquinamento della risorsa ambientale, il diritto di chiedere il risarcimento per il danno derivante dal degrado del territorio o per il danno all'assetto qualificato del territorio (cfr. Cass. Civ. n. 24677 del 9.7.2014 e Cass. Civ. n. 24619 del 11.6.2014)

Atteso il quadro evolutivo su descritto in materia di azioni risarcitorie del danno ambientale, nonché i principi ed i presupposti sui quali le stesse attualmente si fondano, è opportuno porre in rilievo alcune riflessioni utili nell'ottica delle future azioni riparatorie giurisdizionali che il Ministero dell'Ambiente sarà chiamato ad intraprendere a tutela dell'ambiente.

È evidente, infatti, il ruolo via via crescente assunto dall'istruttoria tecnica che il Ministero svolge con l'ausilio dell'ISPRA in ambito SNPA per l'accertamento di un danno ambientale, attività prodromica all'avvio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, delle azioni di riparazione del danno ambientale.

Come noto, dall'introduzione del Codice dell'Ambiente, l'ISPRA ha continuato ad assicurare il supporto tecnico al Ministero nell'attività istruttoria di accertamento del danno ambientale, effettuata dal 2017 da parte dell'Area CRE-DAN del Centro Nazionale per le Crisi, le Emergenze Ambientali e il Danno con tutte le Agenzie regionali e provinciali nell'ambito di una Rete Operativa SNPA.

Oggi ancor di più che in passato, nelle ipotesi di sussistenza di un danno ambientale, il Ministero e l'ISPRA in ambito SNPA sono tenute a svolgere istruttorie tecniche precise e dettagliate, finalizzate all'individuazione di misure di riparazione attuali e coerenti con quelle previste dall'allegato 3 alla Parte sesta del TUA. Ciò in considerazione dei mutamenti che possono intercorrere nel tempo trascorso tra il verificarsi del danno ambientale, l'attivazione del giudizio risarcitorio nei confronti dei responsabili del danno ambientale e la definizione in ogni stato e grado di detto giudizio.

Invero, i Giudici di merito hanno palesato una sensibilità sempre più spiccata sul concetto di attualità del danno ambientale ed hanno sovente fatto rigida applicazione del principio dell'onere della prova gravante sul Ministero in qualità di attore processuale.

L'azione risarcitoria del danno ambientale promossa dal Ministero dell'Ambiente deve pertanto fondarsi su un'istruttoria tecnica atta alla verifica quanto più puntuale ed aggiornata dello stato delle risorse, al fine di accertare le modifiche medio tempore intervenute (eventualmente anche ad opera dei responsabili dell'inquinamento) e le misure di riparazione più idonee.

La necessità di accertare e attualizzare il danno ambientale nonché di individuare congrue misure di riparazione primaria, complementare compensativa risulta oggi, come detto, ancor più accentuata per effetto delle modifiche apportate al processo civile dal Dlgs 149 del 2022, attuativo della "Riforma Cartabia".

Sul piano processuale, deve essere evidenziato infatti che il regime dell'art. 163 c.p.c. (rubricato "*contenuto della citazione*"), a tenore del quale (comma III n. 4) "*l'atto di citazione deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda*", a seguito della riforma recentemente introdotta dal Dlgs n. 149/2022 è stato integrato dal precetto che tale esposizione debba essere formulata "*in modo chiaro e specifico*", il che rafforza e rende maggiormente cogente l'onere dell'attore (*id est* il Ministero) di formulare sin dalla fase introduttiva del giudizio richieste precise e circostanziate, oltre che corredate, secondo il disposto del successivo n. 5 del medesimo comma, dalla "*indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione*".

L'inottemperanza rispetto a tali obblighi, nel nuovo regime processuale, risulta più difficilmente rimediabile rispetto al passato, per effetto della concentrazione della fase introduttiva del giudizio prevista dalla riforma, finalizzata a fare in modo che entro la prima udienza la fattispecie dedotta in giudizio sia perfettamente delineata e possano essere assunte dal Giudice le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio. Tenuto conto di quanto precede, risulta evidente che, rispetto al passato, la parte attrice che abbia proposto con l'atto introduttivo del giudizio una domanda imperfetta o incompleta, dispone di un margine temporale molto più ristretto per provvedere alla regolarizzazione degli atti, onde evitare di incorrere in decadenze o preclusioni.

Quanto alle possibili conseguenze derivanti dalla omessa o carente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, appare opportuno richiamare l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi già nel regime processuale previgente, a tenore del quale "*la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4 cpc*" (Cass. n. 17408/2012).

Ciò premesso in linea di principio, in fattispecie di danno ambientale, l'esercizio da parte del Ministero dell'Ambiente dell'azione riparatoria sulla base di un accertamento dello stato dei luoghi non aggiornato al momento dell'avvio del giudizio e/o la formulazione di richieste di riparazione non più attuali per effetto del decorso del tempo esporrebbe l'Amministrazione al rischio di incorrere in una pronuncia di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 163 III comma n. 4) c.p.c., ovvero alla necessità di confutare in tempi brevi e contingentati eventuali eccezioni che potrebbero essere sollevate dai soggetti responsabili convenuti in giudizio con riferimento a circostanze che, nel corso del tempo, abbiano comportato alterazioni dello stato dei luoghi. Peraltro, a tali carenze istruttorie/probatorie difficilmente il Ministero potrebbe porre rimedio in corso di causa attraverso l'esperimento di una apposita CTU, dal momento che tale mezzo istruttorio, in mancanza di elementi di prova idonei a documentare la natura, l'entità e le conseguenze del danno ambientale, difficilmente potrebbe essere ammesso, in ragione del suo evidente carattere esplorativo³.

Seguono due figure illustrative (figura 2.6 e figura 2.7) dei casi di contenzioso civile in materia di risarcimento del danno ambientale promossi dal Ministero nel quinquennio 2017-2022.

³ Cfr. Cass. 6/12/2019 n. 31886 "*la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti*".

Fig 2.6 – Rappresentazione cartografica su base regionale dei giudizi civili





Fig 2.7 – Giudizi civili avviati per risarcimento del danno ambientale



2.3 Contenzioso amministrativo

In materia di danno ambientale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero ai sensi della Parte sesta del Dlgs 152/2006, per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti che abbiano subito un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto all'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo.

Ed infatti l'articolo 133 Dlgs 104/2010 – Codice del processo amministrativo – stabilisce che: *"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge (...) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale"*.

Si è riscontrato nella prassi ministeriale che i provvedimenti assunti ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006, sono impugnati dinanzi al Giudice amministrativo, generalmente, o per presunti vizi del procedimento amministrativo dal quale è scaturita l'adozione dell'atto gravato e, pertanto, per la violazione della L. 241/1990, o per presunta violazione delle norme di cui alla citata parte sesta del codice ambiente.

In tale ultimo caso la contestazione riguarda sovente la sussistenza o meno di profili di danno ambientale per i quali il Ministero ha assunto il provvedimento gravato, o la portata delle misure di prevenzione e/o ripristino impartite all'operatore.

Le contestazioni inerenti ai vizi del procedimento amministrativo sono rilevate con riferimento alla presunta violazione della L. 241/1990 data l'assenza di una disciplina specifica e regolatrice dell'iter per le valutazioni delle istanze ex art. 309 cod. amb. piuttosto che per l'adozione delle ordinanze ai sensi degli artt. 304 e 305 cod. amb., eccezione fatta per ciò che concerne l'iter per l'adozione delle ordinanze risarcitorie ai sensi degli artt. 313 e ss del Dlgs 152/2006.

Il contenzioso derivante da presunte violazioni della Legge 241/1990 generalmente ha ad oggetto: il silenzio inadempimento del Ministero, la violazione della garanzia del contraddittorio e/o la carenza di istruttoria e di motivazione, con la conseguente contestazione dell'eccesso di potere e delle relative figure sintomatiche.

Con riguardo al "silenzio inadempimento" nella materia del danno ambientale l'art. 309 Dlgs 152/2006 disciplina l'intervento statale a tutela dell'ambiente e prevede al 3 comma che: *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegare afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo"*. La norma citata si interseca con le disposizioni di cui alla Legge 241/1990, sopra richiamata, che all'art. 2 disciplina le modalità di conclusione del procedimento amministrativo ed al successivo art. 2-bis stabilisce le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.

Il combinato disposto delle norme sopra citate determina in capo al Ministero l'obbligo di valutazione delle istanze e segnalazioni inviate dai soggetti legittimati rispetto alla verifica della effettiva ricorrenza dei presupposti per l'azione statale, salva ogni discrezionalità sulle misure più opportune da intraprendere in relazione al caso concreto prospettato dall'Istante.

Il mancato riscontro della denuncia di danno ambientale nei termini predetti determina una ipotesi di silenzio inadempimento, avverso la quale è consentito il ricorso, come previsto anche dall'art. 310 del Dlgs 152/2006 (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato Sez. III, 1 luglio 2020, n. 4204).

Questo tipo di contenzioso amministrativo è poco ricorrente nella prassi ministeriale in quanto il Ministero è solito riscontrare tempestivamente le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni afferenti alle

problematiche di danno o minaccia di danno ambientale, fermo il tempo necessario per l'accertamento tecnico condotto dall'ISPRA in ambito SNPA.

Tale contegno ha infatti limitato molto il contenzioso inerente al presunto silenzio serbato dall'Amministrazione statale sulle istanze di parte.

Nella prassi, oltre ad avere particolare riguardo nel concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in attuazione del principio del giusto procedimento ed al fine di limitare ancora una volta il contenzioso amministrativo, il Ministero ripone molta attenzione alla garanzia del contraddittorio, assicurando la massima partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo attraverso i mezzi di previsti a tal fine dalla L. 241/1990, quali:

- la "Comunicazione di avvio del procedimento" di cui all'art. 7 della L. 241/1990, nel rispetto delle modalità e dei contenuti richiesti a tal fine dal successivo art. 8;
- la valutazione, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento e presentati dai soggetti destinatari degli effetti del provvedimento conclusivo o che possano, comunque, subire un pregiudizio dallo stesso anche se non sono i diretti interessati;
- la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Con specifico riferimento alle istanze 309, atteso che si tratta di procedimenti ad istanza di parte, viene meno in capo all'Amministrazione la necessità di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Tale comunicazione è effettuata dal Ministero all'operatore, ed eventualmente per conoscenza all'Istante ex art. 309 citato, qualora l'Amministrazione ritenga, anche alla luce di una valutazione tecnico scientifica dell'ISPRA in ambito SNPA, la possibile sussistenza dei profili di danno ambientale denunciati. In tal caso, infatti, l'Amministrazione statale comunica all'operatore l'avvio di un procedimento volto all'adozione delle ordinanze ai sensi degli artt. 304 e 305 del Dlgs 152/2006.

Nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 309 cod. amb. è invece prassi che il Ministero comunichi all'Istante gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della menzionata legge, al fine di consentire al privato di presentare osservazioni e documenti che depongano per la fondatezza della sua domanda.

Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni e documenti ai sensi della richiamata norma, il Ministero è tenuto a prenderle in considerazione ai fini del provvedimento conclusivo del procedimento motivando l'eventuale mancato accoglimento delle ragioni spese in tale sede dall'Istante ed indicando i motivi ostativi all'accoglimento della domanda che siano ulteriori rispetto a quelli espressi nella comunicazione ex art. 10 bis citata e che siano, quindi, conseguenza delle osservazioni della parte (Sul tema cfr. Cons. Stato, VI, 27 settembre 2018, n. 5557; III, 5 giugno 2018, n.3396; VI, 2 maggio 2018, n. 2615; I, 25 marzo 2015, n. 80).

Nel rispetto dell'articolo 3 della Legge del 7 agosto 1990, n 241, il Ministero riserva molta cura alla motivazione del provvedimento palesando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'adozione del provvedimento espresso, così garantendo sia la trasparenza del proprio agire, anche dando contezza della complessa istruttoria svolta con l'ISPRA in ambito SNPA, sia il diritto di difesa all'interessato (*ex multis*: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017; C.d.S., sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893; C.d.S., sez. III, 23 maggio 2011, n. 3106; C.d.S., sez. 1v, 31 marzo 2010, n. 1834; 22 ottobre 2004, n. 6959).

Giova, altresì, segnalare che il rimedio contemplato dall'art. 309 del testo unico dell'ambiente non può essere utilizzato, strumentalmente, per far valere ulteriori profili di illegittimità rispetto ad atti e/o provvedimenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali è apprestata l'ordinaria azione di annullamento da proporre nei termini decadenziali previsti dal codice del processo amministrativo (cfr. TAR Basilicata – Potenza, Sez. I, Sent. n. 716/2016).

Per quanto concerne le contestazioni mosse sovente in sede giudiziale sull'applicazione della Parte sesta, come anticipato, riguardano, generalmente, la sussistenza o meno di profili di danno ambientale per i

quali l'Amministrazione ha assunto il provvedimento gravato e/o il contenuto o le modalità di esecuzione delle misure impartite all'operatore.

A tal proposito si rappresenta che i provvedimenti adottati ai sensi della parte sesta (ad es. di rigetto di una richiesta ex art. 309 cod. amb., piuttosto che le ordinanze ai sensi degli artt. 304 e 305 cod. amb.) necessariamente hanno come presupposto una rigorosa verifica dei requisiti e delle condizioni dettate dalla stessa normativa per la loro adozione, e per tale fase istruttoria il Ministero richiede sempre il supporto tecnico scientifico dell'ISPRA, che conduce l'accertamento e segnala le eventuali attività necessarie a fronteggiare la problematica, anche avvalendosi del Sistema Nazionale di Protezione Ambiente (SNPA).

Inoltre, la valutazione dell'ISPRA è effettuata secondo la Linea Guida del SNPA "*Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale, ex parte sesta Dlgs 152/2006*" di cui alla Delibera SNPA n. 110/2021.

Sempre nell'ambito del danno ambientale, **con riferimento alla materia dell'accesso agli atti ed alle informazioni ambientali**, il contenzioso amministrativo potrebbe scaturire dall'impugnazione dei provvedimenti emanati dal Ministero a seguito della lavorazione delle istanze di accesso presentate ai sensi della L. 241/1990, ai sensi dell'art. 5 e ss. del Dlgs 33/2013 o del Dlgs n. 195 del 2005.

Nel caso di richiesta di accesso agli atti formulata ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, il contenzioso deriva dall'impugnazione di provvedimenti di rigetto, differimento e limitazione (art. 24 L.241/90) dell'accesso agli atti, sia dall'inutile decorso del termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso. L'Istante può chiedere il riesame del provvedimento di diniego al Difensore Civico competente per territorio (se presente nel territorio), oppure presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (di seguito anche TAR).

Anche dal procedimento amministrativo attivato da una richiesta di accesso civico generalizzato (o FOIA), disciplinato dall'art. 5 e ss. del Dlgs 33/2013 e che consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2), può scaturire contenzioso amministrativo. In questo caso il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, pertanto il contenzioso può scaturire da un silenzio-rigetto dell'Amministrazione o da un provvedimento esplicito di diniego totale o parziale o di differimento dell'accesso qualora il Ministero ritenga ricorrano i casi di esclusione e/o i limiti stabiliti all'art. 5 bis dello stesso Dlgs.

Nell'ambito dei procedimenti di danno ambientale ai sensi della Parte sesta del Dlgs 152/2006, il Ministero cura anche i procedimenti di accesso alle informazioni ambientali ex art. 3-sexies del Dlgs 195/2005, il quale, in attuazione della L. 241/90 e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, consente a chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, l'accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

In questo caso il legislatore ha ritenuto di tutelare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente a cui spesso è strettamente connesso anche quello alla tutela della salute della collettività; ecco perché l'accesso in questione ha una portata più ampia rispetto all'accesso generico.

Anche alla luce di ciò, l'eventuale rigetto dell'istanza, quale provvedimento suscettibile di essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo, avviene, ai sensi dell'art. 5 co. 1 e 3 Dlgs. n. 195/2005, solo in caso di richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici, tenendo presente che la norma medesima chiarisce che tali ipotesi di esclusione dal diritto di accesso devono comunque essere applicate dall'amministrazione in senso restrittivo, cioè, effettuando una valutazione ponderata tra interesse pubblico all'informazione ambientale e interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

La violazione e/o non corretta applicazione delle norme relative ai suesposti istituti è tutelata dall'art. 116 c.p.a. (codice del processo amministrativo Dlgs n. 104/2010) rubricato "*Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*" che, al primo comma, così dispone: "*Contro le determinazioni e contro il silenzio*

sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni".

Nella prassi l'azione Ministeriale si svolge nel rispetto dei termini indicati dalla normativa in materia di accesso riconoscendo particolare attenzione alla partecipazione nel procedimento amministrativo dei controinteressati, ove sussistenti.

I controinteressati sono definiti dall'art. 22 della L. 7.8.1990, n. 241, come "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

In questo caso il Ministero, una volta ricevuta l'istanza, dovrà valutare la sussistenza di un eventuale violazione dell'altrui diritto alla riservatezza che l'ostensione del documento richiesto dall'istante potrebbe causare. Ove ciò si verifici, il Ministero dovrà coinvolgere i controinteressati nel procedimento, informandoli dell'intervenuta istanza. Il controinteressato nel termine di dieci giorni potrà presentare una motivata opposizione ed esercitare tutti i diritti che la L. 241/90 riserva ai partecipanti al procedimento amministrativo. L'opposizione dell'interessato, di cui l'amministrazione deve necessariamente tenere conto, non è comunque vincolante per l'Amministrazione.

Come per il contenzioso civile e penale, anche con riguardo al contenzioso amministrativo la difesa giudiziale del Ministero è assicurata dall'Avvocatura Generale dello Stato e dalle sue articolazioni Distrettuali, in virtù di quanto previsto dal T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e con le modalità previste dal relativo regolamento approvato con r.d. n. 1612/1933.

Nell'ambito del processo amministrativo, generalmente, il Ministero subisce l'azione giudiziaria ed il ricorso proposto avverso suoi atti e provvedimenti o l'appello avverso la sentenza di primo grado favorevole al Ministero, sono notificati a quest'ultimo, nel rispetto dei termini stabiliti dal Dlgs n. 104/2010, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente e successivamente iscritti a ruolo.

Ricevuta la notifica del ricorso, l'Avvocatura lo trasmette al Ministero chiedendo un circostanziato rapporto sulla vicenda corredato della relativa documentazione, compresi i provvedimenti impugnati.

Il Ministero, pertanto, fornisce tempestivamente all'Avvocatura gli elementi di fatto e di diritto utili alla propria difesa in giudizio e la relativa documentazione, affinché quest'ultima possa provvedere, nei termini previsti dalla normativa in materia, al deposito di memorie difensive e documenti nel fascicolo giudiziale.

Nel corso del processo l'Avvocatura aggiorna il Ministero rispetto all'andamento del giudizio ed a tutte le vicende processuali, fino alla comunicazione della sentenza conclusiva del giudizio.

Seguono due grafici illustrativi (figura 2.8 e figura 2.9) dei casi di Ordinanze per la prevenzione o per la riparazione del danno ambientale emanate dal Ministero nel quinquennio 2017-2022.

Fig 2.8 – Rappresentazione cartografica su base regionale delle ordinanze di prevenzione e riparazione (periodo 2017-2022)





Fig 2.9 – Rappresentazione su base annuale delle ordinanze di prevenzione e riparazione (periodo 2017-2022)



2.4 Attività di amministrazione attiva e stragiudiziale

Nell'ambito della materia del danno ambientale, come definito dall'art. 300 del Dlgs 152/2006, il Ministero, tramite la Direzione USSRI - Divisione IX Danno Ambientale, svolge attività di amministrazione attiva e stragiudiziale ai sensi della Parte sesta dello stesso Decreto.

2.4.1 L'impulso all'azione ministeriale e lo svolgimento dell'istruttoria

L'attività del Ministero finalizzata alla prevenzione e/o riparazione del danno ambientale riceve impulso da:

- formali istanze di intervento statale ai sensi dell'art. 309 del Dlgs 152/2006 (cfr. focus di cui alle pagine che seguono);
- segnalazioni generiche, non circostanziate sotto il profilo normativo, provenienti da persone fisiche, giuridiche, associazioni, altri Enti, ecc., aventi ad oggetto eventi che potrebbero aver causato un danno ambientale e/o una minaccia di esso;
- comunicazioni ai sensi dell'art. 301 comma 3 del Dlgs 152/2006 concernenti la possibile sussistenza di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l'ambiente;
- comunicazioni ai sensi dell'art. 304 comma 2 del Dlgs 152/2006 sull'esistenza di una minaccia imminente di danno ambientale;
- comunicazioni ai sensi dell'art. 242 comma 1 del menzionato Decreto, del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

A fronte della conoscenza di una vicenda che potrebbe causare o aver causato un danno ambientale, l'attività del Ministero si risolve:

- nella valutazione della sussistenza della legittimazione attiva dell'istante alla proposizione della domanda, in considerazione dei requisiti richiesti a tal fine dalla normativa comunitaria e nazionale, così come interpretati dalla giurisprudenza;
- nell'accertamento della sussistenza o meno di una minaccia imminente di danno ambientale (come definita dall'art. 302 comma 7 cod. amb.) e/o di un danno ambientale (ai sensi del richiamato art. 300 cod. amb.);
- nella valutazione circa l'applicabilità della normativa di cui alla parte sesta del Dlgs n. 152/2006, alla fattispecie denunciata, sia con riferimento ai presupposti sanciti dal comma 1 dell'art. 298-bis del Dlgs 152/2006, il quale prevede che "1. *La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo*", sia con riguardo ai casi di esclusione dettati dall'art. 303 dello stesso Decreto;
- nella valutazione delle eventuali opportune misure di prevenzione e/o riparazione necessarie a fronteggiare la problematica ambientale e nell'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti ex artt. 304 e 305 cod. amb.

In concreto e nella prassi, a fronte di una formale istanza di intervento statale ex art. 309 cod. amb., ma anche di una semplice segnalazione e/o comunicazione di presunta sussistenza di un danno ambientale e/o minaccia imminente di esso, il Ministero, in prima analisi, valuta la ricorrenza dei requisiti previsti per la legittimazione alla presentazione dell'istanza da parte del presunto interessato.

Fermo che ai sensi della normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e Dlgs n. 82/2000) le istanze devono rispettare le forme richieste per identificare il soggetto richiedente ai fini della legittimazione, l'istante dovrebbe vantare un interesse sufficiente rispetto al danno ambientale e/o alla minaccia di danno ambientale segnalato al fine di dare impulso all'attività ministeriale e partecipare al successivo procedimento.

L'articolo 12 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale individua le categorie di soggetti legittimati in coloro "che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale" o altresì "che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia ambientale concernente il danno". Con riferimento agli elementi costitutivi dell'"interesse sufficiente" la normativa comunitaria lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. L'art. 309 del cod. amb., relativo alle richieste di intervento statale, non contiene una puntuale declinazione del richiamato interesse, per l'identificazione del quale nella prassi ministeriale si tiene conto, pertanto, della *ratio* della disposizione europea.

A tal proposito, si ricorda come l'art. 12 rappresenti la prima attuazione normativa espressa, in una Direttiva comunitaria, degli artt. 2 e 9 della Convenzione di Aarhus, come chiarito anche dalla Commissione Europea (cfr. § 2.4. della Comunicazione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale della Commissione 2017/C 275/01). Infatti, ai sensi dell'art. 2 n.5 della Convenzione il «pubblico interessato», è formato dalle persone fisiche o giuridiche, nonché dalle associazioni, che possono subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale, mentre ai sensi del successivo art. 9, i membri del «pubblico interessato» che vantino un interesse o che facciano valere la violazione di un diritto dovrebbero essere legittimati secondo la normativa nazionale a rivolgersi all'autorità giudiziaria. La Convenzione di Aarhus intende promuovere il ruolo dei cittadini nella tutela dell'ambiente favorendone l'accesso alle informazioni nonché la partecipazione procedimentale e l'accesso alla giustizia ambientale. Nella Convenzione di Aarhus, all'art. 9, par. 2, si specifica altresì che le nozioni andrebbero interpretate garantendo un ampio accesso alla giustizia in considerazione dell'obiettivo che si intende perseguire nell'ambito della Convenzione medesima.

Per tale ragione, nel dare attuazione alla disciplina di cui alla parte sesta del Dlgs. n. 152/2006, si intende favorire il ruolo attivo dei privati e delle persone giuridiche, quali Comitati e ONG, nel portare a conoscenza della pubblica amministrazione la casistica di potenziale danno ambientale o minaccia imminente caratterizzante i diversi livelli territoriali.

Con specifico riferimento ai requisiti previsti dall'art. 309 cod. amb. per le richieste di intervento statale, si rinvia all'approfondimento contenuto nel focus di cui alle pagine che seguono.

Successivamente all'accertamento positivo sulla legittimazione, esaminata la documentazione pervenuta, il Ministero valuta la sussistenza di elementi sufficienti a ricondurre quanto segnalato ad una fattispecie di danno ambientale e/o minaccia di esso.

Questo *screening* genera diversi scenari in quanto è possibile che i fatti esposti dall'Istante non siano riconducibili alle fattispecie di cui alla citata parte sesta del Dlgs 152/2006, perché afferenti a profili ambientali, seppur sempre di competenza statale, di diversa natura, ad esempio autorizzativa; pertanto, il Ministero valuta la trasmissione di quanto pervenuto ad una diversa area della propria struttura per i seguiti di competenza. Può altresì accadere che si individuino subito competenze di altri Enti territoriali così che quanto pervenuto viene trasmesso dal Ministero, per le valutazioni e determinazioni di competenza, alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte dai fatti denunciati.

Ancora, altro caso potrebbe essere rappresentato dall'insufficienza dei dati e della documentazione afferente al caso segnalato e trasmessa dall'istante/esponente al Ministero per la valutazione di sussistenza di profili di danno ambientale; pertanto l'Amministrazione statale provvede a richiedere allo stesso soggetto di compilare un format pubblicato sul sito del Ministero e delle Prefetture – *Lista di controllo ex art. 309 Dlgs n. 152/2006* - la cui completa e corretta compilazione, insieme all'integrazione documentale, dovrebbe assicurare la conoscenza dei dati utili alla valutazione. Quest'ultima è stata infatti creata al fine di disporre dei riferimenti anagrafici dell'istante, consentire l'individuazione del (presunto) danno o minaccia di danno ambientale, dei suoi effetti, dei suoi (presunti) responsabili, oltre che per imporre all'istante un'autovalutazione preliminare, circa l'effettiva presenza di un "danno ambientale" o di una "minaccia imminente di danno ambientale", ai sensi della Parte sesta del Dlgs 152/2006, che legittimi la richiesta ex art. 309 Dlgs 152/2006.

Qualora l'esposizione dei fatti e la documentazione trasmessa evidenzino la possibile sussistenza di un danno ambientale o di una minaccia imminente, sulla base delle nozioni contenute rispettivamente agli artt. 300 e 302, comma 1, n. 10, il Ministero domanda all'ISPRA una verifica tecnico scientifica, da condurre

anche in ambito del SNPA, richiedendo, altresì, di indicare le misure di prevenzione e/o ripristino eventualmente ritenute necessarie per fronteggiare la problematica. In caso contrario il Ministero comunica all'Istante l'archiviazione del procedimento per assenza di elementi di riconducibilità dell'evento ad una fattispecie di danno ambientale e/o minaccia di esso.

Per un approfondimento circa i metodi e criteri utilizzati dall'ISPRA per la valutazione della sussistenza del danno ambientale e/o minaccia di esso, e delle eventuali misure necessarie, consultare La Linea Guida del Sistema Nazionale di Protezione Ambiente "*Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale, ex parte sesta Dlgs 152/2006*" (LG 33/2021) di cui alla Delibera SNPA n. 110/2021.

Prendendo in esame la situazione in cui si è richiesto un approfondimento tecnico scientifico all'ISPRA, ricevuta la relazione del medesimo Istituto, il Ministero provvede a dare comunicazione del relativo esito all'istante/esponente. Pertanto:

- qualora l'accertamento dell'ISPRA sia stato negativo l'Amministrazione statale provvede a darne formale conoscenza a chi abbia segnalato/comunicato l'evento e, in caso di formale istanza di intervento statale ai sensi dell'art. 309 Dlgs 152/2006, procede alla comunicazione formale ex art. 10 bis della l. 241/1990, recante l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, corredata della relazione tecnico scientifica che ha valutato l'insussistenza di profili di danno ambientale. Trascorsi i 10 giorni previsti dalla richiamata norma per eventuali osservazioni dell'istante, e prese in considerazione le eventuali controdeduzioni e la ulteriore documentazione pervenuta, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento. Contestualmente, se la verifica tecnica, pur rilevando l'assenza di indizi/evidenze di danno ambientale, segnala la sussistenza di criticità ambientali di diverso profilo, il Ministero trasmette la relazione ai diversi suoi Uffici o agli Enti territoriali che abbiano competenze in merito per eventuali valutazioni e determinazioni conseguenti.

- nell'eventualità che la verifica dell'ISPRA abbia dato esito positivo rilevando indizi e/o evidenze di minaccia di danno ambientale e/o danno ambientale, il Ministero provvede alla comunicazione ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 rappresentando l'avvio di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un provvedimento di richiesta di accertamento della minaccia e/o del danno ambientale da parte dell'operatore o di adozione delle misure di prevenzione o riparazione dello stesso danno ai sensi degli artt. 304 e/o 305 del Dlgs 152/2006.

A tal proposito si consideri che ai sensi dell'art. 298 bis, terzo comma, "*Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto*". Pertanto, nell'eventualità che l'ISPRA valuti la necessità della riparazione del danno ambientale attraverso gli interventi di cui alla menzionata norma, il Ministero trasmette la relazione tecnico scientifica del citato Istituto agli Enti territoriali competenti in materia di bonifica, chiedendo loro di assumere le determinazioni conseguenti e/o di essere aggiornato sull'avanzamento e sugli esiti della procedura di bonifica già in corso, al fine di valutare eventuali ulteriori e residuali azioni di propria competenza ai sensi della parte sesta.

Il coinvolgimento degli Enti territoriali competenti **in materia di bonifica** i sensi della parte quarta Titolo V del Dlgs 152/2006, prima che il Ministero assuma, eventualmente, un provvedimento ai sensi della parte sesta, avviene anche nel caso in cui a quest'ultimo pervenga una comunicazione ai sensi dell'art. 242 comma 1, cod. amb. e concernente il verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito. Se si tratta di un evento di grave entità, il Ministero chiede agli stessi Enti di essere informato sull'esito del relativo procedimento e sull'eventuale residuale o emergente danno ambientale. La messa in sicurezza e la bonifica possono coincidere, in concreto, con le misure di prevenzione e/o riparazione del danno ambientale; pertanto, al fine di assicurare il coordinamento fra le normative e il conseguimento delle relative finalità, il Ministero monitora sovente le procedure di bonifica ex artt. 242 e ss. del Dlgs 152/2006 delle quali riceve comunicazione in considerazione dei possibili profili di minaccia di danno ambientale e/o danno ambientale al fine di valutare gli eventuali residuali adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006.

In ultimo, continuando l'esame della casistica dell'attività stragiudiziale svolta dal Ministero ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006, si consideri che, in applicazione dell'art. 304 del cod. amb., l'operatore interessato, **in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale** e prima di adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza necessarie a fronteggiare l'evento lesivo ex art. 304 comma 1 stesso Decreto, deve informare gli Enti territoriali competenti dell'accaduto, affinché possano attivarsi per quanto di competenza. Nel caso in cui l'operatore non provveda in tal senso è infatti prevista dall'ordinamento l'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione amministrativa pecuniaria ed il Ministero, a fronte dell'omissione comunicatagli dall'agente accertatore, è l'Autorità competente all'adozione della relativa ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento, per la quale si rinvia al par. 2.4.3.

Focus: Richiesta d'intervento statale ex art. 309 Dlgs. n. 152/2006.

L'articolo 309 cod. amb. disciplina la possibilità per i soggetti interessati dal danno ambientale o dalla minaccia imminente di danno ambientale, pubblici e privati, di presentare richieste di intervento statale corredate da osservazioni.

Nel sistema delineato dal legislatore, in cui la legittimazione ad agire è di esclusiva competenza ministeriale, a taluni soggetti viene riservata la possibilità di segnalare al Ministero, per il tramite delle Prefetture, la ricorrenza di un caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale. Per quanto la norma abbia previsto il deposito presso le Prefetture di denunce, osservazioni e documenti inerenti a casi di danno ambientale e/o minaccia di esso, la giurisprudenza ritiene ammissibili anche le istanze che pervengano direttamente al Ministero (cfr., *ex multis*, TAR Campania, Sez. I, 15 dicembre 2017, n. 5913).

La richiesta di intervento statale prevista dall'art. 309 cod. amb. non richiede di rispettare peculiari requisiti di forma.

L'art. 309, infatti, utilizza i termini «denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni» per indicare la necessità che la richiesta sia sufficientemente circostanziata affinché contenga gli elementi necessari a valutare la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa per le fattispecie di «danno ambientale» e «minaccia imminente di danno ambientale».

Al fine di permettere al richiedente di individuare più agevolmente gli elementi richiesti da comunicare all'Amministrazione ministeriale, nonché di uniformare le modalità di deposito presso le Prefetture, il 23 novembre 2020 la (allora) Direzione generale per il risanamento ambientale ha trasmesso a tutte le Prefetture d'Italia la modulistica per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle richieste di intervento statale (cd. *Lista di controllo ex art. 309 D.lgs. N. 152/2006* disponibile *online* sul sito del Ministero e sui siti delle Prefetture unitamente al documento "Puntuazione della lista di controllo ex art. 309 del Dlgs 152/2006").

Una volta ricevuta la richiesta di intervento statale e le osservazioni allegate, essa è valutata dal Ministero, che informa «senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo».

L'art. 309 cod. amb. dà attuazione dell'art. 12 della Direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

La disposizione comunitaria, dopo aver definito i presupposti che legittimano a chiedere l'intervento dell'autorità nazionale competente in conformità alle previsioni contenute nella Convenzione di Aarhus, prevede ai §§ 3 e 4, che l'autorità tenga conto delle «richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate che mostrino con verosimiglianza l'esistenza di un caso di danno ambientale». Ove ricorrano tali presupposti, l'autorità dello Stato membro è chiamata a far conoscere le proprie «opinioni» sulla richiesta pervenuta all'operatore interessato dalla fattispecie in esame e, inoltre a pronunciarsi con una decisione motivata «quanto prima» e, in ogni caso in conformità alle tempistiche fissate dalle disposizioni nazionali, di cui deve essere data comunicazione al richiedente.

Il raffronto tra la norma nazionale e quella comunitaria consente di definire in maniera perspicua l'esatto contenuto dell'obbligo dell'amministrazione.

La richiesta di intervento statale ex art. 309 cod. amb. determina, infatti, a carico del Ministero dell'Ambiente l'obbligo di «valuta [re] le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale» nel rispetto delle tempistiche generali sul procedimento amministrativo ex L. n. 241/1990. Tale obbligo non deve confondersi con l'assunzione doverosa e vincolata di azioni di precauzione, prevenzione o ripristino, rispetto alla quale sussiste la discrezionalità dell'Amministrazione sulle misure più opportune da intraprendere (si

veda *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020, n.6349, Tar Campania, sez. V, 22 ottobre 2021, n. 6650).

Infatti, il procedimento che segue alla richiesta di intervento statale potrebbe condurre all'adozione di un provvedimento che escluda la ricorrenza del danno ambientale o della minaccia imminente di danno ambientale, nel caso in cui l'istruttoria condotta dal Ministero, anche avvalendosi della competenza tecnica dell'ISPRA nell'ambito del sistema SNPA, dia esito negativo.

In ogni caso, il Ministero è gravato dall'obbligo di informare il richiedente sui provvedimenti assunti. Tale è l'interpretazione della disposizione in esame, in conformità al disposto dell'articolo 12, §4, Direttiva 2004/35/CE recante l'espresso riferimento alla «*decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione*» nonché all'art. 2 della L. n. 241/1990.

In caso di mancato riscontro della richiesta di intervento statale, si determina una ipotesi di silenzio inadempimento, avverso la quale è consentito il ricorso di cui all'art. 310 cod. amb., come disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., devoluti, insieme ai ricorsi per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati ai sensi della parte sesta, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In ordine alle richieste di intervento statale ex art. 309 cod. amb. deve essere valutata la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal legislatore nazionale in conformità alle disposizioni di stampo europeo.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la richiesta di intervento statale non può essere presentata da chiunque, ma la legge individua una serie di soggetti e, a chiusura della disposizione, un criterio utile ad individuarli, malleabile alle spinte evolutive della giurisprudenza in materia di legittimazione dei privati e delle associazioni ambientaliste.

Infatti, l'art. 309, comma 1, cod. amb. chiarisce che sono legittimati a presentare la richiesta di intervento statale le regioni, le province autonome e, più in generale, gli enti locali, quali soggetti pubblici che, rispetto ai confini del proprio territorio, sono dotati dei poteri di controllo e monitoraggio e, pertanto, possono segnalare al Ministero, in virtù delle competenze detenute, i casi di danno ambientale, anche solo potenziali, in conformità ai principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione.

Al contempo, anche i privati (persone fisiche o giuridiche) «*che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto*», stando alla lettera della disposizione contenuta al comma 1, possono presentare al Ministero le richieste di intervento statale.

Con riferimento, in particolare, alle associazioni, l'art. 309, comma 2 cod. amb., chiarisce che le organizzazioni riconosciute sulla base dell'art. 13 della L. n. 349/1986, sono certamente titolari dell'interesse legittimante alla sollecitazione dell'intervento ministeriale e alla conseguente partecipazione nel procedimento che così prende avvio e, pertanto, non sono chiamate a dimostrare in sede di istanza la ricorrenza di un interesse sulla base dei criteri forniti dal legislatore, così come interpretati dalla giurisprudenza. Vi è infatti un sistema cd. a doppio binario, nel quale alla legittimazione *ex lege* delle associazioni riconosciute discendente altresì dal (ancora) vigente art. 18, comma 5, L. n. 349/1986, si contrappone la legittimazione delle organizzazioni non riconosciute in presenza dei presupposti di elaborazione giurisprudenziale (quali rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità, in taluni casi collegamento con il territorio) che il giudice valuta in relazione a ciascuna domanda (sulla ricostruzione di tale giurisprudenza si v. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6).

Per tale ragione, ad esempio, è stato chiarito che non si può prescindere dalla verifica circa la ricorrenza della stabilità temporale dei comitati che agiscono in giudizio al fine di impugnare i

provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi per l'ambiente (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3921, da ultimo ribadito da *Id.*, 2 maggio 2023, n. 4445).

Al contempo, nel solco di tale giurisprudenza, è stato riconosciuto che è legittimo l'accesso alla giustizia ambientale delle associazioni straniere, riconosciute da un diverso ordinamento, qualora la decisione amministrativa possa avere effetti transfrontalieri (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 775).

Sotto il profilo oggettivo, come si è visto, è necessario che la richiesta permetta di valutare se ricorrano i presupposti previsti dall'art. 300 per il danno ambientale o dall'art. 302, comma 1, n. 7 per la «*minaccia imminente*» di danno.

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, nella prassi accade di frequente che le denunce presentate siano prive delle osservazioni atte a valutare la ricorrenza delle fattispecie e, pertanto, si domanda al richiedente di fornire gli elementi essenziali per valutare, anche attraverso la compilazione della Lista di controllo ex art. 309 Dlgs n. 152/2006, la ricorrenza delle fattispecie di "danno ambientale" e di una "minaccia imminente" di danno ambientale. Nei casi in cui gli elementi forniti non siano completi ma appaiano fondati e rappresentativi di una situazione di deterioramento repentino, il Ministero richiede agli enti locali e ad ISPRA una prima ricognizione della situazione ambientale in corso. L'ISPRA, in quanto ente tecnico di supporto per l'azione ministeriale, fornisce le proprie valutazioni che possono confluire all'interno di una relazione tecnica di disamina del caso potenzialmente rilevante ai sensi della parte sesta del Dlgs n. 152/2006.

Durante la fase istruttoria è garantita la partecipazione procedimentale degli istanti che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. n. 241/1990, prendono visione degli atti e presentano memorie e documenti e che, in presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trasmettono le proprie osservazioni nel termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione negativa ex art. 10-*bis* della L. n. 241/1990.

In ogni caso, gli elementi evidenziati tramite le osservazioni fornite dagli istanti, insieme alle valutazioni tecniche di ISPRA e alle note informative degli enti acquisite nell'ambito del procedimento, costituiscono i presupposti logici del provvedimento adottato dal Ministero a conclusione del procedimento *de quo*. Tale provvedimento può essere oggetto di impugnazione tramite ricorso da depositare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni ex art. 29 c.p.a. oppure tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ex art. 9 D.P.R. n. 1199/1971 (paragrafo 2.5).

BOX: Comunicazioni ai sensi dell'art. 304, Dlgs n. 152/2006.

Tra le attività istruite presso il MASE relativamente alla parte sesta del Dlgs 152/06, rientrano, come detto, anche le comunicazioni ai sensi del art. 304 del Dlgs medesimo, alle quali è tenuto l'operatore interessato nelle ipotesi in cui non si sia ancora verificato un danno ambientale, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, con contestuale adozione, entro ventiquattro ore e a proprie spese, delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.


Ai sensi del comma 2 del citato art. 304, la comunicazione deve essere inviata al Comune, Provincia, Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia territorialmente competente il quale, nelle 24 ore successive, dovrà informare il Ministero dell'ambiente.

Differenziando la tipologia di procedure che vengono attivate in occasione della Comunicazione in questione, la stessa può comportare l'attivazione degli:

- Adempimenti di cui all'Art. 242 della L.152/2006 "*Procedura operative ed amministrative*"
- Adempimenti di cui all'Art. 242 bis della L.152/2006 "*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*"
- Adempimenti di cui all'Art. 244 della L.152/2006 "*Individuazione contaminazione da parte di PPAA*"
- Adempimenti di cui all'Art. 245 della L.152/2006 "*Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*"
- Adempimenti di cui al D.M. n. 31/2015 "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*"
- Adempimenti di cui all'Art. 249 della L.152/2006 "*Aree contaminate di ridotte dimensioni di superficie non superiore a 1000 metri quadri*"
- Adempimenti di cui al D.M. n. 46/2019, "*Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino, ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- Adempimenti di cui al D.M. 22.10.2009 "*Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale*".


Dall'elaborazione dei dati relativi alle segnalazioni arrivate al MASE negli anni dal 2015 al 2022 (figura 2.10), possiamo osservare che la maggior concentrazione si è verificata nell'anno 2017 e di queste la maggior parte riguarda gli adempimenti di cui all'art. 249 del Dlgs 152/06 ovvero siti di ridotte dimensioni. È anche interessante osservare come nell'anno 2020 ci sia stata una forte riduzione delle segnalazioni dovuta alla pandemia Covid-19 che ha avuto come conseguenza l'arresto di molte attività. Si consideri, infine, come la mancata comunicazione, unita alla mancata realizzazione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza, espone l'operatore ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per giorno di ritardo, quale potrà essere comminata ai sensi della l. n. 689/1981 da parte dell'autorità preposta al controllo o comunque dal Ministero dell'Ambiente (art. 304, c. 2, Dlgs n. 152/2006); per una disamina si rinvia al par. 2.4.3.

Fig. 2.10 – Rappresentazione grafica delle segnalazioni ai sensi dell’art. 304 del Dlgs. 152/2006 suddivise per anni e tipologia di adempimento (periodo 2015-2022)



Nella figura 2.11 possiamo osservare la suddivisione delle segnalazioni per tipologia di sito e notiamo come la maggiore concentrazione si verifica nei PVC (Punti Vendita Carburanti) che sono quelli in cui si verificano spesso sversamenti di prodotto petrolifero sia nella matrice acque per via dei serbatoi interrati, sia nella matrice terreno a causa piccoli incidenti relativi agli erogatori di carburante

Fig. 2.11 – Segnalazioni ai sensi dell’art. 304 del Dlgs. 152/2006 suddivise per tipologia di sito (2017-2022)




Nella tabella 2.1 invece possiamo osservare la distribuzione a livello regionale delle segnalazioni suddivise per tipologia di sito; le distribuzioni regionali sono rappresentate anche nel grafico di figura 2.12. La regione Lombardia risulta quella con la maggior concentrazione di segnalazioni probabilmente dovuta sia alla vastità del territorio, sia alla presenza di una forte industrializzazione; infatti, come tipologia sito troviamo in prevalenza “area industriale” e “Punti Vendita Carburante”.

Tab. 2.1 – Distribuzione a livello regionale delle segnalazioni ai sensi dell’art. 304 del Dlgs. 152/2006 suddivise per tipologia di sito

Regione	Area agricola	Area cantiere	area commerciale	Area industriale	Area merci	Area militare	Area naturale/protetta	Area Portuale	area pubblica/area privata	Area residenziale	Area verde	Cava	Deposito oli minerali	DEPURATORE	Idrocarburi	Infrastruttura	Oleodotto	Produzione energia	PTO	PVC	Rifiuti	Risorse idriche	Sito nucleare	Totale complessivo
REGIONE ABRUZZO	4	1	17					1	2	2	1		2	1						4	11	1		47
REGIONE BASILICATA	1	1	6					2					2	3				1	1	2	7			26
REGIONE CALABRIA			3					1	1										1	7	2	1		16
REGIONE CAMPANIA			2					2	1	1										1	1			8
REGIONE EMILIA ROMAGNA	9	18	56		1	3		18	33	4			1		81	12		2	3	58	5	2	1	307
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	4	1	2	11		1	1	2	11	2			1	3	14			1	1	9	1	8		73
REGIONE LAZIO	9	2	5	40	3	4	6	2	36	18	11	1	2	1	31	22		3	24	148	43	17	1	429
REGIONE LIGURIA			1	1			1	3					1	1	2					2	2			14
REGIONE LOMBARDIA	18	4	15	96	1	2		28	46	9	1	2	1	56	60		1	23	115	8	4			490
REGIONE MARCHE	5	1	1	23				7	11	2			7	9					9	1	2			78
REGIONE MOLISE	1												1							1				3
REGIONE PIEMONTE	5	3	24		1	2	1	3	5	1			1	10	19		1		37	2	4	2		121
REGIONE PUGLIA	3		6		4		2	2					2	8			1	3	14	10	1			56
REGIONE SARDEGNA			1	6	2			10	4				1	5				2	13	8	2			54
REGIONE TOSCANA	6	2	20					9	9	7			2	2	8			9	19	1	5			99
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE	10	9	17		2		17	31	1	1			3	26				11	10	5				143
REGIONE UMBRIA	2		4				6	1					1	7				4		3				28
REGIONE VENETO	5	1	5	24		1		12	5	3			5	17				7	13	6				104
REGIONE SICILIA	8	1	11		2	1	1	2	2	4			4	9	7		1	30	27	14	1			125
Totale complessivo	90	10	64	367	4	17	15	6	158	185	47	4	9	11	132	289	12	11	112	483	132	59	4	2221

Fig. 2.12 – Rappresentazione grafica delle segnalazioni ai sensi dell'art. 304 del Dlgs. 152/2006 (percentuale regionale sul totale nazionale)



2.4.2 L'adozione delle misure per la prevenzione ed il ripristino ambientale

Come illustrato al par. § 1.1, tra gli strumenti previsti per il contrasto ai danni o alle minacce di danno che riguardano l'ambiente, vi sono anche quelli di carattere amministrativo, di cui al titolo II e III della parte sesta del Dlgs n. 152/2006. Negli ultimi anni, si è inteso valorizzare ulteriormente le misure di prevenzione e di ripristino di cui agli artt. 304 e 305 cod. amb., data la loro idoneità a prevenire il deterioramento delle matrici ambientali e, in concreto, si è assistito ad un incremento dei provvedimenti ministeriali assunti ai sensi delle richiamate disposizioni. Di più difficile applicazione si è rivelato, invece, l'art. 313 cod. amb., essendo allo stato ancora prediletta, nella prassi ministeriale, la via dell'azione risarcitoria in sede giudiziale.

La normativa afferente alla prevenzione e ripristino ambientale, a differenza di quanto accade per l'ordinanza ministeriale ex art. 313 cod. amb, non disciplina in modo specifico il procedimento per l'adozione delle misure di prevenzione e di ripristino che soggiace, comunque, per quanto non espressamente previsto dal cod. amb., alle norme procedurali di cui alla L. 241/1990.

Gli artt. 304 e 305 cod. amb. trovano applicazione in momenti diversi, ma presentano un contenuto speculare. Infatti, l'art. 304 cod. amb. disciplina il caso in cui esiste una minaccia imminente che un danno ambientale si verifichi, mentre l'art. 305 cod. amb. riguarda il caso in cui il danno si è ormai verificato. Per il resto, le disposizioni prevedono che in presenza di una minaccia di danno o di un danno ambientale, l'operatore è gravato da una serie di obblighi (di comunicazione ed adozione delle misure). Il comma 3 dell'art. 304 e, analogamente, il comma 4 dell'art. 305 enucleano i poteri attribuiti al Ministero. In particolare, l'Amministrazione può chiedere informazioni all'operatore in qualsiasi momento, nonché ordinare l'adozione delle misure di prevenzione e ripristino e adottare direttamente tali misure con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

L'adozione delle misure da parte del Ministero, facoltà prevista in capo allo stesso dall'art. 304 comma 3 lett. c) e comma 4, nonché dall'art. 305 comma 2 lett. d) ed al comma 3, costituisce impresa ardua, alla

quale, nella prassi, è difficile che il Ministero ricorra, soprattutto per la mancanza di fondi statali da impiegare o anticipare a tal fine e che impediscono alla stessa Amministrazione anche solo di progettare i relativi interventi.

La prassi ministeriale ha invece offerto diversi esempi di **ordinanze adottate ai sensi degli artt. 304 e 305 cod. amb.**, per i casi in cui, a seguito di comunicazioni provenienti dall'operatore o di segnalazioni/istanze di terzi, pervenute anche tramite le Prefetture, il Ministero, previa valutazione tecnico scientifica dell'ISPRA nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente (SNPA), sia rispetto alla sussistenza di profili di danno ambientale che alla necessità di adottare delle specifiche misure di prevenzione e/o riparazione, ha chiesto all'operatore di:

- fornire informazioni su una minaccia anche solo sospetta di danno ambientale, su un danno ambientale verificatosi e sulle misure immediatamente adottate per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire qualsiasi fattore di danno (artt. 304 comma 3 lett. a) e 305 comma 2 lett. a);
- di adottare le specifiche misure di prevenzione precisando le metodologie da seguire, per i casi di minaccia imminente di danno, nonché le misure di messa in sicurezza e ripristino nei casi in cui un danno ambientale si era realizzato e dovevano esserne eliminati i possibili ulteriori effetti nocivi (artt. 304 comma 3 lett. b e 305 comma 2 lett. a). In ogni caso, il provvedimento ministeriale, adottato nel rispetto delle garanzie procedurali dettate dalla l. 241/1990, impartisce all'operatore specifiche e dettagliate istruzioni per il suo corretto ed esaustivo adempimento, essendo sempre anche corredato della relazione tecnico scientifica dell'ISPRA che prevede, generalmente, in maniera esaustiva, sia le modalità per fornire le richieste informazioni (artt. 304 comma 3 lett. a e 305 comma 2 lett. a), sia, ove possibile, le specifiche misure che l'operatore deve adottare per prevenire o riparare il danno ambientale (artt. 304 comma 3 lett. b e 305 comma 2 lett. a).

La fase dell'adempimento al provvedimento del Ministro da parte dell'operatore è necessariamente sottoposta al contraddittorio di quest'ultimo con il Ministero, coadiuvato dall'ISPRA in ambito SNPA. La coerenza dell'attività proposta dall'operatore con quanto prescrittogli dal provvedimento del Ministro è infatti vagliato dal Ministero, con il supporto dell'ISPRA in ambito SNPA. Spesso, all'esito di questa valutazione, l'Amministrazione subordina il corretto e puntuale adempimento dell'ordinanza alla realizzazione di modifiche ed integrazioni della proposta dell'operatore, indicandogli tempi e modalità di esecuzione di quanto richiestogli. Nel caso di ripristino ambientale, inoltre, l'art. 306 comma 5 cod. amb. prevede che il Ministero, prima di adottare l'ordinanza con la quale approva le relative misure come proposte dall'operatore e ne ordina l'esecuzione, o nella stessa sede in caso di urgenza, inviti *"i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino"* a presentare le loro osservazioni sulle misure di ripristino in discussione, nel termine di dieci giorni, affinché ne possa tenere conto in sede di ordinanza.

Nella prassi, data l'amplia platea di soggetti considerati "interessati", ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, alla partecipazione dei procedimenti amministrativi di ripristino del danno ambientale, il predetto invito, formalizzato con Decreto del Ministro, è reso noto anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Nell'ambito dei procedimenti ai sensi degli artt. 304 comma 3 lett. b) e 305 comma 2 lett. a), al raggiungimento di una proposta di misure di prevenzione e/o ripristino condivisa in contraddittorio tra le parti, il Ministro approva le misure di prevenzione e/o di riparazione dell'operatore e ne ordina l'esecuzione. Il Ministero monitora l'ottemperanza al provvedimento da parte dell'operatore ed ultimate le misure valuta, con l'ISPRA, l'esaustività degli interventi eseguiti.

Nel caso siano stati assunti dal Ministro provvedimenti ai sensi degli artt. 304 comma 3 lett. a) e 305 comma 2 lett. a), all'esito dell'accertamento svolto dall'operatore in contraddittorio con il Ministero e l'ISPRA, sulla sussistenza o meno di profili di danno ambientale, l'Amministrazione valuta l'adozione dei provvedimenti consequenziali di prevenzione e/o ripristino del danno ambientale.

I provvedimenti assunti dal Ministro ai sensi dei richiamati artt. 304 e 305 possono essere oggetto di impugnazione con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni ex art. 29 c.p.a. oppure tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ex art. 9 D.P.R. n. 1199/1971 (paragrafo 2.5).

Di seguito alcune ordinanze ai sensi degli artt. 304 e 305 del Dlgs 152/2006:

- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 305, c. 2, lett. c), Dlgs n. 152/2006, di prendere le misure di riparazione della falda contaminata consistenti nella "*...progettazione/esecuzione di interventi di disinquinamento di un volume di 42.000.000 m³ di acque sotterranee contaminate...*" nonché "*...la progettazione/esecuzione di interventi di tutela dei corpi idrici sotterranei e di ottimizzazione dei relativi servizi ecosistemici...*".
- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, con il quale sono state approvate, con prescrizioni, le misure di prevenzione e di riparazione del danno ambientale cagionato a seguito delle operazioni di svaso di una diga condotte in data 28 luglio 2020.
- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, con il quale è stato approvato, con prescrizioni il progetto di riparazione del danno ambientale cagionato dall'attività di coltivazione di cava.
- Decreto ai sensi dell'art. 305, c. 2, lett. a), Dlgs n. 152/2006, con il quale è stato chiesto al gestore del servizio idrico integrato di fornire al Ministero le informazioni come ritenute necessarie e nelle modalità indicate Report ISPRA/SNPA, utili ad accertare l'effettiva insorgenza ed entità di un danno ambientale, attraverso la predisposizione di un piano di monitoraggio, data la sussistenza di un verosimile danno ambientale per deterioramento della qualità delle acque del fiume e del suo ecosistema fluviale derivante dallo scarico del depuratore.
- Decreto ai sensi dell'art. 304 c. 3, lett. a), del Dlgs n. 152/2006., con il quale, in riferimento ad un Deposito di Ceneri di Pirite che continua ad avere un impatto significativo sull'ambiente circostante, in particolare sulle matrici ambientali acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sedimento, è stato chiesto all'operatore di fornire al Ministero le informazioni come ritenute necessarie e nelle modalità indicate nel Report ISPRA/SNPA, utili ad accertare l'effettiva insorgenza ed entità di una minaccia imminente di danno ambientale, attraverso la predisposizione di un Piano di accertamento delle evidenze di minaccia di danno ambientale (PAEM).
- Decreto ai sensi dell'art. 304, comma 3 lett. b) del Dlgs n. 152/2006, con il quale è stato chiesto all'Ente titolare di una discarica dismessa, dato l'accertamento delle criticità ambientali derivanti dalla stessa, di adottare le misure di prevenzione della minaccia di danno ambientale come indicate nella relazione tecnica ISPRA/SNPA.

2.4.3 Le sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi

In materia di danno ambientale il Ministero si occupa altresì degli illeciti amministrativi e della conseguente applicazione delle sanzioni di natura amministrativa previste dalla parte sesta del cod. amb. per l'inosservanza a determinati obblighi di legge.

In particolare, nella prassi ministeriale si è riscontrata la ricorrente violazione dell'art. 304, comma 2 cod. amb. che prevede l'obbligo per l'operatore di comunicare al Comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto, l'esistenza di una "minaccia imminente" in relazione al verificarsi di un danno ambientale. All'omissione o alla ritardata comunicazione la richiamata norma applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 (per ogni giorno di ritardo).

Il Ministero è l'Autorità competente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'adozione di un'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento.

La l. 689/1981 disciplina in modo analitico il procedimento amministrativo di specie, anche con particolare riguardo alle modalità di partecipazione degli interessati allo stesso, garantendo ampiamente il contraddittorio e costituendo, pertanto, normativa speciale rispetto alle disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo dettate dalla l. 241/1990.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio in questione è attivato dal Ministero a seguito della ricezione, da parte dell'agente accertatore, sovente il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri territorialmente competente (N.O.E.), del rapporto ai sensi dell'art. 17 della l. 689/1981 concernente l'avvenuto

accertamento e contestazione, nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (di seguito anche "interessati"), della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza dell'art. 304 comma 2 Dlgs 152/2006, in quanto ritardata la comunicazione alle Autorità e/o enti/organismi preposti di una minaccia di danno ambientale dovuta ad un determinato evento.

Al fine di valutare l'adozione di un'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981, il Ministero è solito chiedere all'organo accertatore di essere informato sull'eventuale avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 l. 689/1981 da parte degli interessati e, comunque, di fornire maggiori informazioni sulla vicenda e sulla contestazione di specie, con trasmissione della relativa documentazione. Pervenuto quanto richiesto dall'agente accertatore, al fine di valutare la fondatezza dell'accertamento, il Ministero trasmette tutto all'ISPRA, quale ente di supporto tecnico-scientifico del Ministero, chiedendogli una valutazione sia sulla sussistenza di una minaccia di danno ambientale tale da rendere necessaria l'omessa o ritardata comunicazione ex art. 304 comma 2 cod. amb. sia sulle eventuali misure di prevenzione adottate da quest'ultimo. Ciò affinché il Ministero possa determinarsi sull'archiviazione o sull'ingiunzione al pagamento, sia sulla misura dell'eventuale sanzione da applicare.

La legge accorda al trasgressore ampie facoltà difensive essendo previsto dall'art. 18 della l. 689/1981 che entro trenta giorni dalla notifica della contestazione dell'illecito da parte del N.O.E. questi possa trasmettere al Ministero i propri scritti difensivi con la relativa documentazione chiedendo, altresì, di essere sentito. Il termine di trenta giorni summenzionato è previsto dalla legge a pena di decadenza, tuttavia, per il principio di buona amministrazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione esaminare eventuali memorie o documentazione tardive e, nella prassi, il Ministero, anche in un'ottica di efficienza, per evitare un possibile ed inutile contenzioso, tiene conto anche di elementi che, seppur resi noti in ritardo, depongono per l'infondatezza dell'accertamento o per una riduzione della misura della sanzione amministrativa. Il Ministero ha cura di trasmettere quanto eventualmente ricevuto dagli interessati al N.O.E per le proprie osservazioni ed all'ISPRA (in ambito SNPA" ai fini della richiesta valutazione, e di convocare l'interessato che abbia chiesto l'audizione.

L'esito dell'audizione e l'eventuale ulteriore documentazione acquisita dal Ministero sono sempre oggetto di condivisione con l'ISPRA in ambito SNPA affinché quest'ultimo possa garantire una valutazione aggiornata ed esaustiva della vicenda ambientale.

Ricevuta la relazione ISPRA/SNPA, esaminati i documenti prodotti dagli interessati, considerati gli argomenti esposti negli scritti difensivi ed eventualmente in sede di audizione, il Ministro adotta e notifica agli interessati un'ordinanza motivata di archiviazione o di ingiunzione al pagamento della somma determinata con lo stesso provvedimento, entro il termine di cinque anni dalla commissione della violazione, quale termine di prescrizione dell'azione di riscossione della sanzione pecuniaria, per il computo del quale si osservano le regole stabilite dall'art. 2963 del codice civile.

Ai fini della determinazione della misura della sanzione da irrogare il Ministero tiene necessariamente conto, come previsto dall'art. 11 della l. 689/1981, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 della l. 689/1981, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è possibile proporre opposizione davanti al giudice ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato ai sensi dell'art. 22 bis, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Di seguito alcune ordinanze del Ministero ai sensi della l. 689/1981:

- ordinanza ingiunzione con la quale è stata determinata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 304, comma 2, ed ordinato il relativo pagamento nei confronti di una società chimica che produceva intermedi contenenti fluoro e del suo procuratore speciale in materia ambientale, in conseguenza della omessa comunicazione agli organi preposti di un evento lesivo che costituiva un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;

- ordinanza ingiunzione con la quale è stata determinata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 304, comma 2, ed ordinato il relativo pagamento nei confronti di una società chimica che produceva intermedi contenenti fluoro e del suo procuratore speciale in materia ambientale, in conseguenza della

omessa comunicazione agli organi preposti di referti analitici sulla presenza nelle acque di falda di un determinato composto chimico;

- ordinanza ingiunzione con la quale è stata determinata la sanzione amministrativa pecuniaria ed ingiunto il relativo pagamento nei confronti di una grande società chimica per aver omesso/ritardato la comunicazione ai sensi dell'art. 304, comma 2, Dlgs 152/2006 dello sversamento accidentale di composto chimico quale evento lesivo costituente pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

2.5 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

2.5.1 La disciplina e l'ambito di applicazione

In genere la divisione del Ministero deputata ad occuparsi delle problematiche di danno ambientale annovera anche la trattazione di una casistica significativa di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8-15 del D.P.R. n. 1199/1971, "*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*". Trattasi, peraltro, di attività in genere riconducibile a questioni attinenti a problemi di bonifica o di mancata bonifica di siti contaminati e, pertanto, solo indirettamente e potenzialmente rilevanti in materia di danno ambientale.

Per completezza si dà, comunque, brevemente conto dell'attività ministeriale all'uopo condotta.

Come è noto, il ricorso al Presidente della Repubblica è qualificabile come un ricorso straordinario (che ha ad oggetto un atto amministrativo definitivo), generale e di legittimità (ammesso esclusivamente per censurare la legittimità e non anche il merito), impugnatorio o non impugnatorio, a seconda che l'oggetto del ricorso sia l'atto oppure il rapporto *inter partes*.

L'ambito di applicazione del ricorso straordinario è dunque, il medesimo della giurisdizione del giudice amministrativo ordinario e pertanto, alla cognizione del Presidente della Repubblica si possono sottoporre "*le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni*" (art. 7, comma 1, c.p.a.).

Tutte le Pubbliche Amministrazioni, statali, regionali, enti locali, amministrazioni indipendenti, sono evocabili dinanzi al Presidente della Repubblica, anche i "*soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo*" (art. 7, comma 2, c.p.a.).

2.5.2 L'alternatività

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è, tuttavia, un rimedio non solo facoltativo, ma anche alternativo rispetto a quello giurisdizionale.

Tale alternatività è normata dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, secondo cui "Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato".

Si tratta di una alternatività bidirezionale. Pertanto, qualora l'interessato proponga, dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, il ricorso al Presidente della Repubblica avente il medesimo oggetto di quello giurisdizionale, il ricorso al Presidente della Repubblica sarà inammissibile ed allo stesso modo, qualora l'interessato proponga prima il ricorso al Presidente della Repubblica e, successivamente, quello giurisdizionale, il secondo sarà inammissibile.

La regola si applica, dunque, nei casi in cui con entrambi i suddetti gravami vengano impugnati gli stessi atti o comunque decisioni di identico contenuto, mentre essa non opera quando il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale sia diverso da quello oggetto del precedente ricorso straordinario, sia stato adottato da organi diversi sulla base di criteri non identici a quelli seguiti nell'adozione dell'altro ed all'esito di un procedimento al quale hanno partecipato altri soggetti.

La *ratio* della regola dell'alternatività è quella di evitare che sul medesimo atto amministrativo interven-
gano due pronunce giustiziali diverse (divieto del "*ne bis in idem*" e principio "*electa una via non datur
recursus ad alteram*") e che il Consiglio di Stato debba pronunciarsi doppiamente sullo stesso atto, me-
diante il parere vincolante emesso in sede di ricorso straordinario e come giudice di appello in sede di
ricorso giurisdizionale.

L'inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro lo stesso atto impugnato in via
straordinaria, si applica sia nei confronti del ricorrente, sia nei confronti dei controinteressati ai quali il
ricorso straordinario sia stato regolarmente notificato e che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere
la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale mediante atto di opposizione, di cui si tratterà nel
seguito (art. 10, comma primo, del D.P.R. n. 1199/1971).

La più diffusa giurisprudenza del Consiglio di Stato, tuttavia, si è orientata verso un concetto più ampio
di alternatività, ritenendo violato il principio dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordi-
nario anche, quando:

l'atto presupposto, già impugnato in una sede, venga gravato anche nell'altra per dimostrare l'illegittimità
derivata dell'atto applicativo;

nelle due sedi siano impugnati separatamente, in una l'atto presupposto e nell'altra l'atto consequenziale
e avverso l'atto consequenziale si facciano valere soltanto vizi di illegittimità derivata dall'atto presupp-
osto, già dedotti nel precedente ricorso;

dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto, venga impugnato in sede straordinaria
l'atto conseguente;

ci sia riproposizione in sede giurisdizionale della medesima domanda oggetto di ricorso straordinario⁴.

Si precisa che allo scopo di determinare la priorità della presentazione di una impugnativa rispetto all'al-
tra, quanto al ricorso giurisdizionale, va considerata la data del suo deposito presso la segreteria del
Tribunale Amministrativo Regionale e non quella della sua notifica. Pertanto, il ricorso giurisdizionale
notificato ma non ancora depositato, non impedisce la proponibilità del ricorso straordinario.

La verifica preventiva circa il rispetto del principio di alternatività e la conseguente dichiarazione di im-
procedibilità del ricorso straordinario, viene operata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ener-
getica, individuato quale organo competente all'istruttoria, attraverso la valutazione di elementi che in tal
senso possano desumersi dal contenuto del ricorso e l'esame delle eventuali informazioni che possano
pervenire dai soggetti controinteressati, contenute nelle deduzioni che essi possono e sono invitati dal
Ministero stesso a presentare.

2.5.3 La natura giuridica

Al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica veniva attribuita *ab origine* la natura giuridica di
normale ricorso amministrativo. Tuttavia, a seguito del ruolo attribuito nell'ambito del procedimento al
Consiglio di Stato, a cui dal 2009 (L. 69/2009) è stata data la facoltà di sollevare la questione di legittimità
costituzionale ed al cui parere è stato riconosciuto valore vincolante ed in conseguenza delle novità legate
alla adozione nel 2010 del Codice del Processo Amministrativo (Dlgs. 104/2010), si è diffusa la tesi ormai
consolidata per cui il ricorso straordinario, pur avendo forma amministrativa, abbia una sostanza giurisdiz-
zionale.

2.5.4 La predisposizione del ricorso e l'integrazione del contraddittorio

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971, il procedimento ha inizio con la proposizione di un
ricorso, ovvero di un atto che deve contenere esclusivamente la *editio actionis* (individuazione di *personae*,
petitum e *causa petendi*) e non anche la *vocatio in ius*, la cui forma-contenuto, è quella prevista dall'art.

⁴ Cons. Stato, sez. III, 28 ottobre 2003, n. 1681/03; Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2007, n. 945/05; Cons. Stato, sez. III, 5
dicembre 2006, n. 4301/2006; Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4324.

125 c.p.c. Esso deve, pertanto, indicare l'autorità adita (Capo dello Stato), le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, ovvero, se facoltativamente nominato, dal difensore.

Ai sensi dello stesso art. 9, comma 2, il ricorso deve essere presentato entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza e nel medesimo termine, esso deve essere notificato ("*nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali*"), a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati (la cui nozione è quella propria del processo innanzi al giudice amministrativo), i quali, ai sensi del successivo comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, potranno presentare deduzioni e memorie, ovvero, potranno proporre ricorso incidentale.

Nello stesso termine, il ricorso deve essere poi presentato, con la prova dell'eseguita notificazione, all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Perché il ricorso possa essere considerato validamente proposto, non è sufficiente dunque, la sua sola notifica ai controinteressati, ma è necessario il suo deposito, unitamente ai documenti posti a suo fondamento.

Una volta ricevuto il ricorso, l'organo destinatario lo trasmetterà al Ministero competente (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 1199/1971).

Nel caso in cui il Ministero competente, rilevi che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati, ordina l'integrazione del contraddittorio, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione (art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 1199/1971).

La Pubblica Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, se non è amministrazione statale, è equiparata ai controinteressati al fine dell'esercizio della facoltà di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale (art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971). Pur tuttavia, essa non è considerata tale ai fini della necessaria notifica e pertanto, il ricorso sarà da considerarsi ammissibile anche in caso di omessa notifica nei suoi confronti.

Sebbene la normativa non ne faccia un espresso riferimento, è ammesso l'intervento ad *adiuvandum* e ad *opponendum*, così come la proposizione di motivi aggiunti.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ricevuto il ricorso da parte del ricorrente o dell'organo che ha emanato l'atto al quale il ricorso è stato notificato, esamina e valuta la materia oggetto del suo contenuto, al fine di verificare la sussistenza di uno specifico collegamento con le proprie competenze e, dunque, la propria idoneità alla relativa prescritta attività istruttoria. In caso negativo, trasmetterà il ricorso ed i suoi allegati al Ministero ritenuto competente ed in mancanza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dovrà curare la relativa istruttoria in caso di assenza di competenza di uno specifico Ministero (art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 1199/1971).

Inoltre, ai fini della sua ricevibilità/ammissibilità/procedibilità (decisioni in rito), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica verifica preliminarmente se:

- il ricorso sia stato presentato nel prescritto termine di 120 giorni dalla notifica, comunicazione o avvenuta piena conoscenza del provvedimento impugnato;
- il ricorso sia stato notificato, nel medesimo termine e nei modi e forme previste dalla legge per i ricorsi giurisdizionali, ad almeno uno dei controinteressati;
- il ricorso, unitamente ai documenti a suo fondamento, sia stato adeguatamente depositato nel medesimo termine, mediante presentazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato (se il deposito non è avvenuto con presentazione diretta al Ministero);
- il ricorso sia stato presentato da un soggetto titolare di legittimazione attiva e di legittimo interesse;

-
- il ricorso sia conforme nel suo contenuto-forma alle prescrizioni di cui all'art. 125 c.p.c. e se esso sia stato sottoscritto dal ricorrente ovvero dal difensore da esso nominato;
 - il ricorrente abbia provveduto al prescritto pagamento del contributo unificato;
 - dal contenuto del ricorso non sia già desumibile la violazione del principio di alternatività di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza dei predetti presupposti di ricevibilità/ammissibilità/procedibilità, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica verifica che il ricorso sia stato notificato a tutti i controinteressati e qualora rilevi la necessità di individuare altri controinteressati non indicati nel ricorso stesso, provvede ad ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio, determinando ed indicando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità ed i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Una volta ricevuta prova da parte del ricorrente della avvenuta notifica e della corretta integrazione del contraddittorio, il Ministero, nel trasmettere il ricorso ed i documenti posti a suo fondamento a tutti i controinteressati e nell'informarli del suo ruolo di organo istruttore, li invita, ai sensi dell'art. 9, comma. 4, del D.P.R. n. 1199/1971, a trasmettere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, tutte le deduzioni e documenti ritenuti utili per l'istruttoria, nonché l'eventuale ricorso incidentale o notizia dell'eventuale trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2.5.5 La trasposizione giurisdizionale del ricorso

Come già accennato in precedenza, l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971 attribuisce ai controinteressati la facoltà di richiedere, con atto di opposizione che dovrà essere notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, la trasposizione giurisdizionale del ricorso straordinario, nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso stesso.

La medesima facoltà è stata riconosciuta non solo ai controinteressati, ma anche all'Ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario. Ciò a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo ed ultimo comma, del D.P.R. n. 1199/1971, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148, di cui si è detto innanzi.

Ai sensi del medesimo articolo, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, a pena di inammissibilità, dovrà depositare nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso, nel medesimo termine, mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati.

Una volta trasposto, il giudizio proseguirà in sede giurisdizionale e poiché la trasposizione si sostanzia in una riassunzione dell'originario ricorso straordinario, l'atto depositato presso il giudice amministrativo non potrà contenere motivi diversi rispetto al ricorso stesso.

Il giudizio che consegue alla trasposizione del ricorso straordinario, a seguito dell'opposizione di parte, sarà disciplinato dall'art. 48, comma 1, del c.p.a.

In caso di inammissibilità dell'atto di opposizione (ad esempio, per tardività o per difetto di elementi essenziali o di notifica o di giurisdizione del giudice amministrativo), il Tribunale Amministrativo Regionale disporrà la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria (art. 48, comma 3, del c.p.a.).

Invece, in caso di inammissibilità per materia del ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale, l'Organo giudicante disporrà la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

Nelle ipotesi in cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica abbia conoscenza della avvenuta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, provvederà *in primis* a redigere una sintetica relazione istruttoria con cui riferirà in tal senso al Consiglio di Stato, ai fini della emissione del relativo parere di improcedibilità.

Inoltre, nei casi in cui con il ricorso straordinario sia stata contestata direttamente o indirettamente anche la legittimità di atti o condotte ministeriali, il Ministero provvederà a trasmettere all'Avvocatura dello Stato competente tutti gli atti in suo possesso ed una relazione giuridica, ai fini della eventuale costituzione nel conseguente giudizio amministrativo.

2.5.6 L'istruttoria

L'art. 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 1199/1971 dispone che "Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma" - sessanta giorni dalla notificazione del ricorso - , "il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere" e che: "Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato".

Il successivo art. 13, comma 1, prevede poi che il Consiglio di Stato "se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti".

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti termini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso la direttiva del 27 luglio 1993 "Rispetto dei termini per l'istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica", con cui ha inteso risolvere le problematiche conseguenti a ritardi nell'istruzione dei ricorsi straordinari.

L'istruttoria prevista per i ricorsi straordinari prevede la possibilità di acquisizione di tre mezzi di prova, quali i documenti, i chiarimenti, le verificazioni. Non è previsto il contraddittorio orale con le parti e sono esclusi, quali mezzi di prova, la consulenza tecnica d'ufficio e la prova testimoniale.

Nello specifico, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, esaminato il ricorso straordinario ed i documenti in esso richiamati, nonché le deduzioni pervenute da parte dei controinteressati, redige una apposita relazione istruttoria nella quale esamina ogni motivo di impugnazione, valutandone la fondatezza in fatto ed in diritto e conclude per la fondatezza ed accoglimento o l'infondatezza ed il rigetto del ricorso stesso.

Il Ministero, inoltre, opera preliminarmente una valutazione in merito alla presenza di presupposti perché il ricorso debba considerarsi irricevibile, inammissibile e/o improcedibile e riferisce in tal senso al Consiglio di Stato mediante la suddetta relazione istruttoria.

Prima di trasmettere la relazione istruttoria al Consiglio di Stato per l'emissione del relativo parere, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, allo scopo di scongiurare ipotizzabili lungaggini procedurali che possano incidere negativamente sul rispetto dei termini di legge per portare a termine l'istruttoria, invia la stessa al soggetto ricorrente ed ai controinteressati ed in caso di regolare istanza di accesso agli atti presentata contestualmente al ricorso, trasmette preventivamente al ricorrente anche tutte le deduzioni ed i documenti eventualmente pervenuti dalle parti successivamente alla presentazione del ricorso ed esaminati ai fini della redazione della predetta relazione.

Nel trasmettere quanto sopra, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica attribuisce alle parti un congruo termine (normalmente non inferiore a trenta giorni) per la presentazione di eventuali domande d'accesso ed un successivo analogo termine per la presentazione di osservazioni, memorie e documenti.

Ciò, in considerazione della prassi consolidatasi in seno al Consiglio di Stato, finalizzata a perfezionare il contraddittorio nei procedimenti instaurati con i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (ritenuti, originariamente, caratterizzati da un contraddittorio imperfetto).

Con il parere della Commissione speciale n. 920 del 28 aprile 2009, il Consiglio di Stato, ha infatti ritenuto che debba essere garantita al ricorrente la conoscenza della relazione ministeriale e la conoscibilità -

mediante lo strumento dell'accesso - degli eventuali ulteriori documenti amministrativi, da lui ritenuti utili ai fini della decisione del ricorso.

In mancanza e nel caso in cui il ricorrente richieda una copia della relazione istruttoria relazione o presenti domanda d'accesso solo dopo che il ricorso sia pervenuto al Consiglio di Stato, il procedimento dovrà essere sospeso fino a che il Ministero non provveda alle richieste del ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha invitato, pertanto, tutti Ministeri a consentire che:

- a) la relazione ministeriale venga preventivamente comunicata, d'ufficio, al ricorrente e ai controinteressati notificati, assegnando ad essi un termine congruo per la presentazione di eventuali domande d'accesso ed un successivo analogo termine per la presentazione di osservazioni, memorie e documenti;
- b) scaduti i termini assegnati, la relazione, eventualmente integrata sulla base di quanto prospettato dal ricorrente e dai controinteressati, venga trasmessa al Consiglio di Stato, corredata dalla documentazione da essi prodotta, avvertendo le parti che avranno facoltà di trasmettere eventuali ulteriori sintetici chiarimenti direttamente all'amministrazione stessa ed al Consiglio di Stato entro un ulteriore termine;
- c) venga puntualmente osservata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1993, relativa alla necessità del rigoroso rispetto dei termini per l'istruttoria.

In forza di tanto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ricevute le eventuali osservazioni, memorie e documenti e la nuova documentazione da parte del ricorrente e dei controinteressati, opera le necessarie integrazioni e/o modifiche alla relazione istruttoria in precedenza elaborata e la trasmette al Consiglio di Stato per il rilascio del parere di competenza.

2.5.7 La domanda cautelare

L'art. 3, comma 4, della L. n. 205/2000, nell'introdurre per la prima volta la tutela cautelare nel ricorso straordinario, ha previsto che: *"Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato"*.

Pertanto, è stata attribuita al Ministero competente la autorità di decidere sulle istanze cautelari presentate nell'ambito del ricorso straordinario, previo parere conforme del Consiglio di Stato.

Secondo il testo dell'art. 3, comma 4, della l. n. 205/2000, l'unico tipo di misura cautelare ammessa è la sospensione dell'atto impugnato.

Il procedimento cautelare è costituito da tre fasi:

- istanza di parte e relazione ministeriale;
- parere del Consiglio di Stato;
- decreto ministeriale.

Il regime delle impugnazioni previsto per il decreto decisorio del ricorso straordinario è stato applicato anche al decreto ministeriale che si pronuncia sulla domanda cautelare. Pertanto, esso sarà impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro gli stessi limiti in cui è impugnabile il decreto del Presidente della Repubblica, di cui si parlerà in seguito.

In presenza di una istanza cautelare presentata nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pertanto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede tempestivamente all'istanza, valutando la sussistenza e l'articolata motivazione dei prescritti requisiti del *periculum in mora* e del danno grave e irreparabile e pronunciandosi su di essa nell'ambito di una prima relazione istruttoria - non soggetta ai medesimi termini previsti per la relazione definitiva, dato il carattere di urgenza giuridicamente intrinseco alla istanza cautelare - che viene trasmessa al Consiglio di Stato per il rilascio del

parere di competenza. Pervenuto il suddetto parere vincolante, il Ministero, in conformità ad esso, provvede alla redazione del Decreto ministeriale, che sarà giustificato con semplice riferimento al parere stesso, senza necessità di ulteriori motivazioni di natura tecnico-giuridica.

2.5.8 Il parere del Consiglio di Stato

L'art. 12 del D.P.R. n. 1199/1971, nell'individuare il Consiglio di Stato quale organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, stabilisce che: *"Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale. Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza"*.

Come già anticipato, il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio e vincolante con funzione consultiva.

Tuttavia, la struttura giurisdizionale dell'organo che rende il parere comporta il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale (per previsione espressa di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. n. 1199/1971) e - analogamente - il potere di rimettere alla Corte di giustizia dell'U.E. una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'art. 13 del D.P.R. n. 1199/1971, dispone infatti, che il Consiglio di Stato "se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".

Inoltre, prima di esprimere il suo parere vincolante, il Consiglio di Stato: "se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma".

Ritenuta l'istruttoria completa ed il contraddittorio regolare, il Consiglio di Stato esprime il proprio parere con cui può:

- dichiarare l'inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
- assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
- rigettare, se ritiene il ricorso infondato;
- accogliere e rimettere degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
- accogliere, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

Emesso il parere, il Consiglio di Stato lo trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale, sulla scorta della decisione con esso assunta, provvede alla redazione del Decreto del Presidente della Repubblica che, previa firma del Ministro, sarà trasmesso al Capo dello Stato, unitamente al parere, per la relativa sottoscrizione.

2.5.9 Il decreto del Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario viene, infatti, deciso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sulla base del parere del Consiglio di Stato.

Tenuto conto del carattere vincolante del parere del Consiglio di Stato, il decreto finale di decisione del ricorso straordinario ha una valenza meramente dichiarativa e dal punto di vista contenutistico, andrà a menzionare in premessa ed a riprodurre il contenuto del parere stesso.

Per tale ragione, il Ministero istruttore dovrà comunicare al ricorrente, unitamente al D.P.R., anche il testo del parere del Consiglio di Stato, che nella sostanza costituisce la vera decisione del parere.

Pertanto, il decreto finale di decisione del ricorso straordinario andrà a riprodurre la decisione assunta dal Consiglio di Stato, di accoglimento o rigetto ed in rito, in termini di ricevibilità/irricevibilità, ammissibilità/inammissibilità ed improcedibilità del ricorso stesso.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ricevuto il Decreto sottoscritto dal Presidente della Repubblica, provvede a notificarlo a mezzo pec o in mancanza, a mezzo raccomandata A/R, al ricorrente ed ai controinteressati, unitamente al parere del Consiglio di Stato.

2.5.10 L'impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica

L'impugnazione in sede giurisdizionale del decreto decisorio di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è caratterizzata da limitazioni molto stringenti.

Ciò, in uniformità al su descritto principio di alternatività tra il ricorso straordinario ed il ricorso giurisdizionale, il quale comunque riconosce alle parti (fatta eccezione per l'amministrazione statale) la facoltà di prediligere la sede giurisdizionale ovvero quella straordinaria, che viene attribuita al ricorrente in via preliminare ed alle controparti nella fase successiva alla proposizione del ricorso, nell'ambito della quale possono avvalersi della possibilità di richiederne la trasposizione dinanzi al giudice amministrativo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario può essere impugnato con rimedi ordinari (preclusivi della formazione della definitività) o straordinari (proponibili a prescindere dalla definitività).

In via ordinaria, il Decreto è impugnabile esclusivamente dinanzi al T.A.R. ed unicamente per vizi di forma o di procedimento propri dello stesso, ossia successivi all'espressione del parere reso dal Consiglio di Stato e non anche per quelli inerenti alla procedura ed al contenuto del parere. Ciò, in applicazione dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 1199/1971, in virtù del quale *"Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo"*. In tal modo, il legislatore ha inteso evitare che l'impugnazione proposta in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio dato in sede consultiva e che si determini una sovrapposizione delle due decisioni rese in sede giurisdizionale ed in sede di ricorso straordinario.

Inoltre, l'impugnazione al T.A.R. è altresì ammessa, senza limiti e quindi, anche per vizi di legittimità, da parte dei soggetti che siano stati pretermessi nel procedimento del ricorso straordinario, perché ad essi il ricorso non è stato notificato, dato che la suddetta limitazione è prevista, dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971, esclusivamente per il controinteressato a cui il ricorso sia stato notificato.

In via straordinaria, il Decreto è impugnabile con ricorso per revocazione, nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., da proporre nelle stesse forme del primo ricorso (art. 15 del D.P.R. n. 1199/1971).

Infine, è consentito alle parti di proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione sul ricorso straordinario per motivi di giurisdizione, in forza dell'ultimo comma dell'art. 111 della Cost. e per effetto dell'art. 7, comma 8, del c.p.a. Ne deriva che la decisione di un ricorso straordinario, assunta in violazione dei limiti di giurisdizione, è impugnabile in Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione, allo stesso modo delle sentenze del Consiglio di Stato.

2.5.11 Le principali casistiche

Come detto sopra, la maggior parte dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica notificati al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque – Div. IX Danno ambientale, attengono alla contaminazione del suolo e/o delle acque superficiali e di falda, dovuta a sversamenti di sostanze inquinanti legati all'esercizio di attività commerciali/industriali, quali ad esempio impianti di trattamento di rifiuti.

In particolare, il principale oggetto di impugnativa è costituito da ordinanze ed ogni altro tipo di provvedimento (determine, decreti dirigenziali, diffide ecc.) emessi ai sensi dell'art. 244, ovvero ai sensi dell'art. 191 del Dlgs. 152/2006, da parte dell'organo amministrativo competente per legge, nonché da atti correlati e presupposti, quali rilevi operati dalle Arpa regionali, dal CNR o da altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Tra i dominanti motivi di impugnazione, si evidenzia la violazione di alcuni dei principi sanciti dalla Legge n. 241/90, quali l'eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e la carenza assoluta di motivazione, il difetto e/o la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti e dei presupposti e la violazione del principio del contraddittorio. Ancora, risulta frequente il richiamo alla violazione del principio del "*chi inquina paga*", ovvero al difetto di legittimazione passiva del proprietario "*incolpevole*", con conseguente carenza dell'elemento soggettivo della colpa.

Si rileva, peraltro, come la cospicua quantità di ricorsi straordinari sottoposti alla prescritta attività istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, debba ricondursi anche ad alcuni evidenti vantaggi connessi all'introduzione di tale strumento di gravame da parte dei soggetti interessati, quali:

- il doppio termine di presentazione (centoventi giorni) rispetto a quello previsto per il ricorso giurisdizionale, che consente di utilizzarlo quando siano scaduti i termini per la proposizione di quest'ultimo;
- la sua effettiva gratuità, non essendo necessario il patrocinio di un difensore tecnico (salvo l'unico onere, a partire dal 7 luglio 2011, del pagamento del contributo unificato nella misura di euro 650);
- la celerità del relativo procedimento, che si conclude in unico grado e secondo precise tempistiche procedurali.

3 Analisi ed elaborazione dei dati relativi ai casi studio ISPRA di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale

3.1 Criteri di selezione e di descrizione dei casi studio

Una ricostruzione generale del quadro relativo agli esiti dei casi di danno ambientale gestiti dal Ministero dell'ambiente e dal sistema SNPA impone in primo luogo, sul piano metodologico, la selezione di un "cluster" significativo di casi attinenti ad un certo periodo di tempo ("casi studio"), l'esposizione dei dati che risultano da tali casi studio e l'elaborazione dei dati sulla base di criteri mirati. I criteri di elaborazione devono essere finalizzati, in particolare, ad ottenere una rappresentazione degli esiti sulla base di tipologia, articolazione, caratteristiche, ricorrenza ed associazione ad aspetti tipici dei casi studio.

Per quanto attiene alla selezione dei casi studio, è stato considerato il periodo di 6/7 anni che decorre dal 2017 (anno di istituzione del SNPA) e sono stati presi in esame i casi nei quali l'istruttoria di valutazione svolta dal SNPA su incarico del Ministero ha individuato un danno ambientale o una minaccia di danno ambientale (in termini di evidenza o di indizio). In tali casi sussistono, infatti, in linea di principio, i presupposti per una "azione" di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale del Ministero, intendendosi per azione, in questa sede, qualsiasi iniziativa prevista dalla vigente normativa per pervenire al riconoscimento, alla prevenzione o alla riparazione (costituzione di parte civile nel giudizio penale, avvio di un giudizio civile, adozione di ordini all'operatore, transazioni, rinvio ad altre procedure, ecc.).

Più in dettaglio, sono stati individuati, nell'ambito di riferimento in esame, 45 "casi studio" per i quali i documenti disponibili permettono di presentare in modo chiaro ed esaustivo l'oggetto dell'istruttoria SNPA, le conseguenti azioni del Ministero e gli esiti correnti delle azioni. Si tratta, in altri termini, dei casi in cui si è dimostrata possibile, alla luce dei documenti disponibili, una ricostruzione di dettaglio del percorso tra istruttoria, azione ed esito.

Per quanto attiene alla esposizione dei dati che risultano dai casi studio, sono state elaborate apposite schede descrittive, in allegato alla presente monografia. Tali schede, per ciascun caso, contengono una sintesi dei fatti e dell'istruttoria, individuano i dati di rilievo e gli "elementi di interesse" e dettagliano il tipo di azione attivata e gli esiti dell'azione. Si fa riferimento, come è logico, agli esiti delle azioni accertabili al momento corrente (ossia al 2023), trattandosi in molti casi di procedure in corso sul piano giudiziario o amministrativo.

Tutti i dati in tal modo individuati costituiscono la base conoscitiva per le attività di elaborazione del presente capitolo. Gli "elementi di interesse" dei casi esposti nelle schede descrittive rappresentano inoltre un riferimento utile a sviluppare nel capitolo 4, a corredo dei risultati delle elaborazioni, le riflessioni finali di sistema.

Per quanto attiene alla elaborazione dei dati che risultano dai casi studio, come individuati dalle schede descrittive, si procederà, nelle pagine che seguono, a presentare due livelli di elaborazione aventi rispettivamente ad oggetto:

- 1) la ricostruzione e la rappresentazione dei contenuti delle istruttorie di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale, attraverso l'esposizione dei relativi dati;
- 2) la ricostruzione e la rappresentazione degli esiti (ossia il risultato, finale o interlocutorio, ad oggi ottenuto) delle azioni di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale.

Tali due livelli di elaborazione possono infatti permettere di realizzare un quadro ideale di lettura sulla base di una progressione tra i risultati ottenuti dal sistema in termini di istruttoria ed in termini di esito dell'azione.

3.2 Elaborazione dei dati relativi agli esiti dei casi studio

L'elaborazione dei dati che si presenterà nei due paragrafi che seguono utilizza una serie di locuzioni di riferimento, necessarie alla descrizione dei contenuti delle istruttorie di danno ambientale e degli esiti

delle azioni. In aggiunta alle nozioni generali di danno, minaccia, evidenza, indizio, riparazione e prevenzione, quali illustrate nel capitolo 1 (1.1. e 1.4), le elaborazioni utilizzano le seguenti locuzioni:

Sede di attivazione

La voce individua la sede in cui l'istruttoria è stata avviata: sede giudiziaria, con una richiesta di valutazione formulata nell'ambito o ai fini dell'avvio di un giudizio penale o di un giudizio civile; sede amministrativa, con una richiesta di valutazione formulata nell'ambito di un'attivazione ex artt. 304, 305, 309 o 312 del Dlgs 152/2006. Tale sede di avvio dell'istruttoria può differire rispetto alla sede in cui è stata poi attivata l'azione ministeriale di danno ambientale (per esempio, una richiesta di valutazione in sede amministrativa può avere come seguito l'attivazione di un giudizio civile).

Risorsa

La voce individua le risorse naturali interessate dal danno o dalla minaccia di danno ambientale, secondo il campo di applicazione previsto dall'art. 300 del Dlgs 152/2006: terreno, acque superficiali, acque sotterranee, specie e habitat protetti. La locuzione "Altro" si riferisce alle risorse tutelate ai sensi dell'art. 18 della l. 349/86 in relazione ai casi rimasti soggetti a tale norma (per esempio, l'atmosfera o il terreno inteso in termini diversi rispetto all'esposizione alla contaminazione).

Operatore

La voce individua la tipologia di operatore a cui è stata collegata l'azione e/o l'omissione che ha causato il danno ambientale o la minaccia di danno ambientale. La terminologia, che si riferisce a categorie generali di attività e/o strutture, è tratta dai "Rapporti ISPRA" sul danno ambientale in Italia (Rapporti n. 312/2019 e n. 359/2021), con alcuni adattamenti (per esempio, la locuzione "Abbattimento di specie" si riferisce ad abbattimenti di specie animali o vegetali causati da attività e/o strutture diverse da quelle indicate in altre locuzioni).

Entità dei dati di monitoraggio di partenza

La voce individua l'entità dei dati di monitoraggio "ambientale" specificamente riferiti alla risorsa interessata dal danno o dalla minaccia di danno ambientale (dati sulla qualità delle acque o sulle condizioni di specie e habitat, dati di caratterizzazione della bonifica, ecc.) disponibili in fase di avvio dell'istruttoria. Tale entità può risultare maggiore o minore, pur essendo in tutti i casi necessario che, con l'istruttoria, sia raggiunto un assetto probatorio tale da giustificare l'individuazione dell'evidenza o dell'indizio.

Epoca

La voce individua la data dell'attività fonte del danno ambientale. Tale data può essere riferita, in funzione delle specificità di ciascun caso, all'epoca di svolgimento delle attività o, in assenza, all'epoca di accertamento. In caso di attività permanenti si considera l'ultima data di permanenza. Tale voce non si applica ai casi di minaccia, in cui, per definizione, permane una fonte attiva all'epoca dell'istruttoria.


3.2.1 Analisi di primo livello (istruttorie)

Per l'analisi di primo livello tutti i dati presenti nelle 45 schede sono stati inseriti in un database ed elaborati mediante grafici e tabelle. Come descritto nel precedente paragrafo, le elaborazioni riguardano esclusivamente i casi, istruiti nel periodo 2017-2023, che hanno avuto un "output" istruttorio positivo (ossia l'individuazione di indizi ed evidenze di danno o di minaccia di danno).

La sede di attivazione

Dalla figura 3.1 è evidente un numero di casi in ambito giudiziario superiore rispetto ai casi in ambito amministrativo. Questa differenza è imputabile almeno ad un paio di fattori: la presenza di casi residuali ex art 18 L. 349/86 in sede penale e soprattutto in sede civile e la "relativamente" recente applicazione delle procedure amministrative, che negli ultimi anni hanno visto un progressivo aumento, anche per effetto della progressiva conoscenza dello strumento introdotto, per il danno ambientale, dalla parte sesta del Dlgs 152/2006.


Fig 3.1 – Sede di attivazione



Nell'ambito dei 28 casi in sede giudiziaria, 17 casi riguardano giudizi penali, 11 giudizi civili. Dei 17 casi in sede amministrativa, invece, 11 casi sono stati attivati ai sensi dell'art. 309, 2 casi ai sensi dell'art. 304 ed altrettanti ai sensi dell'art. 312ss (attivazione diretta del Ministero); seguono un caso attivato ai sensi dell'art. 305 e una definizione stragiudiziale di un giudizio civile.

Nella figura 3.2 sono riportati i casi suddivisi a livello regionale. Non tutte le Regioni hanno avuto casi con output istruttorio positivo; diverse Regioni presentano un numero di casi basso (variabile tra 1 e 2), un gruppo di Regioni si assesta sui 3-4 casi, mentre il Veneto, la Campania e la Sicilia raggiungono i valori più elevati, variabili tra 5 e 6. Per quanto riguarda le tipologie di casi, in sede giudiziaria e amministrativa, non è evidente una tendenza nella distribuzione regionale imputabile a precisi fattori, ma è possibile evidenziare che alcune Regioni, tra quelle con un maggior numero di casi come la Campania e la Sicilia, hanno avuto output istruttori positivi esclusivamente o in prevalenza in ambito giudiziario.


Fig 3.2 – Distribuzione regionale delle sedi di attivazione



La tipologia di operatore

Nella figura seguente sono evidenziati gli operatori (intesi come tipologie di strutture/attività produttive) dai quali hanno avuto origine gli effetti negativi sulle risorse ambientali. Le categorie di operatori maggiormente rappresentate sono quelle relative alla gestione di rifiuti. Non trascurabile è il numero di casi scaturiti da impianti industriali (attivi o dismessi) e il numero di casi relativi all'abbattimento diretto di specie animali e vegetali sottoposte a vincoli di protezione. Altro elemento emergente nella panoramica del danno ambientale è quello relativo agli impatti negativi provocati da attività edili di vario genere non eseguite secondo le autorizzazioni rilasciate (o in assenza di esse).


Fig 3.3 – Tipologia di operatore e sede di attivazione



Circa la metà dei casi analizzati (23 su 45) ha interessato attività elencate nell'Allegato 5 alla parte sesta del Dlgs 152/2006, per cui la norma prevede, in caso di danno o minaccia, una responsabilità soggettiva con inversione dell'onere della prova. Le attività interessate da evidenze di danno da art. 18 (13) non sono state classificate sulla base delle attività elencate in Allegato 5 e, pertanto, non sono conteggiate nelle elaborazioni che seguono.


In linea con quanto già descritto, le attività da Allegato 5 riguardano maggiormente attività relative alla gestione di rifiuti e, a seguire, impianti soggetti ad AIA. Solo un caso ha riguardato un'attività di scarico soggetta ad autorizzazione (fig. 3.4).

Fig 3.4 – Attività da Allegato 5




Per i casi riguardanti le attività di gestione rifiuti, su 16 casi, 11 hanno delle procedure di bonifica in corso. Circa la metà dei casi in cui sono stati coinvolti impianti soggetti ad AIA è caratterizzata da procedure di bonifica già in corso (fig. 3.5).

Fig 3.5 – Attività da Allegato 5 e procedure di bonifica in corso



I casi che hanno coinvolto attività da Allegato 5 sono equamente distribuiti tra sede amministrativa e sede giudiziaria (fig 3.6).


Fig 3.6 – Attività da Allegato 5 e sede di attivazione



Al fine di evidenziare una tendenza in termini di attività operativa o "ambito gestionale" che hanno originato un indizio o una evidenza di danno o minaccia, i 45 casi sono stati riaggregati in funzione della tipologia di attività "gestionale" che ha di fatto generato l'insorgenza degli effetti negativi ambientali⁵. Sono state definite le 6 categorie illustrate nel grafico seguente.

⁵ Il concetto di attività gestionale può essere esposto con il seguente esempio: se all'interno di un impianto industriale, l'attività che ha causato un impatto negativo è il non corretto smaltimento di rifiuti, l'Operatore (vedi figura 3.3) sarà considerato "Impianti industriali", mentre l'Attività gestionale (figura 3.7) sarà considerata "gestione rifiuti".

Fig 3.7 – Attività gestionale che ha generato il danno o la minaccia di danno



La categoria "Gestione rifiuti" raggruppa tutti i casi nei quali la causa degli effetti negativi ambientali è riferibile alla gestione illecita o non corretta di rifiuti.

Si tratta sia di attività di smaltimento non autorizzato (compreso il traffico illecito) che di non corretta gestione di impianti (inceneritori, discariche, impianti di trattamento). L'elevata numerosità dei casi rientranti in questa categoria (circa il 50% dei casi) è segno evidente delle criticità ancora presenti nel settore della gestione dei rifiuti.

La seconda categoria per numerosità è quella relativa al settore edile (20%). Rientrano in questa categoria i casi che hanno riguardato la realizzazione di opere edili, che hanno provocato in genere impatti significativi su specie e habitat protetti, ma anche la realizzazione e gestione non corretta di cave di estrazione. L'elevata quanto inattesa numerosità dei casi costituisce un segnale di attenzione sul settore interessato.

La terza categoria tiene conto dei casi che hanno coinvolto impianti industriali. Si tratta di impianti "storici" in parte dismessi o soggetti a procedure di bonifica. In tre casi l'istruttoria ha evidenziato delle criticità ambientali ulteriori rispetto agli effetti negativi ambientali contrastate con le attività di bonifica.

La categoria incidenti raggruppa i casi nei quali, a prescindere dall'attività produttiva/economica, gli effetti negativi ambientali hanno avuto origine da incidenti o comunque da fatti inattesi (anomalo funzionamento di impianti, incendi, ecc.). In questo caso è interessante rilevare l'esiguo numero di casi rientranti nella categoria (13,5%).

La categoria "Attività di pesca" ha interessato 2 casi riguardanti, entrambi, attività di prelievo di specie protette.

Le risorse naturali coinvolte


Le risorse naturali per le quali è stato evidenziato un output istruttorio in termini di indizi ed evidenze di danno o di minaccia di danno sono riportate nella figura 3.8.

Nel complesso, terreno e acque superficiali rappresentano le risorse maggiormente interessate, a seguire acque sotterranee e specie e habitat protetti.

Nella categoria "altro" sono per lo più inserite risorse che erano contemplate nelle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 18 L. 349/86 e per questo motivo la categoria ha una prevalenza nell'ambito giudiziario.

Per le altre risorse non è evidente una tendenza precisa in relazione alla ripartizione tra sede giudiziaria e sede amministrativa, potendo peraltro essere segnalato che per il terreno e per specie e habitat protetti prevalgono i casi in sede giudiziaria.

Fig 3.8 – Risorse naturali e sede di attivazione



I casi che riguardano il terreno e/o le acque sotterranee sono in totale 25. Su questo totale 10 casi interessano contemporaneamente sia la risorsa terreno che le acque sotterranee. Considerando la totalità dei casi che riguardano queste due risorse, in 15 casi su 25 sono in corso le procedure di bonifica ma, se si considerano anche i casi di superamento delle CSC, si arriva a 17 su 25 casi totali.

A livello geografico, i casi che riguardano entrambe le risorse sono prevalentemente localizzati in Sicilia (terreno 3 casi, acque sotterranee 4), Piemonte (terreno 3 casi, acque sotterranee 2), Veneto (terreno 2 casi, acque sotterranee 2), Lombardia (terreno 2 casi, acque sotterranee 2) e Campania (terreno 3 casi).

I casi relativi al terreno sono prevalentemente casi in sede giudiziaria, in particolare penali (10 penali, 2 civili), con 6 casi in sede amministrativa. Invece, i casi relativi alle acque sotterranee sono distribuiti in 8 in sede giudiziaria (7 penali, 1 civile) e 9 in sede amministrativa.

La maggior parte delle attività che hanno generato effetti negativi su tali risorse riguarda la gestione dei rifiuti/discarica (9 casi sul terreno e 10 acque sotterranee), seguite da impianti industriali (4 casi per acque sotterranee e 2 terreno), quindi a seguire le attività legate a lavori edili (3 terreno e 1 acque sotterranee) e discarica abusiva (2 terreno e 2 acque sotterranee), a seguire le attività legate ai siti dismessi (2 acque superficiali e 1 terreno), quindi alle cave (2 terreno) ed infine alle infrastrutture (1 acque sotterranee).

I casi che riguardano le acque superficiali sono in totale 19, di cui 8 in ambito giudiziario (5 penali e 3 civili) e 11 in ambito amministrativo.

Le tipologie di acque interessate sono quasi esclusivamente gli ambienti fluviali (fiumi, torrenti ed elementi idrici minori) e solo in un caso l'ambiente marino-costiero; tre casi riguardano la presenza di corpi idrici superficiali monitorati ai sensi della parte terza del Dlgs 152/2006 e un caso si localizza all'interno di un SIN.

La natura degli impatti è rappresentata dal peggioramento dello stato ecologico (4 casi), dal peggioramento dello stato chimico (2 casi), dalla perdita dei servizi ecosistemici (1 caso), dallo scadimento dell'Indice Biologico IBE (3 casi), mentre in alcuni casi si è evidenziata la necessità di attivare monitoraggi per verificare le condizioni del corpo idrico coinvolto o la caratterizzazione qualitativa e quantitativa della fonte di impatto.

I casi che riguardano le acque superficiali sono prevalentemente localizzati in Veneto (4 casi), Sicilia (2 casi), Marche (2 casi), Lombardia (2 casi), Lazio (2 casi), Toscana (2 casi), a seguire Piemonte, Calabria, Puglia, Liguria, Umbria e con un caso ciascuno.

La fonte di impatto deriva principalmente da attività di gestione rifiuti/discardica (7 casi) e da impianti industriali (6 casi), a seguire attività derivanti da Infrastrutture (2 casi) ed infine attività derivanti da impianti acque reflue, lavori edili, siti dismessi, trasporto, con un caso ciascuno.

I casi che riguardano specie e habitat protetti sono 8 in totale: 6 in ambito giudiziario (4 penali, 2 civili) e 2 in ambito amministrativo. A livello regionale 2 casi riguardano la Campania e la Toscana, a seguire Puglia, Sicilia Lazio e Liguria.

Risultano interessati habitat terrestri (3 habitat boschivi e uno di macchia mediterranea) e un habitat marino, protetti ai sensi della Direttiva Habitat, non sono coinvolti habitat d'acqua dolce.

Tra le specie protette, invece, 2 casi riguardano una specie di invertebrato marino, protetto ai sensi della Direttiva Habitat, e, in un caso, sono state coinvolte specie ittiche d'acqua dolce protette ai sensi della medesima direttiva.

Prevale come fonte di impatto l'abbattimento di specie animali e vegetali (6 casi), a seguire, in via residuale le categorie: siti dismessi, lavori edili e infrastrutture. Nella categoria abbattimento di specie vegetali e animali si configurano in realtà precise attività, quale pesca di frodo e tagli di vegetazione non autorizzati, nonché interventi di ripascimento, frana di rifiuti e incendio boschivo.


La tipologia di output istruttori

Nella figura 3.9 sono evidenziati gli output istruttori dei 45 casi. Si osserva la prevalenza della categoria *evidenza di danno* (19 in sede giudiziaria e 5 in sede amministrativa), relativa, come detto, ai casi in cui è stato rilevato un danno ambientale.

La prevalenza dei casi in sede giudiziaria, come verrà evidenziato nell'analisi di secondo livello, è in parte legata a procedimenti giudiziari che hanno previsto l'applicazione dell'art 18 L. 349/86. Segue la categoria delle *evidenze di minaccia*, ovvero casi in cui è emersa una minaccia di danno ambientale (11 in sede giudiziaria e 7 in sede amministrativa).

Infine, per quanto riguarda gli *indizi di danno* e gli *indizi di minaccia*, si osservano valori simili e la prevalenza della sede amministrativa in entrambi i casi (un caso in sede giudiziaria e 7 in sede amministrativa per gli indizi di danno e un caso in sede giudiziaria e 7 in sede amministrativa per gli indizi di minaccia).

Fig 3.9 – Tipologia di output istruttori e sede di attivazione




Al fine di evidenziare in maniera esaustiva le caratteristiche degli indizi e delle evidenze di danno e di minaccia sono proposti di seguito due approfondimenti in cui vengono evidenziate la relativa natura e l'evoluzione dei singoli casi, in termini di accertamento del danno e della minaccia e di misure di riparazione e prevenzione necessarie.

Approfondimento: analisi degli indizi di danno e minaccia

Sono esaminati i casi in sede amministrativa che hanno portato all'individuazione di indizi di danno o di minaccia di danno ambientale, risultati complessivamente 14. Nella seguente figura 3.10 tali casi sono ripartiti secondo le diverse risorse ambientali in cui sono stati rilevati; la somma dei casi rappresentati non corrisponde al numero complessivo in quanto in un singolo caso gli indizi possono essere individuati anche su molteplici risorse naturali.

Fig 3.10 – Numerosità dei casi di indizi di danno ambientale (a) e di minaccia di danno ambientale (b), ripartiti tra le diverse risorse naturali previste dalla Parte Sesta del Dlgs 152/2006



Come detto, gli indizi di danno ambientale sono elementi che indicano la possibile sussistenza di un danno ambientale in quanto i dati a disposizione non sono sufficienti a provarne la sussistenza. Tale condizione è associabile a diverse motivazioni che possono essere riassunte come segue:

- carenze spaziali: i dati a disposizione sono raccolti secondo uno schema che non consente di provare con certezza l'effetto della fonte di danno sulla risorsa naturale (es. mancanza di punti di bianco),
- carenze temporali: i dati a disposizione sono raccolti secondo tempistiche che non consentono di provare l'effettivo deterioramento della risorsa (es. monitoraggi puntuali che non consentono di mediare il dato nel tempo),
- carenze qualitative: sono a disposizione dati relativi a indici/parametri che non rientrano tra quelli previsti per la valutazione dello stato di qualità della risorsa o per i quali sono ancora in corso ulteriori approfondimenti (es. parametri che non rientrano tra quelli previsti per la caratterizzazione dello stato di qualità di un corpo idrico, superamento delle CSC in assenza di analisi di rischio),

Nella seguente tabella 3.1, sono descritti gli indizi di danno ambientale individuati, specificando la circostanza che ha determinato l'impossibilità di pervenire all'individuazione di un'evidenza di danno ambientale, evidenza che in tal caso dovrà essere ricercata nell'ambito di una fase di accertamento.

Tab 3.1 – Descrizione degli indizi di danno ambientale

CASO	TIPOLOGIA DI CASO	RISORSE	CARATTERISTICHE INDIZIO	OBIETTIVO DELLA FASE DI ACCERTAMENTO
1	Taglio di vegetazione in impianto industriale (dismesso)	Specie/habitat ●	Carenze qualitative (mancanza di dati dettaglio)	Definizione dell'entità dei tagli che hanno interessato gli habitat
2	Incendio in sito petrolchimico	Acque superficiali ●	Carenze temporali (monitoraggi puntuali)	Prosecuzione dei monitoraggi per pervenire alla caratterizzazione dello stato di qualità del corpo idrico
3	Criticità gestionali in un impianto di depurazione con problemi allo scarico	Acque superficiali ●	Carenze qualitative (criticità per l'indice IBE)	Monitoraggio dei macroinvertebrati bentonici con indice STAR_ICMi
4	Svaso di una diga con fuoriuscita di sedimenti dall'invaso	Acque superficiali ●	Carenze qualitative (criticità per l'indice IBE)	Monitoraggio dei macroinvertebrati bentonici con indice STAR_ICMi
5	Contaminazione indotta da uno stabilimento industriale	Acque sotterranee ●	Carenze qualitative (superamento CSC)	Completamento del periodo di monitoraggio per la classificazione dello stato chimico
6	Inceneritore di rifiuti urbani e cava dismessa	Terreno ●	Carenze qualitative (superamento CSC)	Esecuzione dell'analisi di rischio
7	Deposito e interrimento di rifiuti in zone di cava e in terreni coltivati	Terreno ●	Carenze qualitative (superamento CSC)	Esecuzione dell'analisi di rischio

Per quanto riguarda il caso che ha interessato specie e habitat protetti, pur essendo noti gli habitat interessati dal taglio della vegetazione, risultava la mancanza di elementi specifici (es. entità del taglio etc.).

Per i casi che hanno interessato le acque superficiali, si riscontrano carenze temporali quando risultano monitoraggi puntuali che non consentono una mediazione del dato necessaria per la caratterizzazione dello stato di qualità del corpo idrico; in questo caso la fase di accertamento è finalizzata all'esecuzione di ulteriori monitoraggi per pervenire alla caratterizzazione dello stato di qualità del corpo idrico. Nel caso di carenze qualitative, invece, si hanno casi in cui sono state rilevate anomalie nella comunità di macroinvertebrati bentonici attraverso un indice non previsto dalla normativa per la definizione dello stato ecologico dei corpi idrici (IBE); in questo caso l'obiettivo della fase di accertamento è lo studio di tale comunità attraverso l'indice opportuno (STAR_ICMi).

Relativamente, infine, ai casi che hanno riguardato acque sotterranee e terreno, si riscontrano carenze qualitative, ovvero sono a disposizione unicamente dati relativi al superamento delle CSC; per quanto attiene al terreno la fase di accertamento, pertanto, dovrà essere mirata a rilevare eventuali superamenti delle CSR attraverso l'esecuzione di un'analisi di rischio.

Per quanto attiene alla minaccia di danno ambientale, sussiste una evidenza nel caso in cui si abbia una fonte di danno attiva e la presenza di vie di esposizione che collegano la fonte alle risorse naturali suscettibili di un danno. Quando, per aversi la dimostrazione di tale scenario, la fonte e/o le vie di esposizione necessitano di una più approfondita caratterizzazione da un punto di vista qualitativo e/o quantitativo si ha, invece, la sussistenza di un indizio di minaccia di danno ambientale.

Nella seguente tabella 3.2, sono descritti gli indizi di minaccia danno ambientale individuati, specificando la circostanza che ha determinato l'impossibilità di pervenire all'individuazione di un'evidenza di minaccia danno ambientale, evidenza che in tal caso dovrà essere ricercata nell'ambito di una fase di accertamento.

Tab 3.2 – Caratteristiche degli indizi di minaccia

CASO	TIPOLOGIA DI CASO	RISORSE ESPOSTE	CARATTERISTICHE INDIZIO	OBIETTIVO DELLA FASE DI ACCERTAMENTO
1	Sversamento di greggio per rottura tubazione oleodotto	Acque superficiali ●	Fonte: sedimenti contaminati a valle del punto di rottura. Vie di esposizione: fenomeni di migrazione verso valle dei sedimenti	Caratterizzazione qualitativa e quantitativa della fonte
2	Criticità in un deposito di ceneri industriali	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno ● ● ●	Fonte: deposito di ceneri. Vie di esposizione: fenomeni di infiltrazione e dilavamento delle acque meteoriche	Caratterizzazione qualitativa e quantitativa della fonte e delle vie di esposizione
3	Svaso di una diga con fuoriuscita di sedimenti dall'invaso	Acque superficiali ●	Fonte: sedimenti accumulati nel corso d'acqua a valle dell'invaso. Vie di esposizione: fenomeni di risospensione dei sedimenti	Caratterizzazione qualitativa e quantitativa della fonte e delle vie di esposizione
4	Presenza di contaminanti in un'area a valle di un SIN	Acque sotterranee ●	Fonte: presenza di contaminanti acque sotterranee. Vie di esposizione: fenomeni di diffusione e infiltrazione degli inquinanti	Caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle vie di esposizione
5	Deposito e interrimento di rifiuti in zone di cava e in terreni coltivati	Acque superficiali, acque sotterranee ● ●	Fonte: presenza di rifiuti. Vie di esposizione: fenomeni di diffusione e infiltrazione degli inquinanti	Caratterizzazione qualitativa e quantitativa della fonte
6	Realizzazione di cava abusiva destinata a discarica non autorizzata di rifiuti	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno ● ● ●	Fonte: presenza di rifiuti. Vie di esposizione: fenomeni di diffusione e infiltrazione degli inquinanti	Caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle vie di esposizione
7	Inceneritore di rifiuti urbani e cava dismessa	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno ● ● ●	Fonte: presenza di rifiuti. Vie di esposizione: fenomeni di diffusione e infiltrazione degli inquinanti	Caratterizzazione qualitativa e quantitativa della fonte e delle vie di esposizione

Come è possibile osservare dalla tabella precedente, poiché un indizio di minaccia di danno ambientale richiede una migliore caratterizzazione oltre che della fonte anche delle vie di esposizione, ne discende che le risorse effettivamente interessate da un danno non siano esattamente individuate in questa fase, per questo motivo in molti dei casi esaminati risultano molteplici risorse potenzialmente esposte.

Nel caso di sussistenza di indizi di danno o di minaccia di danno ambientale si rende necessaria una fase di accertamento mirata alla verifica dell'effettiva sussistenza del danno o della minaccia di danno ambientale. La fase di accertamento può essere eseguita, come premesso nel capitolo 1.4, attraverso la predisposizione e la realizzazione di opportuni piani di accertamento delle evidenze di danno (PAED) o delle evidenze di minaccia (PAEM) o il ricorso ad altre procedure amministrative (per esempio procedure di bonifica).

Per quanto riguarda gli indizi di danno ambientale (figura 3.10 a), le azioni attivate sono sintetizzate nella seguente tabella 3.3. A seguito dell'individuazione degli indizi di danno, in alcuni casi la fase di accertamento è stata rinviata alla prosecuzione di procedure di bonifica in corso mentre in altri è stata richiesta

l'attuazione di uno specifico piano di accertamento delle evidenze di danno (PAED). In un caso l'esecuzione del PAED ha portato all'accertamento di un'evidenza di danno ambientale (di carattere temporaneo), attraverso lo studio dell'indice STAR_ICMi che ha confermato l'impatto sulle comunità macrobentoniche e, quindi, un danno allo stato ecologico del corpo idrico di carattere temporaneo (con necessità di interventi di riparazione). In un ulteriore caso, invece, l'esecuzione del PAED ha evidenziato l'assenza di un'evidenza di danno ambientale in particolare su specie e habitat protetti, che pertanto non saranno oggetto di interventi di riparazione.

Tab 3.3 – Azioni attivate a seguito dell'individuazione di indizi di danno ambientale

CASO	TIPOLOGIA DI CASO	RISORSE	AZIONE	RISULTATO
1	Taglio di vegetazione in impianto industriale (dismesso)	Specie/habitat	PAED	Assenza di evidenza di danno
2	Incendio in sito petrolchimico	Acque superficiali	PAED	Non eseguito
3	Criticità gestionali in un impianto di depurazione con problemi allo scarico	Acque superficiali	PAED	In corso
4	Svaso di una diga con fuoriuscita di sedimenti dall'invaso	Acque superficiali	PAED	Individuata evidenza di danno (l'indice STAR_ICMi ha confermato l'impatto evidenziato dall'indice IBE)
5	Contaminazione indotta da uno stabilimento industriale	Acque sotterranee	Continuazione monitoraggio stato chimico	In corso
6	Inceneritore di rifiuti urbani e cava dismessa	Terreno	Rinvio a procedura di bonifica	In corso
7	Deposito e interrimento di rifiuti in zone di cava e in terreni coltivati	Terreno	Rinvio a procedura di bonifica	In corso

Per quanto riguarda gli indizi di minaccia di danno ambientale (Figura 3.10 b), le azioni attivate sono sintetizzate nella seguente tabella 3.4. Anche in questo caso, a seguito dell'individuazione degli indizi di minaccia, in alcuni casi la fase di accertamento è stata rinviata alla prosecuzione di procedure di bonifica in corso mentre in altri è stata richiesta l'attuazione di uno specifico piano di accertamento delle evidenze di minaccia (PAEM); in due casi il PAEM è stato completato senza che sia stata accertata la sussistenza di un'evidenza di minaccia di danno ambientale alle acque superficiali, che quindi non saranno interessate da interventi di prevenzione.


Tab 3.4 – Azioni attivate a seguito dell'individuazione di indizi di minaccia di danno ambientale

CASO	TIPOLOGIA DI CASO	RISORSA	AZIONE	RISULTATO
1	Sversamento di greggio per rottura tubazione oleodotto	Acque superficiali	PAEM	Assenza di minaccia di danno
3	Svaso di una diga con fuoriuscita di sedimenti dall'invaso	Acque superficiali	PAEM	Assenza di minaccia di danno
4	Presenza di contaminanti in un'area a valle di un SIN	Acque sotterranee	PAEM	Non eseguito
5	Deposito e interrimento di rifiuti in zone di cava e in terreni coltivati	Acque superficiali, acque sotterranee	Rinvio a procedura di bonifica	In corso
2	Criticità in un deposito di ceneri industriali	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno	PAEM	In corso
6	Realizzazione di cava abusiva destinata a discarica non autorizzata di rifiuti	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno	Rinvio a procedura di bonifica	In corso
7	Inceneritore di rifiuti urbani e cava dismessa	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno	Rinvio a procedura di bonifica	In corso

Approfondimento: analisi delle evidenze di danno e minaccia

Sono esaminati i casi in sede giudiziaria e amministrativa in cui sono state individuate evidenze di danno o di minaccia di danno ambientale, risultati complessivamente 22, escludendo i casi in cui è stato applicato l'art. 18 L. 349/86. Nella seguente figura 3.11 tali casi sono rappresentati ripartiti secondo le diverse risorse ambientali in cui le evidenze sono state rilevate. La somma dei casi rappresentati non corrisponde al numero complessivo in quanto in un singolo caso le evidenze possono essere individuate anche su molteplici risorse naturali.

Fig. 3.11 - Numerosità dei casi individuati di evidenze di danno ambientale (a) e di minaccia di danno ambientale (b), ripartiti tra le diverse risorse naturali previste dalla Parte Sesta del Dlgs 152/2006



Relativamente alle evidenze di danno ambientale, nella seguente tabella 3.5 è riportata una sintesi dei casi rilevati in cui, per ciascun caso, viene indicata la risorsa naturale danneggiata e una descrizione della tipologia di danno occorso.

Tabella 3.5 - Descrizione delle evidenze di danno ambientale

DESCRIZIONE DEL CASO	RISORSA	DESCRIZIONE DELLA EVIDENZA DI DANNO	RIPARAZIONE
Attività illecite di prelievo di specie protette da scogliere, con conseguente distruzione	Specie/habitat ●	Perdita di individui della specie protetta prelevata, si ha inoltre un danno temporaneo per la perdita del servizio ecosistemico "Habitat per specie" dovuta alla distruzione delle scogliere	Riparazione primaria: recupero naturale, non essendo tecnicamente possibile il ripristino attivo della specie Riparazione compensativa: intervento di mappatura e monitoraggio delle bioce-nosi di scogliera che dovrà assicurare un livello equivalente di servizi in un sito alternativo
Realizzazione di discariche abusive a cielo aperto	Specie/habitat ●	Alterazione/distruzione di un habitat protetto per effetto di crolli di rifiuti	Riparazione primaria: sistemazione delle aree danneggiate su cui realizzare interventi di restauro forestale Riparazione complementare (in caso di elementi ostativi per la riparazione primaria): interventi di restauro forestale in siti alternativi
Attività illecite di prelievo di specie protette da scogliere, con conseguente distruzione	Specie/habitat ●	Perdita di individui della specie protetta prelevata, si ha inoltre un danno temporaneo per la perdita del servizio ecosistemico "Habitat per specie" dovuta alla distruzione delle scogliere	Riparazione primaria: recupero naturale, non essendo tecnicamente possibile il ripristino attivo della specie, da supportare con un monitoraggio di sorveglianza Riparazione compensativa: intervento di mappatura e monitoraggio delle bioce-nosi di scogliera che dovrà assicurare un livello equivalente di servizi in un sito alternativo
Incendio di un bosco con interessamento di un'area appartenente alla Rete Natura 2000	Specie/habitat ●	Distruzione di larghe porzioni di habitat protetti	Riparazione primaria: ripristino della vegetazione danneggiata
Svaso di una diga con fuoriuscita di sedimenti dall'invaso	Specie/habitat, acque superficiali ● ●	Scomparsa e/o riduzione di densità di specie protette. È stato inoltre rilevato un declassamento dello stato ecologico in un tratto del corpo idrico con perdita temporanea dei servizi ecosistemici associati	Riparazione primaria: reimmissione delle specie danneggiate Riparazione compensativa: compensazione della perdita delle risorse ittiche oltre ad intervento di recupero spondale a compensazione della perdita di servizi ecosistemici
Fuoriuscita di gasolio e olio combustibile da uno stabilimento di lavorazione di prodotti petroliferi	Acque superficiali ●	Declassamento dello stato ambientale del corpo idrico	Riparazione primaria: esecuzione di un progetto già esistente di realizzazione di lanche per la raccolta degli inquinanti e per il ripristino degli equilibri biologici

Contaminazione (da PFAS) indotta da uno stabilimento industriale	Acque superficiali ●	Declassamento dello stato ambientale del corpo idrico	Riparazione primaria: compensazione delle risorse statali stanziare per il disinquinamento da PFAS del reticolo idrografico della zona
Contaminazione proveniente da un sito industriale dovuta allo sversamento illecito e prolungato nel tempo di solventi clorurati nel suolo e nel sottosuolo	Acque sotterranee ●	Peggioramento dello stato chimico del corpo idrico sotterraneo (idrocarburi, BTEX). Si ha inoltre un danno temporaneo consistente nella perdita di servizi ecosistemici (fruibilità dell'acqua ad uso potabile)	Riparazione complementare: disinquinamento di acque contaminate in siti diversi da quello danneggiato Riparazione compensativa: progettazione/esecuzione di interventi di tutela dei corpi idrici sotterranei e ottimizzazione dei servizi ecosistemici
Gestione di una discarica non autorizzata all'interno di un SIN	Acque sotterranee, terreno ● ●	Contaminazione delle acque sotterranee con superamento degli SQA e ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico. Contaminazione del terreno con superamento delle CSR	Procedura di bonifica: in relazione al terreno contaminato Riparazione compensativa: trattamento di un volume di acque sotterranee non inferiore a quello non intercettato per effetto dell'inefficienza della barriera idraulica della discarica
Omissione di procedure di bonifica di aree ricadenti in un polo industriale	Terreno ●	Contaminazione del terreno con superamento delle CSR	Procedura di bonifica: in relazione al terreno contaminato
Contaminazione da biogas e altre sostanze all'interno di un'ex cava, utilizzata successivamente per il conferimento abusivo di rifiuti	Terreno ●	Presenza di biogas negli spazi interstiziali all'interno del range di esplosività e con rischio significativo per la salute umana	Procedura di bonifica: in relazione al terreno contaminato (in particolare, intervento di messa in sicurezza permanente del sito con l'estrazione in continuo del biogas sull'intera area).

Per quanto riguarda specie e habitat protetti, è possibile osservare che a fronte di tipologie di eventi molto diversi, il danno si esplica nella scomparsa/riduzione di specie protette o alterazione/distruzione di habitat protetti. Nei casi che interessano le specie protette gli interventi di riparazione individuati consistono nella reimmissione delle specie danneggiate (se tecnicamente fattibile) oppure nel recupero naturale delle specie; nei casi che interessano gli habitat protetti la riparazione consiste in interventi di recupero delle aree danneggiate, anche con il ripristino della vegetazione distrutta. In alcuni casi il danno ambientale su queste risorse si associa ad una corrispondente perdita di servizi ecosistemici (offerti dalla risorsa), per cui sono previsti appropriati interventi di riparazione compensativa.

Relativamente alle acque superficiali, i casi accertati di danno ambientale consistono nel declassamento dello stato ambientale del corpo idrico impattato; in un caso in particolare si ha il declassamento del solo stato ecologico. La tipologia di riparazione individuata è strettamente legata alla tipologia di evento che ha determinato il danno ambientale, variando tra la realizzazione di interventi di contenimento per il caso di fuoriuscita di prodotti idrocarburici a interventi di compensazione delle risorse statali impiegate per il disinquinamento di una zona ritardato dalla contaminazione indotta da uno stabilimento industriale. Anche per le acque superficiali sono previsti interventi di riparazione compensativa nel caso in cui sia stata riscontrata anche una perdita dei servizi ecosistemici associati alla risorsa.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, si riscontra il peggioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo e il superamento di SQA con conseguente ritardo nel raggiungimento degli obiettivi

di qualità per il corpo idrico. Relativamente al terreno, il danno ambientale individuato consiste nel superamento delle CSR indicativo di una contaminazione del terreno o nella presenza di sostanze rappresentative di un rischio per la salute umana. Per il terreno la riparazione individuata consiste nell'esecuzione delle procedure di bonifica, che in alcuni casi possono essere già attive. Per le acque sotterranee, la riparazione è individuata in forma complementare e/o (quando vi sia una perdita nel tempo di servizi ecosistemici associati alla risorsa danneggiata) in forma compensativa.

Da quanto descritto è possibile rilevare che: per il terreno gli interventi di riparazione consistono essenzialmente in procedure di bonifica previste dalla normativa specifica per questo tipo di risorsa; per specie e habitat protetti gli interventi di riparazione sono abbastanza codificati consistendo nella reimmissione delle specie danneggiate o nel ripristino degli habitat; per le acque sotterranee e le acque superficiali, invece, le tipologie di riparazione possono essere più varie in relazione alla natura del deterioramento che ha determinato il danno.

Relativamente alle evidenze di minaccia di danno ambientale, nella seguente tabella 3.6 è riportata una sintesi dei casi rilevati in cui, per ciascun caso, viene indicata la risorsa naturale esposta e una descrizione della tipologia di minaccia occorsa.

Tabella 3.6 - Descrizione delle evidenze di minaccia di ambientale

DESCRIZIONE DEL CASO	RISORSA ESPOSTA	DESCRIZIONE DELLA EVIDENZA DI MINACCIA	PREVENZIONE
Gestione di una discarica per rifiuti urbani, chiusa da alcuni anni, con contaminazione delle acque di falda della zona	Acque superficiali ●	Presenza di acque sotterranee contaminate in connessione idraulica con un corpo idrico superficiale, soggette a fenomeni di diffusione	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica e potenziamento del sistema di emungimento
Fuoriuscita di gasolio e olio combustibile da uno stabilimento di lavorazione di prodotti petroliferi	Acque superficiali ●	Presenza di sedimenti contaminati soggetti a fenomeni di diffusione degli inquinanti	Monitoraggio dei fenomeni di diffusione degli inquinanti
Incidente di una motonave con dispersione di balle di combustibile	Acque superficiali ●	Presenza di un elevato contenuto di rifiuti nelle balle che possono essere soggetti a dispersione in mare o essere spiaggiati	Rimozione di parte delle balle (effettuata) e monitoraggi di controllo della zona
Omissione della bonifica di un sito industriale	Acque superficiali, acque sotterranee ● ●	Presenza di liquame in alcuni laghetti artificiali, con fenomeni di dispersione e infiltrazione degli inquinanti	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
Sversamento incontrollato in un torrente del percolato proveniente da una discarica	Acque superficiali, acque sotterranee ● ●	Presenza di percolato soggetto a fenomeni di diffusione	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica o in sede di procedura di chiusura della discarica e monitoraggio delle risorse esposte.
Contaminazione indotta da uno stabilimento industriale	Acque superficiali, acque sotterranee ● ●	Fonti attive di inquinamento nello stabilimento industriale (anche terreni contaminati) soggetti a fenomeni di diffusione	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica (procedura in corso)

Gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi con fuoriuscite di percolato	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno ● ● ●	Permanenza di percolato soggetto a fenomeni di diffusione	Realizzazione delle opere di chiusura della discarica
Gestione fuori norma di alcune discariche e di due impianti di selezione e recupero dei rifiuti.	Acque superficiali, acque sotterranee, terreno ● ● ●	Presenza di ingenti quantità di percolato che potrebbero fuoriuscire da alcune delle discariche esaminate a causa di problemi di stabilità strutturale, con conseguente dispersione e diffusione dei contaminanti	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica (procedura in corso)
Omissione di procedure di bonifica di aree ricadenti in un polo industriale	Acque sotterranee ●	Presenza di diverse fonti attive nel polo industriale che possono determinare fenomeni di dispersione degli inquinanti e infiltrazioni nel sottosuolo	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
Fenomeni di infiltrazione del percolato proveniente da alcuni invasi presenti in una discarica	Acque sotterranee ●	Permanenza di percolato soggetto a fenomeni di diffusione	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
Contaminazione proveniente da un sito industriale dovuta allo sversamento illecito e prolungato nel tempo di solventi clorurati nel suolo e nel sottosuolo	Acque sotterranee ●	Presenza di fonti di contaminazione nel sito aziendale e di fonti secondarie, in un contesto in cui si ha una parziale inefficacia degli interventi di messa in sicurezza	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
Gestione post-operativa di una discarica di rifiuti solidi urbani in cui si sono avuti fenomeni di dispersione del percolato	Acque sotterranee, terreno ● ●	Presenza di percolato che può essere soggetto a fenomeni di dispersione	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica e delle opere di chiusura della discarica
Smaltimento illegale di rifiuti	Acque sotterranee, terreno ● ●	Permanenza dei rifiuti nel sito, fonte di fenomeni di diffusione delle sostanze inquinanti	Interventi di rimozione/smaltimento dei rifiuti oppure interventi di messa in sicurezza
Smaltimento illecito di un elevato quantitativo di rifiuti anche di natura pericolosa	Acque sotterranee, terreno ● ●	Permanenza di rifiuti interrati, fonte di fenomeni di diffusione delle sostanze inquinanti	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
Incendio in sito petrolchimico	Terreno ●	Presenza di acque di spegnimento contaminate in grado di raggiungere il terreno	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
Contaminazione da biogas e altre sostanze all'interno di un'ex cava, utilizzata successivamente per il conferimento abusivo di rifiuti	Terreno ●	Potenziati fenomeni di migrazione di soil gas all'esterno del sito	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
Rinterro e recupero ambientale realizzato con materiali costituenti rifiuti in un cantiere edile	Terreno ●	Permanenza dei rifiuti nel sito, fonte di fenomeni di diffusione delle sostanze inquinanti	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica

Smaltimento illecito di un elevato quantitativo di rifiuti anche di natura pericolosa in un ex-cava	Terreno ●	Permanenza di rifiuti, fonte di fenomeni di diffusione delle sostanze inquinanti	Realizzazione di una messa in sicurezza in sede di bonifica
---	--------------	--	---

Nel caso in cui si ha la sussistenza di una minaccia di danno ambientale, normalmente le diverse risorse naturali prossime alla fonte sono in genere suscettibili di essere caratterizzate da un impatto; da ciò ne consegue, come già evidenziato nell'approfondimento relativo agli indizi di danno e minaccia, che di frequente le risorse naturali interessate dalla minaccia sono molteplici. Come rilevabile dalla tabella precedente, la fonte di danno che caratterizza la minaccia è rappresentata dalla presenza di contaminati in svariate tipologie di materiali (sedimenti, rifiuti, percolato) che attraverso fenomeni di diffusione, dispersione o infiltrazione possono raggiungere terreno, acque superficiali o acque sotterranee.

Relativamente alle misure di prevenzione è possibile osservare che nella maggioranza dei casi, essendo coinvolti terreno e/o acque sotterranee, vi è un rinvio alle procedure di bonifica (come logico, nella visuale delle misure di messa in sicurezza relative alla fonte di impatto), che in alcuni casi possono essere anche in corso. In relazione alle acque superficiali, ad eccezione del caso in cui si rinvia alla procedura di bonifica essendo la fonte di minaccia rappresentata da acque sotterranee contaminate, le misure di prevenzione implicano spesso la realizzazione di un monitoraggio della risorsa.

3.2.2 Analisi di secondo livello (esiti delle azioni)

Il secondo livello dell'elaborazione ha ad oggetto la ricostruzione e la rappresentazione degli esiti delle azioni di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale. In particolare, questo tipo di elaborazione ha la finalità di rappresentare il rapporto che intercorre tra il tipo di danno o minaccia di danno ambientale per cui si attiva un'azione e il tipo di esito dell'azione attivata. Tale rapporto sarà rappresentato nelle pagine che seguono, associando, a ciascun risultato, una descrizione dei risultati e delle relative possibili motivazioni.

Sul piano metodologico, si presentano due ricostruzioni che descrivono lo scenario da differenti visuali (paragrafi 3.2.2.1. e 3.2.2.2.). In primo luogo, il modo in cui i casi di danno e minaccia ed i relativi elementi caratteristici si ripartiscono in funzione degli esiti delle azioni. In secondo luogo, il modo in cui gli esiti delle azioni si ripartiscono in funzione degli elementi caratteristici dei casi di danno e minaccia.

Tali elaborazioni sono sviluppate attraverso i seguenti parametri di riferimento.

I casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale.

I casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale sono classificati e presi in considerazione in relazione all'esito dell'istruttoria SNPA, secondo le seguenti quattro ipotesi: 1) evidenza di danno ambientale, 2) evidenza di minaccia di danno ambientale, 3) indizio di danno ambientale, 4) indizio di minaccia di danno ambientale.

Gli elementi caratteristici dei casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale.

Gli "elementi caratteristici" dei casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale sono individuabili attraverso le cinque voci descritte in apertura del paragrafo (sede di attivazione, risorsa, operatore, entità dei dati di monitoraggio di partenza, epoca), rappresentative degli aspetti che meglio evidenziano le specifiche circostanze distintive di ciascun caso.

Il tipo di esiti delle azioni di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale.

I possibili esiti delle azioni di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale possono essere classificati sulla base di alcuni criteri generali.

In primo luogo, gli esiti **di natura giudiziaria** (partecipazione al giudizio penale come parte civile e attivazione del giudizio civile, da distinguere a loro volta in base al grado di giudizio, ammissione al passivo nelle procedure fallimentari, transazione, ecc.). In secondo luogo, gli esiti **di natura amministrativa**, con ordini del Ministero all'operatore, sotto forma di **ordinanze** o di **altre comunicazioni** (ordine di effettuare l'accertamento in presenza di un indizio, ordine di realizzare misure di prevenzione, ordine di realizzare misure di riparazione). Un esito comune è l'archiviazione della pratica.

Si possono formulare, altresì: 1) una classificazione dei casi già oggetto di un atto formale di definizione (definitiva o non definitiva, intendendosi per definizione "definitiva", per esempio, i casi di giudicato sul danno, transazione, archiviazione della pratica, e per definizione "non definitiva", per esempio, i casi di sentenza impugnabile sul danno, ordinanza in corso di esecuzione, ecc.) e dei casi non ancora oggetto di un atto formale di definizione, 2) una classificazione dei casi con esito di natura favorevole o sfavorevole in relazione al danno o alla minaccia di danno (sono esiti favorevoli, per esempio, le sentenze di riconoscimento del danno, le transazioni, ecc., e sono esiti non favorevoli, per esempio, le sentenze di non riconoscimento del danno, le decisioni di non avviare un giudizio civile, ecc.).

Il quadro di tutti gli esiti in esame è rappresentato nella tabella che segue.

Tabella 3.7 – Classificazione degli esiti delle azioni

Tipo di esito	Sigla	Atto di formale definizione del caso. Presenza(D) Assenza (ND)	Esiti favorevoli (X) non favorevoli (X) non qualificabili (X)
Giudizio civile di primo grado in corso	Cco	ND	
Giudizio penale di primo grado in corso	Pco	ND	
Giudizio civile da avviare a valle di un giudicato penale	Cav	ND	
Giudizio civile non avviato a valle di un giudicato penale	Cnoav	D	X
Giudizio civile con sentenza di primo grado di riconoscimento del danno	CI°scr	D	X
Giudizio civile con sentenza di secondo grado di riconoscimento del danno	CII°scr	D	X
Giudizio civile con sentenza di primo grado di non riconoscimento del danno	CI°snr	D	X
Giudizio civile con sentenza di secondo grado di non riconoscimento del danno	CII°snr	D	X
Giudizio penale con sentenza di primo grado di riconoscimento del danno	PI°sr	D	X
Giudizio penale con sentenza di secondo grado di riconoscimento del danno	PII°sr	D	X
Giudizio penale con sentenza di primo grado di non riconoscimento del danno	PI°snr	D	X
Giudizio penale con sentenza di secondo grado di non riconoscimento del danno	PII°snr	D	X
Transazione civile	TR	D	X
Ammissione al passivo in procedura fallimentare	AP	D	X
Archiviazione procedura	AR	D	X
Ordine di accertamento (ordine all'operatore)	OA	D	X
Ordine di prevenzione (ordine all'operatore)	OP	D	X
Ordine di riparazione (ordine all'operatore)	OR	D	X
Rinvio ad altra procedura	RP	D	X

Per i casi che riguardano terreno e acque sotterranee, oltre alle procedure (giudiziarie o amministrative) sintetizzate nella tabella precedente, può sussistere anche una parallela procedura di bonifica, come sarà meglio dettagliato nel successivo paragrafo dedicato all'analisi degli esiti.

3.2.2.1 Ripartizione dei casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale e dei relativi elementi caratteristici in funzione degli esiti delle azioni

Il presente paragrafo illustra i modi in cui i casi di danno e minaccia ed i relativi elementi caratteristici si sono ripartiti in funzione degli esiti delle azioni; l'analisi condotta è corredata da una rappresentazione grafica in cui gli esiti classificati secondo i criteri riportati nella tabella 3.7 sono raffigurati secondo quattro categorie principali, per ciascuna delle quali è previsto un colore di riferimento come indicato nella tabella 3.8. L'analisi include anche alcuni aspetti di interesse (come la presenza di casi soggetti all'art. 18 l. 349/86 o la presenza di una parallela procedura di bonifica) che, per la propria natura di addizionalità e di sovrapposibilità ad altri aspetti, sono associati ai dati oggetto dei grafici e richiamati nei relativi commenti ma non sono rappresentabili nei grafici stessi.

Tabella 3.8 – Categorizzazione dei casi in base degli esiti delle azioni

DEFINIZIONE/NON DEFINIZIONE DEL CASO	CATEGORIZZAZIONE DEGLI ESITI	ESITI	COLORE DI RIFERIMENTO
Caso non definito	-	Cco, Pco, Cav	
Caso definito	Esito non favorevole	Cnoav, CI°snr, CII°snr, PI°snr, PII°snr, AR	
	Esito favorevole	CI°scr, CII°scr, PI°sr, PII°sr, TR, AP	
	Esito non qualificabile	OA, OP, OR, RP	


I casi di evidenza di danno ambientale

Sede di attivazione

L'elaborazione ha ad oggetto 23 casi in sede giudiziaria e 6 casi in sede amministrativa (figura n. 3.12).

Tale numero è più alto di quello riportato nel paragrafo 3.2.1. in riferimento ai casi in sede giudiziaria e in sede amministrativa in quanto il presente paragrafo si pone nella diversa visuale degli esiti delle azioni, le quali hanno, alle volte, più esiti (per esempio, azione civile per alcuni aspetti e rinvio ad altra procedura per altri aspetti).

Fig 3.12 Evidenza di danno. Sede di attivazione




In sede giudiziaria (figura n. 3.13), si osservano i seguenti elementi:

- 1) una prevalenza di giudizi penali e civili in corso (13),
- 2) un numero ridotto di casi che hanno una definizione (8), comprensivo di 3 esiti sfavorevoli,
- 3) una presenza rilevante di casi in cui si applica l'art. 18 l. 349/86 (12 tra i 23 casi in sede giudiziaria).

Il primo dato è associabile ad una generale difficoltà di raggiungere il giudicato (penale e civile) di riconoscimento del danno e sviluppare le conseguenti azioni di riparazione, mentre il secondo dato ad una difficoltà di raggiungere un esito ulteriore alle stesse sentenze di primo grado. Il terzo dato è associabile alla datazione in generale risalente dei fatti oggetto dei procedimenti giudiziari.

Fig 3.13 Evidenza di danno. Sede giudiziaria e esiti




In sede amministrativa (figura n. 3.14), si osservano i seguenti elementi:

- 1) una presenza di esiti molto eterogenei,

- 2) una presenza maggioritaria di casi che hanno una definizione (5), con un solo esito sfavorevole,
 3) una presenza minoritaria dei casi in cui si applica l'art. 18 l. 349/86 (1 tra i 6 casi in sede amministrativa).

Il primo dato è associabile alla circostanza che le attivazioni amministrative sono gestibili attraverso una varietà di possibili strumenti (ordinanze, azioni civili, rinvio ad altre procedure). Il secondo dato è associabile ad una attitudine della sede amministrativa a raggiungere risultati operativi. Il terzo dato è associabile alla datazione recente dei fatti oggetto delle attivazioni amministrative.


Fig 3.14. Evidenza di danno. Sede amministrativa e esiti



Risorsa

L'elaborazione ha ad oggetto casi relativi a terreno (3), acque superficiali (5), acque sotterranee (4), specie/habitat (9) e altro (10) (figura n. 3.15).

Fig 3.15. Evidenza di danno. Risorse



Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.16):


1) una presenza di esiti tendenzialmente eterogenei (fatta salva una prevalenza di giudizi penali e civili in corso per specie/habitat),

2) una presenza importante di casi sfavorevoli in relazione ad "Altro" (4),

3) la presenza di una parallela bonifica nei casi relativi a terreno (3 su 3) e acque sotterranee (2 su 4).

Il primo dato è associabile al fatto che alcuni elementi (come la scelta prevalente dell'attivazione giudiziaria) condizionano l'esito dell'azione in modo più influente rispetto al tipo di risorsa. Il secondo dato è associabile alla difficoltà di ottenere esiti favorevoli per risorse diverse da quelle dell'art. 300 del Dlgs 152/2006. Il terzo dato è associabile alla rilevanza che la procedura di bonifica assume per terreno e acque sotterranee.


Fig 3.16. Evidenza di danno. Risorse e esiti



Operatore

L'elaborazione ha ad oggetto casi relativi a molte tipologie di operatori, con una ricorrenza principale in relazione a: abbattimento di specie (7), impianti industriali (6), gestione di rifiuti/discardica (3), lavori edili (3) e siti dismessi (3) (figura n. 3.17).

Fig 3.17. Evidenza di danno. Operatore




Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.18):

- 1) una prevalenza di giudizi penali in corso (10) e giudizi civili in corso (5) o da avviare (2), riferiti a quasi tutte le categorie di operatori,
- 2) una presenza di ordini all'operatore (2) nei casi relativi a siti dismessi e infrastrutture,
- 3) in riferimento ai casi che hanno già una definizione, una presenza minoritaria in relazione a impianti industriali, gestione di rifiuti/discardica, discardica abusiva e abbattimento di specie (3 su 17 totali) ed una presenza maggioritaria in relazione ad altri operatori (9 su 10).

Il primo dato è associabile alla complessiva prevalenza della sede giudiziaria rispetto a quella amministrativa in caso di evidenza di danno. Il secondo dato è associabile alla maggiore attitudine di siti dismessi e infrastrutture ad essere oggetto di interventi esecutivi (per la presenza di conoscenze e opzioni derivanti da parallele procedure tipiche di tali strutture), mentre il terzo dato è associabile sia a tale attitudine, sia alla tendenziale maggiore datazione dei casi relativi a siti dismessi, infrastrutture e cave.

Fig 3.18. Evidenza di danno. Operatore e esiti



Entità dei dati di monitoraggio di partenza

L'elaborazione ha ad oggetto 17 casi caratterizzati da una elevata entità di dati di monitoraggio e 9 casi caratterizzati da una minore entità di dati di monitoraggio.

Sono emersi i seguenti elementi:


- 1) una presenza significativa di giudizi penali in corso (7) in casi caratterizzati da una elevata entità di dati di monitoraggio e una prevalenza di giudizi civili in corso (4) in casi caratterizzati da una minore entità di dati di monitoraggio,
- 2) una presenza di ordini all'operatore (2) solo in casi caratterizzati da una elevata entità di dati di monitoraggio.
- 3) nei casi caratterizzati da una minore elevata entità di dati di monitoraggio (9), una prevalenza di applicazione dell'art. 18 l. 349/86 (8 su 9) e una presenza significativa di casi con esito sfavorevole (4 su 9).

Il primo dato è associabile al fatto che un giudizio penale si lega generalmente a dati di indagine recenti (dati che, specialmente negli ecoreati, hanno ad oggetto la risorsa) mentre un giudizio civile può essere avviato molti anni dopo i fatti, con necessità di un aggiornamento dei dati. Il secondo dato è associabile all'importanza del monitoraggio per adottare ordini di eseguire attività in concreto. Il terzo dato è associabile alla minore importanza dei dati sulla risorsa per l'art. 18 e alla condizione di criticità che caratterizza in generale i casi in cui vi è minore disponibilità di dati di partenza sulla risorsa.

Epoca

L'elaborazione ha ad oggetto casi in cui i fatti sono avvenuti da 1-5 anni (3), 6-10 anni (5) e oltre 10 anni (18) (figura n. 3.19).

Fig 3.19. Evidenza di danno. Epoca




Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.20):

- 1) nei casi >10 anni prevalenza di giudizi penali e civili in corso (7) e di casi che hanno già una definizione (10),
- 2) nei casi <=10 anni prevalenza di giudizi penali in corso (7),
- 3) una applicazione dell'art. 18 l. 349/86 prevalente nei casi >10 anni (12 su 18) e assente nei casi <=10 anni (0 su 8).

Il primo dato è associabile alla durata dei giudizi penali e civili (il frequente ricorso ai quali, come procedura per la riparazione del danno ambientale, è anche motivo della prevalenza dei casi >10 anni rispetto agli altri). Il secondo dato è associabile, allo stesso modo, alla prevalenza del ricorso alle procedure giuridiche per la riparazione del danno ambientale. Il terzo dato è associabile alla permanenza dell'art. 18 per i soli fatti avvenuti prima del 2006.

Fig 3.20. Evidenza di danno. Epoca e esiti




I casi di evidenza di minaccia di danno ambientale

Sede di attivazione

L'elaborazione ha ad oggetto 11 casi in sede giudiziaria e 8 casi in sede amministrativa (figura n. 3.21).

Tale numero è più alto di quello riportato nel paragrafo 3.2.1. in riferimento ai casi in sede giudiziaria e in sede amministrativa in quanto il presente paragrafo si pone nella diversa visuale degli esiti delle azioni, le quali hanno, alle volte, più esiti (per esempio, un'azione civile per alcuni aspetti ed un rinvio ad altra procedura per altri aspetti).

Fig 3.21 Evidenza di minaccia. Sede di attivazione




In sede giudiziaria (figura n. 3.22), si osservano i seguenti elementi:

- 1) una prevalenza di giudizi penali in corso (7), con altri esiti molto eterogenei,
- 2) un numero ridotto di casi che hanno una definizione (3 su 11),
- 3) una presenza di 2 esiti sfavorevoli.

Il primo dato è associabile alla complessiva prevalenza dell'attivazione giudiziaria, ed in particolare del giudizio penale, anche come sede di individuazione dell'evidenza di minaccia. Il secondo dato è associabile ad una minore attitudine della sede giudiziaria a raggiungere risultati operativi, attitudine confermata anche in termini di efficacia dell'azione dal terzo dato.

Fig 3.22 Evidenza di minaccia. Sede giudiziaria e esiti




In sede amministrativa (figura n. 3.23), si osservano i seguenti elementi:

- 1) una prevalenza di rinvio ad altra procedura (4) e di ordinanze (3),
- 2) un numero elevato di casi che hanno una definizione (8 su 8),
- 3) l'assenza di esiti sfavorevoli.

Il primo dato è associabile alla necessità che le attivazioni amministrative in caso di minaccia conducano a procedure (come il rinvio ad altra procedura e le ordinanze) in grado di intervenire in tempi celeri. Il secondo dato è associabile ad una attitudine della sede amministrativa a raggiungere risultati operativi, attitudine confermata anche in termini di efficacia dell'azione dal terzo dato.


Fig 3.23 Evidenza di minaccia. Sede amministrativa e esiti



Risorsa

L'elaborazione ha ad oggetto casi relativi, in massima parte, a acque sotterranee (12), terreno (10) e acque superficiali (9) (figura n. 3.24).

Fig 3.24 Evidenza di minaccia. Risorse




Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.25):

- 1) una prevalenza di giudizi penali in corso (15) e di rinvio ad altra procedura (8),
- 2) una presenza di altri esiti molto eterogenei,
- 3) la presenza di una parallela bonifica nei casi relativi a terreno (6 su 10) e acque sotterranee (6 su 12).

Il primo dato, letto in combinazione con il secondo dato, è associabile al fatto che alcuni elementi (come la scelta prevalente dell'attivazione giudiziaria e l'esigenza delle attivazioni amministrative di intervenire in tempi celeri sulla minaccia) condizionano l'esito dell'azione in modo più influente rispetto al tipo di risorsa. Il terzo dato è associabile alla rilevanza che la procedura di bonifica assume per terreno e acque sotterranee.


Fig 3.25 Evidenza di minaccia. Risorse e esiti



Operatore

L'elaborazione ha ad oggetto casi relativi a molte tipologie di operatori, con una ricorrenza principale in relazione a: gestione di rifiuti/discarda (7), impianti industriali (6), siti dismessi (4) e lavori edili (2) (figura n. 3.26).

Fig 3.26 Evidenza di minaccia. Operatore




Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.27):

- 1) una prevalenza di giudizi penali in corso in casi relativi a gestione rifiuti/discardica (4 su 7) nonché esiti molto eterogenei negli altri casi,
- 2) una presenza importante di casi aventi una attivazione amministrativa e che hanno una definizione in casi relativi a siti dismessi (4 su 4) e relativi a impianti industriali (4 su 6),
- 3) una presenza di ordini all'operatore (3) nei casi relativi a siti dismessi, lavori edili e impianti industriali.

Il primo dato è associabile al fatto che, per gestione dei rifiuti/discardica, il contenzioso penale è particolarmente ampio mentre, per i restanti operatori, l'esito dell'azione è condizionato in modo più influente da altri aspetti. Il secondo dato, letto in combinazione con il terzo dato, è associabile alla maggiore attitudine di siti dismessi e impianti industriali ad essere oggetto di interventi esecutivi (per la presenza di conoscenze e opzioni derivanti da parallele procedure tipiche di tali strutture) ed al fatto che si tratta di casi per cui vi è stata una attivazione amministrativa.

Fig 3.27 Evidenza di minaccia. Operatore e esiti



Entità dei dati di monitoraggio di partenza

L'elaborazione ha ad oggetto 10 casi caratterizzati da una elevata entità di dati di monitoraggio e 9 casi caratterizzati da una minore entità di dati di monitoraggio.

Sono emersi i seguenti elementi:

- 1) una presenza di casi che hanno una definizione sia con una elevata entità di dati (6 su 10) sia con una minore entità di dati (5 su 9),
- 2) una presenza di esiti sfavorevoli ordini all'operatore (2) solo in casi con una minore entità di dati,
- 3) una presenza di ordini all'operatore sia in casi con una elevata entità di dati (2), sia in casi con una minore entità di dati (1).


I tre dati, letti in combinazione, sono associabili al fatto che le ordinanze e il rinvio ad altra procedura riflettono differenti visuali di definizione del caso, potendo rappresentare, alternativamente, decisioni di intervento assunte sulla base di una elevata entità dei dati di monitoraggio o decisioni di approfondimento sulla base di una minore entità dei dati di monitoraggio. La minore entità dei dati di monitoraggio è invece associabile alla possibilità di un esito sfavorevole.

I casi di indizio di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale

Sede di attivazione

L'elaborazione ha ad oggetto 2 casi in sede giudiziaria e 14 casi in sede amministrativa, riferiti complessivamente a 8 indizi di danno e 8 indizi di minaccia (figura n. 3.28).

Fig 3.28 Indizio. Sede di attivazione



In sede giudiziaria e amministrativa (figure n. 3.29 e 3.30), si osservano i seguenti elementi:

- 1) una netta prevalenza della sede amministrativa (14 casi) rispetto a quella giudiziaria (2 casi),
- 2) una prevalenza di casi che hanno una definizione (13 su 16),
- 3) una prevalenza, in sede amministrativa, di casi di ordinanza di accertamento (7) e rinvio ad altra procedura (5).

Il primo dato è associabile alla generale idoneità della sede amministrativa, per modalità e tempistiche, ad assicurare un accertamento mirato sulla sussistenza del danno e della minaccia (idoneità aumentata dalla necessaria celerità richiesta in caso di possibile minaccia). Il secondo dato è associabile all'attitudine della sede amministrativa (in questo ambito prevalente) a raggiungere risultati operativi. Il terzo dato è associabile alla compatibilità tra attivazioni amministrative (in questo ambito prevalenti) e procedure gestite direttamente dall'amministrazione ed in grado di intervenire in tempi celeri (come il rinvio ad altra procedura e le ordinanze).

Fig 3.29 Indizio. Sede giudiziaria e esiti






Fig 3.30 Indizio. Sede amministrativa e esiti



Risorsa

L'elaborazione ha ad oggetto casi relativi a acque superficiali (9) ed acque sotterranee (8), terreno (7) e specie/habitat (2) (figura n. 3.31).

Fig 3.31 Indizio. Risorse



Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.32):

1) una prevalenza di rinvio ad altra procedura in relazione al terreno (4 su 7) e di ordinanza di accertamento in relazione alle acque superficiali (5 su 9), esiti che sono presenti anche in relazione alle acque sotterranee (3 rinvii ad altra procedura e 2 ordinanze di accertamento),


2) una presenza di ordini all'operatore in relazione a tutte le risorse,

3) la presenza di una parallela bonifica nei casi relativi a terreno (3 su 7) e acque sotterranee (4 su 8).

Il primo dato è associabile al fatto che, in relazione al terreno, esistono altre procedure (in primo luogo, la bonifica) in grado di ottenere risultati analoghi all'accertamento del danno ambientale, situazione che

ricorre, sia pure parzialmente, anche per le acque sotterranee, mentre per le acque superficiali le ordinanze di danno ambientale hanno uno spazio più esclusivo. Il secondo dato è associabile al fatto che le ordinanze di accertamento possono avere una utilità per tutte le risorse, anche quando esistono procedure parallele. Il terzo dato è associabile alla rilevanza che la procedura di bonifica assume per terreno e acque sotterranee.


Fig 3.32 Indizio. Risorse e esiti



Operatore

L'elaborazione ha ad oggetto casi relativi a molte tipologie di operatori, con una ricorrenza principale in relazione a: impianti industriali (5), siti dismessi (4) gestione di rifiuti/discardica (3), infrastrutture (2) (figure n. 3.33).

Fig 3.33 Indizio. Operatore




Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.34):

- 1) una presenza di ordini all'operatore presenti in relazione a quasi tutti gli operatori (1 o 2 per operatore) e presenza esclusiva di ordini all'operatore in relazione a impianti acque reflue e infrastrutture,
- 2) una presenza di rinvio ad altra procedura nei casi relativi a gestione rifiuti/discardica (2), siti dismessi (2) e lavori edili (1),
- 3) una presenza di giudizi penali in corso solo in casi relativi a impianti industriali (3).

Il primo dato è associabile al fatto che, in caso di indizi di danno o minaccia, gli ordini sono uno strumento funzionale indipendentemente dal tipo di operatore, con una utilità anche maggiore per gli ambiti di attività per cui non esistano procedure parallele di indagine e caratterizzazione. Il secondo dato è associabile al fatto che gestione rifiuti/discardica e siti dismessi sono oggetto di parallele procedure tipiche di tali strutture. Il terzo dato è associabile al fatto che, per impianti industriali, il contenzioso penale è particolarmente ampio.

Fig 3.34 Indizio. Operatore e esiti



Entità dei dati di monitoraggio di partenza

L'elaborazione ha ad oggetto 7 casi caratterizzati da una elevata entità di dati di monitoraggio e 9 casi caratterizzati da una minore entità di dati di monitoraggio.

Sono emersi i seguenti elementi:


- 1) una presenza di ordini all'operatore sia in casi con una elevata entità di dati (4 su 7), sia in casi con una minore entità di dati (4 su 9),
- 2) una presenza di rinvio ad altra procedura solo in casi con una minore entità di dati (5 su 9),
- 3) una presenza di giudizi penali in corso solo in casi con una elevata entità di dati (3 su 7).

Il primo dato è associabile al fatto che le ordinanze riflettono differenti visuali di definizione del caso, potendo rappresentare, alternativamente, decisioni di intervento assunte sulla base di una elevata entità dei dati di monitoraggio o decisioni di approfondimento sulla base di una minore entità dei dati di monitoraggio. Il secondo dato è associabile al fatto che, in casi con una minore entità di dati, può essere utile riferirsi a procedure già avviate e/o più consolidate. Il terzo dato è associabile al fatto che un giudizio penale si lega generalmente a dati di indagine recenti (dati che, specialmente negli ecoreati, hanno ad oggetto la risorsa).

Epoca (per indizio di danno)

L'elaborazione ha ad oggetto casi in cui i fatti sono avvenuti da 1-5 anni (4), 6-10 anni (2) e oltre 10 anni (2) (figura n. 3.35).

Fig 3.35 Indizio. Epoca




Si osservano i seguenti elementi (figura n. 3.36):

- 1) una presenza di ordini all'operatore solo nei casi ≤ 5 anni (4),
- 2) una presenza di giudizi penali in corso (2) e rinvio ad altra procedura (2) nei casi > 5 anni (4),
- 3) l'assenza di casi ≤ 1 anno.

Il primo dato è associabile alla circostanza che, in caso di indizi di danno, si avverte l'effettiva utilità di ordini all'operatore in relazione ai fatti più recenti, come conferma il secondo dato, associabile alla preferenza data invece ad altri esiti in relazione ai fatti meno recenti. Il terzo dato è associabile alla circostanza che, pur trattandosi di una procedura di celere azionabilità, si determina sempre un margine di tempo tra i fatti (anche recenti) e l'adozione dell'ordine all'operatore.

Fig 3.36 Indizio. Epoca e esiti




3.2.2.2 Ripartizione degli esiti delle azioni in funzione degli elementi caratteristici dei casi di danno ambientale e di minaccia di danno ambientale

Il presente paragrafo illustra i modi in cui gli esiti delle azioni si sono ripartiti in funzione degli elementi caratteristici dei casi di danno e minaccia. In particolare, sono state prodotte elaborazioni relative ai cinque esiti che hanno evidenziato una maggiore ricorrenza nelle elaborazioni che precedono.

Giudizio penale di primo grado in corso

Tale esito si è associato quasi sempre alla sede di attivazione giudiziaria (17 casi rispetto a 2 casi in sede amministrativa) (figura n. 3.37).


Fig 3.37 Giudizio penale in corso. Sede di attivazione



In relazione alle **risorse**, si osserva (figura n. 3.38) una prevalenza dei casi riferiti al terreno (10) e alle acque sotterranee (8), con una presenza significativa anche delle rimanenti risorse, quali acque superficiali (5) e specie/habitat (6).


Tale dato è associabile al fatto che i giudizi penali hanno in prevalenza ad oggetto tipologie di attività come stoccaggi di rifiuti, gestione del percolato, ecc., tipicamente idonee ad interessare, in primo luogo, il terreno e, in secondo luogo, le altre sopra individuate risorse.

Fig 3.38 Giudizio penale in corso. Risorse



In relazione all'**operatore**, si osserva (figura n. 3.39) una presenza prevalente di impianti industriali (7). Tale dato è associabile al fatto che gli impianti industriali sono tipicamente interessati, così come le attività di gestione di rifiuti e di discarica, dalle indagini penali.

Fig 3.39 Giudizio penale in corso. Operatore




In relazione all'**entità di dati di monitoraggio**, è emersa una presenza di casi con elevata entità di dati (13) rispetto a quelli con minore entità di dati (5).

Tale dato è associabile alla circostanza che i giudizi penali dei casi per cui si decide di costituirsi parte civile sono, di norma, quelli in cui le indagini hanno previsto accertamenti mirati sulle risorse o quelli riferiti a situazioni importanti e molto attenzionate dalle autorità di controllo.

In relazione all'**epoca**, si osserva (figura n. 3.40) una presenza prevalente di fatti avvenuti o accertati da 6-10 anni (5), con presenza anche di fatti avvenuti o accertati da 1-5 anni (3) e da oltre 10 anni (3).

Tale dato è associabile al fatto che i tempi del giudizio penale, sia pure più celeri rispetto al giudizio civile, determinano sempre una distanza di anni tra i fatti e l'azione di danno.


Fig 3.40 Giudizio penale in corso. Epoca



Giudizio civile di primo grado in corso

Tale esito si è associato in prevalenza, alla sede di attivazione giudiziaria (5 casi rispetto a 2 casi in sede amministrativa) (figura n. 3.41).


Fig 3.41. Giudizio civile in corso. Sede di attivazione



In relazione alle **risorse**, si osserva (figura n. 3.42) una presenza prevalente di casi riferiti alle acque sotterranee (6), con presenza anche di casi riferiti a specie/habitat (3).

Tale dato è associabile al fatto che i tempi necessari per pervenire alla sede civile sono più compatibili con gli impatti sulle acque sotterranee (di più lunga permanenza) rispetto a quelli sulle acque superficiali (di natura temporanea); gli impatti sul terreno, a loro volta, trovano generalmente risposta, dopo alcuni anni, nella procedura di bonifica.


Fig 3.42 Giudizio civile in corso. Risorse



In relazione all'**operatore**, si osserva (figura n. 3.43) una distribuzione generalmente omogenea dei casi.

Tale dato è associabile alla circostanza che il giudizio civile si avvia di norma dopo il giudicato penale, il quale, a sua volta, ha interessato negli anni di riferimento quasi tutte le tipologie di operatore.

Fig 3.43 Giudizio civile in corso. Operatore




In relazione all'**entità di dati di monitoraggio**, è emersa una presenza prevalente di casi con minore entità di dati (4) rispetto a quelli con minore entità di dati (1).

Tale dato è associabile al fatto che i giudizi civili si attivano molto tempo dopo i fatti, riferendosi a situazioni che, generalmente, non sono più state oggetto di approfondimento negli ultimi anni.

In relazione all'**epoca**, si osserva (figura n. 3.44) una presenza prevalente di fatti avvenuti o accertati da oltre 10 anni (4 casi rispetto a 1 caso con fatti avvenuti o accertati da 6-10 anni).

Tale dato è associabile al fatto che i tempi del giudizio civile determinano sempre una distanza di molti anni tra i fatti e l'azione di danno.


Fig 3.44 Giudizio civile in corso. Epoca



Rinvio ad altra procedura

Tale esito si è associato quasi sempre alla sede di attivazione amministrativa (10 casi rispetto a 1 caso in sede giudiziaria) (figura n. 3.45).


Fig 3.45 Rinvio ad altra procedura. Sede di attivazione



In relazione alle **risorse**, si osserva (figura n. 3.46) una presenza prevalente di casi riferiti alle acque sotterranee (7), al terreno (6) e alle acque superficiali (5).

Tale dato è associabile al fatto che, per gli impatti su tali risorse, sussistono procedure amministrative alternative di comune applicazione (riferite alla risorsa, come la bonifica, o riferite all'attività, come la rimozione/regolarizzazione della fonte).


Fig 3.46 Rinvio ad altra procedura. Risorse



In relazione all'**operatore**, si osserva (figura n. 3.47) una presenza prevalente di casi riferiti a siti dismessi (5) e di gestione rifiuti/discardica (4).

Tale dato è associabile al fatto che le due attività sono tipicamente interessate dalla convergenza di altri tipi di procedura amministrativa (bonifica, riconversione dei siti industriali, rimozione dei rifiuti, chiusura e gestione post-operativa delle discariche, ecc.).

Fig 3.47 Rinvio ad altra procedura. Operatore




In relazione all'**entità di dati di monitoraggio**, è emersa una presenza prevalente dei casi con minore entità di dati (7) rispetto a quelli con elevata entità di dati (4).

Tale dato è associabile al fatto che quanto il rinvio ad altra procedura è dovuto, in certe situazioni, alla necessità di individuare nuovi elementi (come nel caso di necessità di una caratterizzazione dei terreni).

In relazione all'**epoca**, si osserva (figura n. 3.48) una presenza limitata a fatti avvenuti o accertati da oltre 10 anni o da 6-10 anni.

Tale dato (che, come premesso, non considera i numerosi casi di rinvio ad altra procedura connessi alle minacce di danno ambientale) è associabile al fatto che questo esito può rappresentare una soluzione per alcuni danni che, a causa dell'elevato periodo passato, sono di più complessa gestione.

Fig 3.48 Rinvio ad altra procedura. Epoca




Ordinanze all'operatore

In questa sezione sono trattate le differenti ordinanze (accertamento - OA, prevenzione – OP, riparazione - OR). Le ordinanze miste di accertamento e di prevenzione sono considerate come due ordinanze separate, vale a dire sia come ordinanze di accertamento, sia come ordinanze di prevenzione.

Tale esito si è associato sempre alla sede di attivazione amministrativa (11 casi di ordinanze di accertamento, 3 casi di ordinanze di prevenzione e 2 casi di ordinanze di riparazione) (figura 3.49).


Fig 3.49 Ordinanze all'operatore. Sede di attivazione



In relazione alle **risorse** si osservano i seguenti elementi (figura 3.50):

- per le ordinanze di accertamento, una presenza prevalente di casi riferiti alle acque superficiali (6 casi), con una omogenea distribuzione sulle rimanenti risorse (terreno 3, acque sotterranee 2 e specie/habitat 2). Tale dato è associabile al fatto che gli impatti sulle acque superficiali sono maggiormente esposti alla necessità di accertamento, sia per le caratteristiche di dinamicità della risorsa, sia per l'assenza di interventi alternativi di accertamento come la caratterizzazione della procedura di bonifica,
- per le ordinanze di prevenzione, una omogenea distribuzione dei casi,
- per le ordinanze di riparazione, una presenza solo di casi riferiti alle acque sotterranee (2 casi). Tale dato è associabile al fatto che gli impatti su questa tipologia di risorsa sono maggiormente suscettibili (per la disponibilità di dati derivante dalle caratteristiche spaziali e temporali degli impatti), ad essere accertati e, di conseguenza, riparati.


Fig 3.50 Ordinanze all'operatore. Risorse



In relazione all'**operatore** si osservano i seguenti elementi (figure 3.51):

- per le ordinanze di accertamento, una presenza prevalente di casi riferiti a impianti industriali (3 casi), infrastrutture (3 casi) e lavori edili (2 casi). Tale dato è associabile al fatto che si tratta di situazioni in cui la fonte di impatto è maggiormente conoscibile e, pertanto, indagabile.
- per le ordinanze di prevenzione, una presenza prevalente di casi riferiti a impianti industriali (2 casi). Tale dato è associabile allo stesso presupposto relativo alle ordinanze di accertamento.
- per le ordinanze di riparazione, una presenza solo di casi riferiti a siti dismessi (2 casi). Tale dato è associabile al fatto che si tratta di situazioni, per la propria storia, molto attenzionate nel corso degli anni, presupposto che facilita l'accertamento e, di conseguenza, la possibilità di riparazione.

Fig 3.51 Ordinanze all'operatore. Operatore




In relazione all'**entità dei dati di monitoraggio** sono emersi i seguenti elementi:

- per le ordinanze di accertamento, una presenza equivalente di casi con elevata entità di dati (6) e di casi con minore entità di dati (5). Tale dato è associabile alla circostanza che questo tipo di ordinanza interessa casi in cui vi è principio di prova sulla risorsa che può assumere intensità molto variabili,
- per le ordinanze di prevenzione, una presenza equivalente di casi con elevata entità di dati (1) e di casi con minore entità di dati (2). Tale dato è associabile alla circostanza che questo tipo di ordinanza interessa casi in cui la prova più importante è relativa alla fonte di impatto piuttosto che alla risorsa,
- per le ordinanze di riparazione, una presenza solo di casi con elevata entità (2). Tale dato è associabile alla circostanza che questo tipo di ordinanza interessa casi in cui è la prova relativa alla condizione della risorsa assume una importanza primaria.

In relazione all'**epoca** si osservano i seguenti elementi (figure 3.52):

- per le ordinanze di accertamento, le ordinanze di prevenzione e le ordinanze di riparazione, in questo caso complessivamente intese, una quasi esclusiva di casi riferiti a fatti avvenuti o accertati da 1-5 anni (7 casi su 8). Tale dato (che, come premesso, non considera i numerosi casi di ordinanze connessi alle minacce di danno ambientale) è associabile al fatto che la procedura amministrativa attraverso ordinanze richiede sempre una tempistica molto inferiore rispetto a quella degli esiti relativi ai casi giudiziari.

Fig 3.52 Ordinanze all'operatore. Epoca



4 Riflessioni e prospettive

4.1 Considerazioni finali - Ministero

Volendo tracciare delle brevi conclusioni si rileva quanto segue:

- l'attività amministrativa condotta dalla Divisione del Ministero dell'ambiente competente in materia di "danno ambientale" risulta particolarmente intensa: settimanalmente vengono trattati centinaia di protocolli in ingresso, una significativa parte dei quali risulta particolarmente complessa e delicata, accedendo a contenzioso giudiziario, civile, penale o amministrativo, oppure richiedendo un'istruttoria volta a verificare la sussistenza di elementi o indizi di "danno ambientale" o, quanto meno, di "minaccia di danno ambientale" (l'ordine di lavoro è di ca 100 protocolli/giorno) e le conseguenti azioni di riparazione e/o prevenzione;

- la menzionata grossa mole di lavoro presuppone una notevole efficienza della struttura ministeriale all'uopo dedicata, con difficoltà operative costituite dal fatto che, come sopra evidenziato, il legislatore non ha previsto iter procedurali ad hoc per le istruttorie da condurre ai sensi dell'art. 309 Dlgs 152/2006, piuttosto che per l'emanazione di ordinanze, a firma del Ministro, di prevenzione o riparazione del danno ambientale – rispettivamente ai sensi degli artt. 304 e 305, Dlgs 152/2006 (l'unico iter istruttorio normato è quello concernente le ordinanze di risarcimento in forma specifica del danno ambientale da emanare ai sensi dell'art. 311 e ss. Dlgs 152/2006 - strumento, peraltro, desueto in virtù della doppia modifica normativa avvenuta dapprima nel 2009, con il d.l. n. 135/2008 conv. nella l. n. 166/2009, e, quindi, nel 2013, con l. n. 97/2013, di cui si è dato ampiamente conto sopra, par. 2.4.1). Ne consegue l'utilizzo degli strumenti procedurali generali previsti dalla l. n. 241/1990, con i conseguenti limiti e problematiche, soprattutto con riferimento all'ordinario termine di chiusura del procedimento amministrativo, poco consoni alle complesse istruttorie che richiedono le procedure ex parte sesta del Dlgs 152/2006, anche considerato il necessario coinvolgimento di altri Enti, tra cui, in particolare il sistema ISPRA/SNPA per il necessario supporto tecnico scientifico;

- un ulteriore profilo di criticità che si riscontra nella prassi è legato al coordinamento tra la disciplina contenuta alla parte sesta del Dlgs 152/2006 e quella recata dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto. Al di là della comune funzione ripristinatoria-reintegratoria dei due istituti, essi non sono sovrapponibili. Sarebbe, quindi, necessario un intervento legislativo volto a garantire un efficace coordinamento fra i procedimenti che vengono attivati contestualmente o, in taluni casi, in tempi diversi per i fenomeni di inquinamento che possono tradursi sia in una contaminazione rilevante ai sensi degli artt. 239 e ss. Dlgs 152/2006 sia in un danno ambientale alle matrici oggetto della specifica disciplina contenuta agli artt. 298-bis e ss. del codice dell'ambiente;

- ulteriore difficoltà operativa è costituita, come ampiamente illustrato, dal necessario coordinamento del Ministero con istituzioni esterne allo stesso quali, in particolare, il sistema ISPRA/SNPA per quanto concerne la redazione delle istruttorie tecniche volte ad acclarare la sussistenza, o meno, di un danno ambientale, e, sotto altro profilo, l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue varie ramificazioni distrettuali; l'interfaccia Ministero/ISPRA o Ministero/Avvocatura risulta, dunque, quale snodo fondamentale per il buon successo per l'azione di contrasto al danno ambientale e, in ciò, non sempre le riforme di legge risultano di effettivo ausilio, in taluni casi rilevandosi – al contrario - potenzialmente foriere di ritardi operativi o, peggio, della vera e propria impossibilità di attivare tempestivamente le necessarie istruttorie. Sotto tale profilo sarebbe auspicabile una dilazione, ad esempio, del termine fino al quale è possibile la costituzione di parte civile nel giudizio penale, come è noto, anticipata dalla recente Legge di riforma del processo penale (più ampiamente sopra, par. 2.1.1).

In conclusione, si evidenzia l'elevato grado di complessità della materia del "danno ambientale", opportunamente gestita – a livello ministeriale – da una Divisione costituita in gran parte di avvocati o giuristi specializzati in materia, con un crescente ricorso allo strumento amministrativo dell'Ordinanza di riparazione del danno ambientale, quale istituto sovente più consono a perseguire, in tempi non eccessivamente dilatati, la restituzione dell'ambiente alle condizioni anteriori al verificarsi del danno.

L'introduzione di ulteriori strumenti deflattivi, come ad esempio la previsione di una garanzia finanziaria a carico delle tipologie di attività già valutate più pericolose – da un punto di vista ambientale – quali inserite nell'Allegato V alla parte sesta del D.lgs. n. 152/2006, potrebbe, infine, rilevarsi un ulteriore valido strumento in termini di tempestiva riparazione del danno ambientale, auspicandosi l'attenzione del legislatore in tal senso.

4.2 Considerazioni finali - ISPRA

Il complessivo esame dei contenuti delle istruttorie di danno ambientale e degli esiti delle relative azioni statali nel corso degli ultimi anni, realizzato per la prima volta con la presente monografia, offre un quadro informativo di grande interesse, che può rappresentare la base ideale per una serie di riflessioni di sistema in merito allo stato attuale e alle prospettive future in materia di danno ambientale in Italia.

È evidente che, dall'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, si è posto il tema di quali procedure scegliere, in quali casi agire e quale strategia generale sviluppare, da parte dello Stato, al fine di assicurare il migliore esito delle azioni di danno ambientale. Il Dlgs 152/2006 ha messo a disposizione, come è noto, differenti procedure che prevedono azioni in sede giudiziaria e in sede amministrativa, a loro volta articolate in più tipologie di azione.

Il sistema ISPRA/SNPA ha avviato, fin dalla propria istituzione (2017), un percorso finalizzato a sviluppare l'efficacia delle attività di valutazione del danno ambientale a supporto del Ministero, dotandosi di una serie di fondamentali strutture e strumenti istituzionali nella visuale di 1) ottimizzare le procedure di interlocuzione tra autorità in fase istruttoria, 2) assicurare la diffusione di basi conoscitive utili ad applicare la normativa sul danno ambientale:

- l'istituzione dell'Area CRE-DAN, come parte del Centro Nazionale CN-CRE dell'ISPRA, composta da un gruppo di esperti ingegneri, biologi, naturalisti, legali, ecc. (in funzione della natura multidisciplinare del tema del danno ambientale), che ha svolto in questi anni centinaia di istruttorie richieste dal Ministero,
- la Rete Tematica per il Danno Ambientale, composta da Referenti dell'ISPRA e delle Agenzie, ambito istituzionale in cui si sviluppano le interlocuzioni tecniche finalizzate alle istruttorie,
- la delibera SNPA n. 58/2019 del 02/10/2019 e la delibera SNPA n. 198/2023 del 22/02/2023, che disciplinano le modalità e le tempistiche di svolgimento delle istruttorie in ambito SNPA,
- la Linea Guida SNPA n. 33/2021 del settembre 2021, recante metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta del Dlgs 152/2006,
- i Rapporti biennali sul Danno Ambientale in Italia, che illustrano e commentano il quadro delle attività istruttorie svolte in materia negli anni di riferimento,
- una attività di formazione continua per i funzionari del SNPA in materia di danno ambientale.

Tale strategia si è collocata, come risulta anche dalle pagine che precedono dedicate all'organizzazione delle attività ministeriali, in un complessivo impegno dello Stato a costruire, nel corso degli anni, un sistema in grado di affrontare la sfida rappresentata dalla parte sesta del Dlgs 152/2006.

In questo quadro, la presente monografia, grazie al complesso dei dati attinenti ai contenuti delle istruttorie e agli esiti delle relative azioni statali, può assicurare un contributo conoscitivo utile per individuare gli aspetti positivi e negativi dell'attuale *modus operandi*, in termini di efficacia dell'azione (risultati ottenuti), e per definire alcune potenziali prospettive future.

Un elemento generale di riflessione può nascere dal dato secondo cui, a fronte dell'elevato numero di input pervenuti al Ministero (oltre 6.600 procedimenti penali i cui il Ministero è individuato persona offesa e oltre 2200 comunicazioni ex artt. 242ss e art. 304 del Dlgs 152/2006), i casi nei quali è stato individuato un indizio o una evidenza di danno e/o di minaccia di danno negli anni in esame sono state alcune decine.

Se si considera la sede dell'azione di danno ambientale, emerge dal complesso dei dati del capitolo 3 che la sede amministrativa (attraverso ordini dati, in più forme, dallo Stato all'operatore) presenta una specifica attitudine ad ottenere risultati operativi sul territorio.

In particolare, la sede amministrativa, in forza della possibilità di una interlocuzione procedimentalizzata con l'operatore (che permette una progressiva pianificazione e approvazione degli approfondimenti e degli interventi a costui ordinati), nonché in forza della possibilità di una interlocuzione con gli enti territoriali (che permette di autorizzare e coordinare sul territorio l'esecuzione di tali attività), risulta idonea ad un efficace accertamento del danno della minaccia di danno ambientale e ad una efficace realizzazione delle attività di prevenzione e riparazione. L'iter di progressiva ricostruzione delle evidenze di danno e di minaccia di danno ambientale, a partire dagli indizi individuati, si colloca per esempio in modo tipico nel sistema della procedura amministrativa.

Tali elementi assumono una particolare importanza in un sistema in cui gli interventi di prevenzione e di riparazione devono sempre avvenire in concreto, con la conseguente esigenza di un accertamento approfondito delle caratteristiche della fonte di danno (in caso di prevenzione) e della risorsa danneggiata (in caso di riparazione). La possibilità di ottenere (specialmente in sede di accertamento) dati aggiornati e mirati di monitoraggio della risorsa rappresenta, per esempio, un presupposto molto importante per il buon esito dell'azione.

Sul piano dei tempi, la procedura amministrativa si caratterizza, come emerge dal complesso dei dati del capitolo 3, per una durata inferiore rispetto a quella giudiziaria e per la possibilità di essere attivata, con autonoma decisione del Ministero, in tempi contenuti rispetto al verificarsi e/o alla conoscenza dei fatti. Ciò permette, per esempio, di evitare orizzonti temporali che producano una eccessiva evoluzione/modifica delle caratteristiche del danno o della minaccia di danno. In caso di minaccia di danno ambientale, inoltre, la sede amministrativa risulta ideale rispetto alla necessità di realizzare gli accertamenti e gli interventi senza differimenti.

Vi è in tutti i casi da osservare che, in caso di indisponibilità dell'operatore a realizzare i propri adempimenti di accertamento e di intervento nell'ambito della procedura amministrativa, si determinano situazioni di difficile gestione, come l'apertura di contenziosi giudiziari (impugnazione degli atti del Ministero e del sistema ISPRA/SNPA) o l'eventualità di organizzare un intervento diretto dello Stato in sostituzione dell'operatore.

La sede giudiziaria, a sua volta, pur risultando associabile con minore frequenza all'ottenimento di risultati operativi (specialmente a causa dell'impossibilità di una progressiva pianificazione degli approfondimenti e degli interventi nell'ambito di una interlocuzione procedimentalizzata tra lo Stato e l'operatore), presenta fino ad oggi per l'amministrazione alcuni importanti elementi di interesse.

In particolare, in sede giudiziaria, un'autorità preposta (in particolare, attraverso le indagini della Pubblica Accusa nel giudizio penale o l'attivazione di una CTU mirata nel giudizio civile) può accertare, con idonei poteri, gli aspetti attinenti alla responsabilità degli operatori (come il rapporto causale tra un fatto e un evento, la liceità della condotta e l'elemento soggettivo), aspetti che risulta molto complesso demandare oggi alla pubblica amministrazione (le valutazioni del sistema ISPRA/SNPA sono per esempio centrate, per la propria natura, sull'elemento oggettivo del danno e della minaccia di danno). Inoltre, la sede giudiziaria permette di ottenere, in caso di riconoscimento del danno e del diritto alla riparazione, un titolo esecutivo costituito dalla sentenza.

In tutti i casi, in sede giudiziaria si può procedere all'azione di danno solo nell'ipotesi in cui sia immediatamente verificabile una evidenza di danno alla luce degli atti disponibili (non si può svolgere in questa sede l'iter di progressiva ricostruzione delle evidenze a partire dalla individuazione di indizi) e, quando si ottenga (dopo anni) una sentenza definitiva di riconoscimento del danno, l'esecuzione in concreto della riparazione dovrà sempre avvenire attraverso una nuova procedura di interlocuzione con l'operatore per la progettazione di dettaglio degli interventi e la raccolta delle autorizzazioni alla relativa esecuzione.

La scelta della sede e della tipologia di azione più idonea dovrebbe inoltre considerare una serie di aspetti di varia natura che è possibile individuare dal complesso dei dati del capitolo 3.

In relazione alle fonti, per esempio, i casi relativi a siti dismessi, infrastrutture e lavori edili presentano una maggiore attitudine rispetto all'efficace svolgimento di attività di accertamento e all'efficace esecuzione

di interventi di prevenzione e riparazione, a causa della disponibilità di molti dati (dovuti a parallele procedure di valutazione, come la bonifica, e alla circostanza che tali fonti sono molto attenzionate in termini di monitoraggi e verifiche). I casi relativi a impianti industriali e impianti di gestione di rifiuti (e discariche) si caratterizzano, a loro volta, per una elevata soggezione a contenziosi, circostanza che frequentemente porta a scegliere la sede giudiziaria per l'azione di danno ambientale. Deve essere motivo di riflessione, peraltro, il fatto che la fonte per cui risulta il maggiore numero di attivazioni del sistema ISPRA/SNPA è la gestione di rifiuti, seguita dall'attività edile, intesa in senso ampio (i due ambiti rappresentano il 75% delle attivazioni pervenute dal Ministero e il 60% dei casi in cui l'istruttoria tecnica ha individuato un danno e/o una minaccia di danno).

Anche in relazione alle risorse (tutte le risorse naturali rilevanti ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006 sono state prese in esame nelle istruttorie oggetto della monografia) si sono registrate differenti attitudini. Per esempio, i casi relativi alle acque sotterranee (caratterizzati da una tendenziale permanenza del danno e dalla presenza di parallele procedure conoscitive, come la bonifica) hanno evidenziato una compatibilità anche rispetto ad attività di accertamento e di riparazione in tempi differiti, mentre i casi relativi alle acque superficiali (caratterizzati da una dinamicità della risorsa e da una tendenziale minore permanenza del danno, nonché dalla generale assenza di procedure conoscitive parallele sulla specifica zona di impatto) hanno evidenziato l'esigenza di attività di accertamento mirate ed in tempi più contenuti (come l'attivazione di un apposito monitoraggio di indagine).

In questo quadro, alla luce dello scenario che emerge dal complesso dei dati del capitolo 3 e delle sopra esposte riflessioni, è possibile individuare, nella visuale del sistema ISPRA/SNPA, alcune potenziali prospettive future utili ad affrontare le criticità ed a rafforzare l'efficacia dell'azione di danno ambientale.

In primo luogo, un impegno molto importante può essere rappresentato dal progressivo rafforzamento delle procedure di interazione e di interlocuzione tra tutti i soggetti pubblici che partecipano alla "catena operativa" dei processi di accertamento, prevenzione e riparazione del danno ambientale.

In particolare, nell'ambito della procedura amministrativa l'efficacia delle azioni seguenti alle istruttorie di danno ambientale appare potenziabile attraverso uno sviluppo della cooperazione tra Ministero, sistema ISPRA/SNPA ed enti competenti ad autorizzare e verificare sul territorio l'esecuzione delle attività di accertamento e di prevenzione e riparazione, in contraddittorio con l'operatore. Tale cooperazione appare molto importante anche in relazione alla minaccia di danno ambientale (fattispecie per cui si è registrato un incremento dei casi negli ultimi anni).

Al tempo stesso, può essere utile promuovere la conoscenza, da parte degli operatori, del pubblico ("stakeholders") e di tutte le autorità interessate, della disciplina e dei requisiti di legge vigenti in materia di danno ambientale, attraverso per esempio attività di pubblicazione o decretazione (come le Linee Guida SNPA sulla valutazione del danno ambientale) e di formazione.

Una più forte conoscenza, a tutti i livelli, degli spazi e dei confini normativi del danno ambientale potrebbe contribuire a ridurre, nel tempo, la rilevante sproporzione, sopra illustrata, tra input pervenuti al Ministero e casi nei quali l'istruttoria tecnica ha individuato un indizio o una evidenza di danno e/o di minaccia di danno.

È altresì utile promuovere, ove possibile, un ampio ricorso a tutte le procedure previste dall'ordinamento (anche ulteriori rispetto a quelle previste dalla parte sesta del Dlgs 152/2006) che, in funzione della specificità del caso, risultino idonee a concorrere ad affrontare le situazioni in cui si verificano o si potrebbero verificare un danno o una minaccia di danno.

Tali procedure possono avere varia natura, come la definizione di accordi stragiudiziali con gli operatori per individuare in modo preciso e condiviso gli interventi da realizzare o come il rinvio alla bonifica e alla messa in sicurezza, agli ordini di rimozione dei rifiuti, alla procedura di gestione post-operativa di discarica, ai ripristini a seguito di violazioni della VIA, ecc.

Attraverso procedure alternative, in grado di intervenire sulla risorsa o sulla fonte, si possono infatti acquisire elementi conoscitivi utili anche ai fini dell'azione di danno ambientale e, in certi casi (per esempio il danno al suolo con il superamento delle CSR) ottenere risultati equivalenti a quelli previsti ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006.

CONCLUSIONI

La presente monografia vuole evidenziare la complessità tecnico-amministrativa dell'azione di risarcimento del danno ambientale che viene portata avanti, come competenza esclusiva, dal Ministero.

Anche per la rafforzata consapevolezza sui temi dell'ambiente e della sostenibilità le segnalazioni di potenziali danni ambientali si sono decuplicate negli anni richiedendo un crescente impegno per verificare gli elementi sostanziali. Nello specifico, dopo una prima disamina della concretezza delle istanze ricevute, sia generiche che circostanziate quali "richieste di intervento statale" ai sensi dell'art. 309, D.lgs. n. 152/2006, occorre avviare le opportune istruttorie di accertamento del danno ambientale con il supporto di ISPRA, organismo deputato a redigere le relazioni di accertamento del danno ambientale. In caso di sussistenza degli elementi tecnici probanti un danno/minaccia di danno ambientale, occorre valutare e porre in essere la migliore strategia di riparazione, valutando attentamente se optare per la strada della riparazione stragiudiziale a mezzo di un'Ordinanza di riparazione a firma del Sig. Ministro, oppure ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiedendo la costituzione di parte civile in eventuali giudizi penali in fase di avvio per reati ambientali, piuttosto che promuovere un autonomo giudizio civile di riparazione del danno ambientale.

Nel caso in cui si scelga la via stragiudiziale, occorre costituirsi e resistere nell'eventuale contenzioso amministrativo che sovente viene promosso per l'annullamento della menzionata Ordinanza del Ministro.

Come evidenziato nella monografia gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un ricorso sempre più frequente da parte del Ministero allo strumento dell'Ordinanza di prevenzione del danno ambientale ai sensi dell'art. 304, c. 3, lett. B, piuttosto che a quella di riparazione ai sensi dell'art. 305, c., 2, lett. C, D.lgs. n. 152/2006.

Questa tendenza risulta motivata sia dall'eccessiva durata del contenzioso giudiziario sia – nel contempo – dalla maggiore speditezza insita nel ricorso allo strumento amministrativo dell'Ordinanza di prevenzione/riparazione del danno. Tale tendenza è, inoltre, attribuibile anche alla sempre maggiore esperienza accumulata in materia dalla struttura ministeriale all'uopo preposta e, non ultimo, alla consolidata collaborazione sviluppata sia tra Ministero e ISPRA sotto il profilo tecnico, che tra Ministero e Avvocatura dello Stato per quanto riguarda gli aspetti giuridici, con conseguenti indubbi benefici in termini di tutela ambientale.

Ci si augura che l'esperienza tecnica maturata e la proficua collaborazione tra tutte le istituzioni e gli enti coinvolti prosegua e si consolidi sempre più, quale unico mezzo per garantire una effettiva tutela ambientale.

Ing. Laura D'Aprile

Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ALLEGATO

SCHEDE CASI STUDIO

Incendio in un sito petrolchimico
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Veneto/Provincia di Venezia/Comune di Venezia
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di danno ambientale e evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto industriale
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali, terreno
Epoca dei fatti: maggio 2020

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto le conseguenze di un incendio in uno stabilimento, con particolare riferimento alle criticità relative alla gestione delle acque di spegnimento, all'interno di un sito petrolchimico. L'immissione, in un corpo idrico superficiale tutelato, di un ingente volume di acque contaminate (derivanti dalle operazioni di spegnimento) ha causato una presenza di sostanze in concentrazioni superiori sia alla baseline, sia ai valori SQA che hanno rilievo per lo stato ecologico (toluene e xileni). Inoltre, il terreno è esposto alla dispersione di sostanze presenti nella rete fognaria danneggiata ed alla possibile dispersione di acque meteoriche dilavanti le superfici scolanti in cui sono presenti residui (incluse sostanze soggette a CSC). Dall'istruttoria svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-ETF 4/2020 e CRE-DAN 12/2020), su incarico del Ministero, sono risultati un indizio di un danno ambientale alle acque superficiali (vista la necessità di dati di monitoraggio idonei per la classificazione dello stato di qualità) e una evidenza di una minaccia di danno ambientale, a causa della presenza di una fonte attiva e di una via di diffusione che la collega al terreno. Per l'indizio di danno l'operatore deve realizzare un monitoraggio di indagine per verificare le condizioni del corpo idrico superficiale tutelato in relazione alle sostanze aventi rilievo. Per la minaccia di danno, deve realizzare una serie di misure di</p>	<p>Soggetto proponente: Città Metropolitana.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di prodotti chimici.</p> <p>Attività in allegato 5 (stabilimento soggetto ad AIA).</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Necessità di realizzare un monitoraggio di indagine per l'accertamento del danno alle acque superficiali.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica anche ai fini della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Richiesta di intervento statale della Città Metropolitana, nel luglio 2020, per la prevenzione dei danni ambientali potenzialmente conseguenza dell'incendio, segnalando la valutata inidoneità del Piano di gestione delle acque meteoriche dell'azienda a smaltire idoneamente tali acque. Invio dal Ministero all'operatore di una prima valutazione ISPRA/SNPA (in cui si rappresenta la necessità di un programma di dettaglio dell'operatore per dimostrare la capacità di gestione degli svuotamenti dei serbatoi delle acque del sistema fognario), con richiesta di tempestivo adeguamento. Invio dal Ministero all'operatore di una seconda valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-ETF 4/2020, in cui si rappresenta la necessità di misure di prevenzione e di messa in sicurezza per il rischio di contaminazione in caso di precipitazioni di particolare intensità e di criticità del sistema fognario a seguito dell'incendio), con richiesta di un adeguamento. Invio dal Ministero all'operatore del Report CRE-DAN 12/2020, chiedendo di svolgere accertamenti sui corpi idrici superficiali con modalità conformi ad un "monitoraggio di indagine" e proseguire le attività di bonifica. Riscontro dell'operatore (dicembre 2020) in cui si comunica l'adempimento, incompleto, alle prescrizioni. Invio dal Ministero all'operatore di una richiesta (dicembre 2020) sulle attività</p>

<p>messa in sicurezza relative al sistema fognario e, più in generale, alle fonti presso lo stabilimento.</p>		<p>in corso, a seguito di una comunicazione dell'ARPAV in cui si espongono gli accertamenti sulle attività di adeguamento e le prescrizioni date per il relativo completamento. Valutazione ISPRA/SNPA (ottobre 2021) su incarico del Ministero, circa l'esecuzione da parte dell'operatore delle attività connesse all'indizio di danno e all'evidenza di minaccia di danno e seguente aggiornamento (novembre 2021) del Report CRE-DAN 12/2020 con segnalazione dell'importanza delle attività di monitoraggio e caratterizzazione prescritte all'operatore e non effettuate. Invio dal Ministero all'operatore di tali valutazioni, con la richiesta di prosecuzione e sviluppo del procedimento di bonifica e delle relative attività, ai sensi della vigente normativa.</p>
---	--	--

Pesca di frodo di specie protetta
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Campania/Provincia di Napoli/Comuni di Napoli e Capri
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: abbattimento specie vegetali e animali
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: specie protette
Epoca dei fatti: arco temporale di 20 anni, accertamento nel 2020-2021

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un'organizzazione ampia e strutturata con una serie di soggetti coinvolti a vario titolo in attività illecite di prelievo, trasporto e commercio della specie <i>Lithophaga lithophaga</i> (dattero di mare). La specie veniva prelevata con appositi martelli e successivo prelievo con pinze, su scogliere marine. Gli esemplari prelevati erano illecitamente trasportati, smistati ed avviati alla commercializzazione presso alcuni esercizi. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 1/2019) è emersa, in relazione a tali attività, una evidenza di danno ambientale alle popolazioni di dattero di mare delle zone interessate dai prelievi e, a causa della distruzione delle scogliere, una evidenza di danno anche alle comunità bentoniche ivi residenti, con perdita di servizi ecosistemici. Nell'impossibilità di una riparazione primaria della specie (tecnicamente irrealizzabile), i responsabili devono definire e realizzare un intervento di riparazione compensativa per le perdite di natura temporanea, consistente nella mappatura e nel monitoraggio delle biocenosi di scogliera in un sito alternativo, avente una estensione stimata mediante un metodo di equivalenza servizio-servizio.</p>	<p>Sono contestati i reati di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452 bis e 452 quater c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: pescatori e titolari di piccole attività commerciali.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Specie interessate: <i>Lithophaga lithophaga</i> protetta ai sensi della Convenzione di Berna e della Convenzione di Barcellona e inserita nell'allegato IV della Direttiva Habitat. La relativa commercializzazione è regolata della Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.), all. II.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte della Avvocatura dello Stato. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con rilascio dell'autorizzazione. Costituzione di parte civile in giudizio del Ministero. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2019), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio. Giudizio di primo grado concluso per gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato ed in corso per gli altri imputati.</p>

Pesca di frodo di specie protetta
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Campania/ Province di Napoli e Salerno/Comuni di Sorrento, Vico Equese, Meta di Sorrento, Massa Lubrense
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: abbattimento specie vegetali e animali
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: specie protette
Epoca dei fatti: 2016-2020

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un'organizzazione ampia e strutturata con una serie di soggetti coinvolti a vario titolo in attività illecite di prelievo e commercio della specie protetta <i>Lithophaga lithophaga</i> (dattero di mare). La specie veniva prelevata con appositi martelli (stima di circa 1300 kg di esemplari prelevati) su scogliere marine, anche con un forte impatto sullo strato superficiale di roccia (distruzione, per le modalità di prelievo, di biocenosi tipiche della scogliera). L'area impattata è pari ad almeno 3.702 m². Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 3/2022) è emersa una evidenza di danno ambientale alle popolazioni di dattero di mare e, posta la distruzione delle scogliere, una evidenza di danno anche alle comunità bentoniche ivi residenti, con perdita di servizi ecosistemici. Nell'impossibilità di una riparazione primaria della specie (tecnicamente irrealizzabile), i responsabili devono eseguire un monitoraggio di sorveglianza per supportare un recupero naturale (ricolonizzazione delle scogliere, progressivo insediamento, crescita e raggiungimento della taglia adulta, in un arco temporale da 20 a 60 anni) e realizzare una misura di riparazione compensativa consistente nella mappatura e nel monitoraggio delle biocenosi di scogliera in un sito alternativo, di estensione stimata mediante il metodo di equivalenza servizio-servizio HEA (Habitat equivalency Analysis).</p>	<p>Sono contestati i reati di inquinamento (artt 452 bis c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto (art. 733 bis c.p.) e distruzione di bellezze naturali (art. 734 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: pescatori e titolari di piccole attività commerciali.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Specie interessate: <i>Lithophaga lithophaga</i> protetta ai sensi della Convenzione di Berna e della Convenzione di Barcellona e inserita nell'allegato IV della Direttiva Habitat. La relativa commercializzazione è regolata dalla Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.), all. II.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte della Avvocatura dello Stato. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con rilascio dell'autorizzazione. Costituzione di parte civile in giudizio del Ministero. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 3/2022), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio. Giudizio di primo grado concluso per gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato (sentenza di condanna penale e di condanna al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile) ed in corso per gli altri imputati.</p>

Aree di un Sito di Interesse Nazionale sottoposto a bonifica
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Lombardia/Provincia di Mantova/Comune di Mantova
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale, indizio di danno ambientale, minaccia di danno ambientale, indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto industriale
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee e superficiali, terreno. Specie e habitat di un'area protetta.
Epoca dei fatti: 2010-2015 (con periodi diversi per le specifiche aree oggetto del procedimento)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto l'omissione di procedure di bonifica in riferimento a 10 distinte aree ricadenti nel sito di uno stabilimento petrolchimico e alcune aree esterne adiacenti comprese in un SIN, nonché la gestione di una discarica nel sito dello stabilimento. Nel complesso di tali zone è presente una situazione di criticità ambientale, caratterizzata da situazioni di contaminazione o potenziale contaminazione della matrici ambientali (superamento delle CSC e delle CSR nei suoli e superamento delle CSC nelle acque sotterranee) e di rischio legato alla presenza di fonti attive (suoli interessati dalla presenza di contaminanti e/o da cumuli di materiale depositato, acque sotterranee contaminate e con presenza di surnatante, canalette e altre acque superficiali con sedimenti interessati da contaminanti, ecc.). Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 6/2021) risultano un danno ambientale al terreno (aree con superamento delle CSR), un indizio di danno ambientale al terreno (aree con superamento delle CSC) e evidenze e indizi di una minaccia di danno ambientale in relazione alle fonti attive (potenziali e accertate) ed ai percorsi di migrazione (potenziali e accertati) con esposizione di terreno, acque superficiali e acque sot-</p>	<p>Sono contestati i reati di discarica abusiva (art. 256, comma 3, del Dlgs 152/2006), di omissione di bonifica (art. 257 del Dlgs 152/2006, nonché art. 452 terdecis c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.) e inquinamento (art. 452 bis c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: aziende di un polo petrolchimico.</p> <p>Attività in allegato 5 (impianti soggetti ad AIA).</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC e CSR nel suolo e delle CSC nelle acque sotterranee.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte della Avvocatura dello Stato. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione. Costituzione di parte civile del Ministero in giudizio. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 6/2021) su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio. Giudizio penale in corso.</p>

<p>terranee e specie e habitat di un'area protetta sita a valle. I responsabili devono (in proporzione al proprio contributo causale al mantenimento/aggravamento della contaminazione), porre in essere gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica che permettano (anche ai fini del danno e della minaccia di danno ambientale) di risanare i suoli contaminati, di verificare quelli potenzialmente contaminati e di intervenire sulle fonti attive accertate e potenziali, con misure per approfondire le fonti e le relative vie di migrazione e/o rimuovere le fonti ed interrompere le vie di migrazione.</p>	<p>Eccessiva durata, per omissioni/ritardi, della bonifica.</p> <p>Localizzazione in un Sito da bonificare di Interesse Nazionale (SIN)</p> <p>Stazioni di monitoraggio delle acque del corpo idrico sotterraneo tutelato su cui insiste il SIN ubicate a monte idrogeologico del petrolchimico.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica del sito anche ai fini della prevenzione e della riparazione del danno ambientale.</p> <p>Specie e habitat interessati: due SIC/ZPS ed all'interno di una riserva naturale.</p>	
--	--	--

Stabilimento di lavorazione del legno. Omessa bonifica
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Calabria/Provincia di Cosenza/Comune di Rende
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto industriale
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee e superficiali
Epoca dei fatti: per 30 anni fino al 2006

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto l'omissione della bonifica in un sito interessato dalle attività di uno stabilimento che lavorava il legno per l'estrazione del tannino e per la produzione di pannelli in fibra di legno. In particolare, le acque utilizzate per la cottura delle fibre di legno sono state accumulate, durante molti anni di esercizio, in otto laghetti artificiali. I liquami presenti nei laghetti e caratterizzati da una presenza di inquinanti hanno raggiunto, attraverso fenomeni di migrazione, sia l'acquifero superficiale, sia l'acquifero profondo. La caratterizzazione del sito ha infatti accertato il superamento delle CSC nelle acque sotterranee della zona, per una serie di sostanze corrispondenti a quelle presenti nei liquami. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 4/2018) è risultata una minaccia di danno ambientale dovuta ad una fonte inquinante connessa con il corpo idrico sotterraneo, minaccia che, vista l'interazione esistente tra la falda ed il fiume (azione drenante nei regimi di magra e azione disperdente o di alimentazione nei regimi di piena), interessa anche il corpo idrico superficiale.</p>	<p>Sono contestati i reati di omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) e disastro ambientale (art. 452 quater c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavorazione del legno.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Accertamento del superamento di CSC nelle acque sotterranee.</p> <p>Disponibilità dati di caratterizzazione su fonte di impatto (acque dei laghetti) e su risorsa impattata (acque sotterranee).</p> <p>Omissione della bonifica del sito.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero direttamente dall'Autorità Giudiziaria (agosto 2017). Valutazione preliminare del sistema ISPRA/SNPA, su incarico del Ministero. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri senza esito positivo dopo l'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato (ottobre 2017). Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 4/2018), su nuovo incarico del Ministero. Monitoraggio delle fasi del procedimento penale da parte del Ministero (richieste nel 2019 e nel 2021) ed atto di interruzione della prescrizione con atto di diffida e messa in mora (2018). Richiesta di informazioni dal Ministero alla Regione in merito alla procedura di bonifica del sito e riscontro da parte regionale che indica lo stato della procedura (2019).</p>

Realizzazione di strutture (kartodromo e impianto) senza autorizzazione
Tipologia di procedimento giudiziario: penale e, in seguito, civile
Località interessate dai fatti: Regione Sicilia/Provincia di Ragusa/Comune di Modica
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: lavori edili
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: vegetazione, specie e habitat protetti
Epoca dei fatti: 2004 (anno di realizzazione delle opere)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la realizzazione di un kartodromo e un impianto di combustione in violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici, con la conseguente distruzione della vegetazione della zona, tra cui una macchia mediterranea con essenze tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Dall'istruttoria svolta, su incarico del Ministero dell'ambiente, prima dall'APAT (2007) e poi dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 11/2018) è risultata una evidenza di un danno ambientale attuale e temporaneo per la perdita dei servizi ecosistemici associati alla vegetazione (come la funzione di habitat). Per quanto attiene alla riparazione, il responsabile deve realizzare una riparazione primaria (ripristino della vegetazione preesistente e delle condizioni dei suoli, messa a dimora di specie vegetali) e una riparazione compensativa (realizzazione di interventi in altre aree naturali in condizioni di degrado per un valore pari alla perdita dei servizi ecosistemici nell'area danneggiata).</p>	<p>Presenza di un giudicato penale con statuizioni civili (senza condanna penale).</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavori edili e piccola azienda industriale.</p> <p>Attivazione di una CTU nel procedimento civile.</p> <p>Specie interessate: specie di macchia mediterranea protette ai sensi della Direttiva 92/43.</p>	<p>Sentenza del Tribunale penale di Modica n. 342/2008 che ha condannato gli imputati per i reati relativi alla realizzazione del kartodromo e dell'impianto. Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1880/2012 che ha dichiarato estinti i reati per sopravvenuta prescrizione. Sentenza della Corte di Cassazione del 14/04/2016 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati. Avvio di una causa civile di risarcimento da parte del Ministero, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, presso il Tribunale di Catania. Disposizione, da parte del Tribunale, di una CTU. Sentenza del Tribunale di Catania n. 4397 del 6/11/2019 che ha accertato la responsabilità dei convenuti e li ha condannati ad un risarcimento a favore del Ministero dell'ambiente di 580.315 euro ed interessi legali per il kartodromo (accertata violazione della legge regionale n. 16/1996 che imponeva la presenza della macchia mediterranea nella zona di costruzione soggetta a vincoli di inedificabilità e paesaggistico) e 23.704 euro ed interessi legali per l'impianto (violazione dei vincoli di inedificabilità, paesaggistico ed archeologico). Accoglimento della quantificazione fornita dal CTU, che ha individuato tali valori come costi di ripristino delle zone. Appello dei responsabili avverso la sentenza di condanna, con giudizio di secondo grado in corso. Attivazione, nel marzo 2021, da parte del Ministero, della procedura per il recupero coattivo, tramite ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle somme riconosciute dalla sentenza, stante l'efficacia esecutiva della stessa.</p>

Smaltimento di fanghi da un impianto
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Sicilia/Provincia di Ragusa/Comuni di Vittoria e di Acate
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee, terreno
Epoca dei fatti: a partire dal 2014 fino al 2020

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto uno smaltimento illegale di rifiuti prodotti da attività di recupero presso un impianto. I rifiuti venivano prodotti a seguito del recupero dei fanghi ottenuti dal processo di decantazione di acque utilizzate per le procedure di lavaggio e di decontaminazione di plastiche trattate nell'impianto. Lo smaltimento fuori norma di tali rifiuti in attività di ripristino, rimodellamento e riempimento ha determinato un'esposizione diretta dei terreni a sostanze contaminate. Dalle analisi effettuate sui rifiuti rinvenuti nei tre siti di smaltimento e posti a contatto diretto con il terreno, è emersa infatti la presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC per i suoli ed il superamento dei limiti previsti per le materie destinate a recuperi ambientali nei test di cessione dell'eluato. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 5/2022) risulta una minaccia di danno ambientale al terreno atteso che la permanenza dei rifiuti sui suoli, unitamente alla capacità di rilascio di sostanze inquinanti presenti nei rifiuti, realizza una situazione in cui, per fenomeni di dilavamento causato dagli agenti atmosferici, tali sostanze potrebbero migrare nel terreno contaminandolo. La minaccia sussiste anche per le acque appartenenti al corpo idrico sotterraneo sui cui insistono l'impianto e i siti di smaltimento in quanto, per l'idrogeologia della zona, le sostanze inquinanti potrebbero raggiungere anche tale corpo idrico.</p>	<p>È contestato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di rifiuti.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo.</p> <p>Disponibilità dati di caratterizzazione dei rifiuti.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte della Avvocatura dello Stato (marzo 2022), che ha espresso parere favorevole alla costituzione di parte civile. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione (ottobre 2022). Costituzione di parte civile del Ministero, Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 5/2022), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio. Giudizio penale in corso.</p>

Cava di inerti fuori norma
Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di una richiesta di intervento statale)
Località interessate dai fatti: Regione Piemonte/Provincia di Torino/Comune di Carignano
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: cava - attività estrattiva
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: specie vegetali, terreno (aspetti morfologici)
Epoca dei fatti: dal 1993 (primo accertamento)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la gestione fuori norma di una cava di inerti, con l'alterazione della morfologia e della naturalità del territorio, sia in termini di superamento dei limiti (spaziali e temporali) imposti all'attività estrattiva, sia in termini di mancata realizzazione degli interventi di recupero della cava. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN-ETF 2/2018) risulta un danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/86 per una serie di profili: sconfinamenti di scavi in fascia di rispetto fluviale (150 m dal corso d'acqua), mancato impianto di un bosco d'alto fusto nella zona di escavazione non conforme, mancata risagomatura e naturalizzazione della sponda del lago di cava. Il responsabile deve realizzare una riparazione primaria (il ripristino delle superfici originarie (rispetto agli scavi fuori norma) con interventi di ritombamento, reimpianto della vegetazione e interventi di sistemazione spondale) e, nella misura in cui tali interventi non risultino possibili, una riparazione complementare (interventi di stesso tipo e entità in siti alternativi). Per il danno temporaneo (la permanenza delle alterazioni del sito), deve inoltre realizzare una riparazione compensativa con interventi finalizzati ad assicurare ulteriori benefici ambientali nel sito di cava.</p>	<p>Presenza di un giudicato civile che dichiara la responsabilità per la gestione abusiva della cava e la sussistenza di un danno ambientale e che rinvia al successivo giudizio civile per la riparazione.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavori edili.</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Attivazione di una CTU nel procedimento civile.</p> <p>Possibili interazioni con le procedure di recupero e ripristino previste dalla normativa sulle cave.</p>	<p>Richiesta di intervento statale presentata dal un Comune e da un Ente di Gestione Aree Protette, da cui emergeva il seguente iter giudiziario: - giudizio penale, con applicazione della pena su richiesta (2003) e con ordine di ripristino, - giudizi civili avviati dagli enti territoriali e chiusi con sentenze (2009) che dichiaravano la responsabilità per la gestione abusiva della cava e per il risarcimento dei danni, poi cassate con rinvio dalla Corte di Cassazione (2015), quanto al criterio di risarcimento, - giudizio in riassunzione chiuso da sentenza (2016) che rigettava le domande di risarcimento monetario per necessità di riparazione specifica, - nuovo procedimento civile avviato dagli enti territoriali, chiuso con sentenza (2018) che dichiarava il difetto di legittimazione per competenza esclusiva dello Stato. Richiesta dal Ministero agli enti (2018) di informazioni in merito alle iniziative. Valutazione tecnica del sistema ISPRA/SNPA, a seguito di sopralluogo (Report CRE-DAN-ETF 2/2018), su incarico del Ministero. Interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato circa l'avvio di un'azione risarcitoria civile, alla luce delle criticità relative ad una procedura di ordinanza, attesa l'epoca dei fatti. Avvio del giudizio civile per la riparazione (secondo le indicazioni della valutazione ISPRA/SNPA), nel quale si sono costituiti gli operatori interessati. Giudizio civile ad oggi in corso.</p>

Sito di smaltimento di rifiuti con diffusione di biogas
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Piemonte/Provincia di Torino/Comune di Moncalieri
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale e evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: gestione di rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno
Epoca dei fatti: 1960-1980, accertamento negli anni duemila

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Breve descrizione del caso: Il caso ha ad oggetto la presenza di biogas presso una zona interessata in passato dalla creazione di una discarica di rifiuti principalmente di origine industriale. È stato accertato che sono presenti rifiuti interrati senza opere di confinamento e che sono state superate le CSC previste per i suoli. Le procedure di bonifica sono state avviate negli anni duemila. Si è accertata la presenza di biogas generato dalla decomposizione dei rifiuti interrati, con concentrazioni nel range di esplosività del metano, nonché la presenza di agenti chimici pericolosi. È stata avviata una MISE con l'uso di impianti di estrazione forzata del biogas in una parte di sito. Dai monitoraggi l'efficacia della MISE è risultata parziale per la mancata estensione a tutta l'area e l'intermittenza e la variabilità di esercizio degli impianti. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 1/2019) è risultato che la contaminazione volatile del terreno produce un rischio per la salute umana e rappresenta pertanto un danno ambientale in atto. Risulta inoltre una minaccia di danno ambientale legata ai potenziali fenomeni di migrazione del soil gas all'esterno del sito (fenomeni che potrebbero causare una estensione del danno ambientale anche nelle aree limitrofe). Le misure di riparazione e prevenzione, avendo ad oggetto fonti e situazioni di contaminazione rilevanti per la bonifica, possono essere prioritariamente definite nell'ambito della procedura di bonifica del sito.</p>	<p>Soggetto proponente: Comune.</p> <p>Tipologia di operatore: aziende di produzione e/o gestione di rifiuti.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Disponibilità dati di monitoraggi legati alla MISE (dati operatore e dati ARPA).</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica anche ai fini della riparazione e della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Richiesta di intervento statale di un Comune nel giugno 2014 (con integrazione nel maggio 2018) in relazione alle criticità del sito. Ordinanze comunali (dicembre 2013 e giugno 2014) nei confronti dei proprietari dell'area e del responsabile della realizzazione della discarica per la messa in sicurezza del sito il monitoraggio dei gas e vapori. Richiesta del Ministero a Prefettura ed enti territoriali per conoscere le iniziative intraprese al fine di assicurare la realizzazione della messa in sicurezza e bonifica (giugno 2018). Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 1/2019), su incarico del Ministero, inviata a Comune e operatore responsabile chiedendone la considerazione nella procedura di bonifica in corso. Impugnazione al TAR, da parte dell'operatore, degli atti del Ministero e dell'ISPRA/SNPA relativi al caso, con giudizio in corso (2019). Determinazione della Città Metropolitana circa i soggetti responsabili per la bonifica e relativa conseguente diffida a realizzare le attività (2019). La procedura di MISE e bonifica risulta in corso.</p>

Utilizzo di rifiuti in cantiere e cava
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Lombardia/Provincia di Bergamo/Comuni di Martinengo e Mornico al Serio
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: sversamento/abbandono/interramento rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno
Epoca dei fatti: dal 2010 al 2012 (cantiere) e dal 2007 al 2013 (cava)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto attività di rinterro e recupero ambientale attraverso materiali diversi da quelli autorizzati e costituenti rifiuti, presso un cantiere di un polo scolastico e presso una cava. Nel suolo della zona del cantiere sono stati accertati superamenti delle CSC e nella cava è stata accertata presenza di materiali con sostanze eccedenti le CSC ed i limiti del test di cessione. Per il cantiere è stato approvato un progetto di bonifica e messa in sicurezza nel 2018 e per la cava è stato presentato un progetto per la caratterizzazione dei materiali eccedenti il piano campagna. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 3/2019) risulta una evidenza di una minaccia di danno ambientale per la permanente esposizione del suolo dei siti a fenomeni di diffusione di sostanze presenti nei materiali. Il responsabile deve garantire, in primo luogo nella procedura di bonifica e di messa in sicurezza, la realizzazione degli interventi atti a eliminare la fonte attiva, rappresentata dalla presenza dei materiali nei due siti</p>	<p>È contestato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Dlgs 152/2006).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavori edili e gestione rifiuti.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo in uno dei due siti.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso in uno dei due siti.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica del sito anche ai fini della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero direttamente dall'Autorità Giudiziaria (novembre 2017). Valutazione preliminare del sistema ISPRA/SNPA, su incarico del Ministero (febbraio 2018). Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (febbraio 2018), con espressione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato. Decisione dell'Avvocatura dello Stato di revoca della costituzione di parte civile per sopravvenute considerazioni (novembre 2018), Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 3/2019), su nuovo incarico del Ministero. Ipotesi di rinvio ad un eventuale successivo giudizio civile. Giudizio penale ad oggi in corso.</p>

Deposito di ceneri
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Veneto/Provincia di Venezia/Comune di Mira
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali e sotterranee, terreno
Epoca dei fatti: permanenza del deposito dagli anni '60-'70

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un deposito di ceneri di pirite in essere a partire dagli anni '60-'70. L'attuale gestione ha ricevuto una autorizzazione al recupero dei rifiuti nel 2014 che prevede un utilizzo delle ceneri per ottenere un prodotto commercializzabile, previa esecuzione di interventi di MISE. Le ceneri (c. 800.000 tonnellate) sono poggiate direttamente sul suolo e, in alcune parti del deposito, a diretto contatto con la falda. In occasione degli eventi piovosi le ceneri sono trascinate nei canali perimetrali e da questi entrano nel reticolo delle acque superficiali. Ad oggi le attività di rimozione dei rifiuti in situ risultano essere state ridotte. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 3/2021 e 7/2022) risulta un indizio di una minaccia di danno ambientale associato a fenomeni di diffusione dei contaminati dal deposito, con esposizione del terreno e dei corpi idrici sotterranei e superficiali. Gli interventi di MISE svolti non risultano avere risolto tali criticità. In relazione al superamento delle CSC nei terreni della zona e nelle acque sotterranee monitorate dai piezometri di controllo del sito, accertato negli anni passati e dovuto a fenomeni di migrazione in atto per un lungo periodo, non risulta individuato il responsabile della contaminazione in sede di procedura di bonifica.</p>	<p>Soggetto proponente: ARPA.</p> <p>Tipologia di operatore: impianto di deposito e recupero di rifiuti.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Presenza di una procedura di messa in sicurezza e bonifica presso il sito.</p> <p>Disponibilità dati di caratterizzazione per suolo e acque sotterranee (da bonifica e attività di controllo del sito).</p> <p>Autorizzazione al recupero dei rifiuti stoccati nel cumulo e alla progressiva rimozione.</p>	<p>Richiesta di intervento statale dell'ARPA, nel settembre 2020, per criticità ambientali relative al deposito. Prima valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report 3/2021) su incarico del Ministero. Avvio della interlocuzione del Ministero con gli enti territoriali sulle azioni attivate (maggio-settembre 2021). Riconcontro della Città Metropolitana. Seconda valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report 7/2022) su incarico del Ministero, con conferma di un indizio di minaccia di danno ambientale. Comunicazione dal Ministero all'operatore in merito all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 304, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/2006 (novembre 2022) e adozione e notificazione dell'ordinanza del Ministro n. 541 del 27 dicembre 2022, con la quale sono state richieste all'operatore le informazioni utili ad accertare l'effettiva insorgenza ed entità di una minaccia di danno ambientale (elaborare e trasmettere un PAEM - Piano di Accertamento dell'Entità della Minaccia finalizzato a caratterizzare la fonte, identificare le risorse ambientali esposte e le vie di migrazione e quantificare l'entità della diffusione degli inquinanti). Avvio di una interlocuzione tra Ministero, con il supporto del sistema ISPRA/SNPA, e operatore, finalizzata ad assicurare l'iter di redazione, valutazione, approvazione ed esecuzione del Piano.</p>

Discarica di rifiuti solidi urbani
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Lazio/Provincia di Roma /Comune di Roma
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali
Epoca dei fatti: inizio anni duemila (primi accertamenti di valori fuori norma nelle acque di falda)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto una discarica per rifiuti solidi urbani, chiusa da alcuni anni, in relazione alla contaminazione delle acque di falda della zona. È emerso che le acque della falda superficiale interna al polder (sistema di isolamento perimetrale) e di quella esterna sono contaminate per effetto della diffusione di inquinanti contenuti nel percolato (superamento delle CSC e dei valori di potabilità delle acque sotterranee). È stata avviata, dal 2003, la procedura di bonifica. Tale situazione, connessa ad un dislivello piezometrico la zona interna e la esterna del polder non è stata oggetto di interventi finalizzati ad evitare il formarsi di un battente idraulico e le conseguenti fuoriuscite di acque inquinate. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 22/2018) risulta una evidenza di una minaccia di danno ambientale alle acque di un corpo idrico superficiale tutelato prossimo al sito di discarica in comunicazione idraulica con la falda superficiale contaminata. Data la fonte attiva (il dislivello piezometrico all'interno e all'esterno del polder), sussiste il rischio del protrarsi di fenomeni di diffusione di acque sotterranee contaminate in grado di pregiudicare lo stato di qualità del corpo idrico superficiale in relazione a sostanze per cui sono previsti valori di SQA (corpo idrico soggetto ad un delicatissimo processo pianificato di</p>	<p>È contestato il reato di avvelenamento di acque destinate al consumo (art. 439 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di discarica.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Disponibilità di dati di monitoraggio delle acque sotterranee (piezometri di controllo della discarica, piezometri realizzati per la bonifica, piezometri realizzati per l'indagine penale)</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica e di messa in sicurezza in corso presso il sito.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte della Autorità Giudiziaria. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione, su parere favorevole dall'Avvocatura Generale dello Stato (settembre 2016). Valutazione preliminare del sistema ISPRA/SNPA (novembre 2016) su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della costituzione nel giudizio. Costituzione di parte civile del Ministero. Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 22/2018), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura Generale dello Stato ai fini del giudizio (ottobre 2018). Giudizio penale in corso.</p>

<p>raggiungimento dello stato qualità "buono"). Il responsabile, ferme restando le ulteriori misure previste nell'ambito delle procedure di MISE, bonifica e chiusura della discarica, deve realizzare, come misura di prevenzione, un potenziamento del sistema di emungimento in grado di invertire il dislivello piezometrico, nonché attuare il progetto, oggi approvato, di copertura superficiale finale estesa all'intera discarica.</p>	<p>Accertamento del superamento delle CSC e dei valori di potabilità nelle acque sotterranee.</p> <p>Ordinanze comunali che hanno richiesto l'attivazione di idonee misure di messa in sicurezza a tutela delle acque sotterranee.</p>	
---	--	--

Stabilimento industriale di produzione di metalli
Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di un giudicato penale)
Località interessate dai fatti: Regione Toscana/Provincia di Arezzo/Comune Val di Chiana
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: emissioni in atmosfera
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: atmosfera
Epoca dei fatti: dal 2001 al 2006

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto le conseguenze di attività di combustione non autorizzate di rifiuti posta in essere dal 2001 al 2006 in uno stabilimento industriale. In sede penale era stata riconosciuta ai soli fini civili, sia pure in assenza di condanna per i reati, la sussistenza di una combustione fuori norma. In particolare, i quantitativi massimi di rifiuti autorizzati a trattamento sono stati progressivamente aumentati senza idonea autorizzazione, con destinazione a trattamento termico. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 9/2018) è risultata una evidenza di un danno ambientale all'atmosfera ai sensi dell'art. 18 l. 349/86, per una emissione eccessiva di sostanze inquinanti rispetto a quella attesa nel caso di trattamento termico dei quantitativi di rifiuti in origine autorizzati (danno temporaneo). Per la riparazione, il responsabile deve compensare l'immissione in eccesso con una riduzione pari allo stesso quantitativo delle attuali emissioni di altre fonti nel territorio finanziando un intervento previsto dai piani di qualità dell'aria (come una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e di particolato provenienti da traffico veicolare).</p>	<p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Presenza di un giudicato penale (senza condanna per i reati).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di produzione di metalli anche con il trattamento di rifiuti.</p> <p>Realizzazione di una stima del quantitativo di sostanze inquinanti emesse in eccesso.</p>	<p>Precedente giudizio penale in cui, dopo la sentenza di condanna del Tribunale di Arezzo (2014), la Corte di Appello di Firenze ha condannato l'operatore per i soli reati contravvenzionali ed al risarcimento del danno ambientale (2015) e la Corte di Cassazione ha dichiarato il reato estinto ed ha rinviato al giudice civile l'accertamento in relazione alla sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno ambientale (2017). Atto di citazione in riassunzione, da parte del Ministero, presso la Corte d'Appello di Firenze per tale seguito relativo alle questioni civili, in base alla Relazione CRE-DAN 9/2018). Sentenza della Corte di Appello di Firenze (novembre 2022) che ha rigettato la domanda di riparazione affermando la mancanza di prova di una compromissione ambientale. Interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato, da cui risulta che, per l'insindacabilità della valutazione di merito del collegio giudicante, non vi sono i presupposti per un ricorso.</p>

Taglio di vegetazione in sito dismesso
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Lazio/Provincia di Roma/Comune di Roma
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: gestione di rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: specie e habitat protetti
Epoca dei fatti: 2021

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Breve descrizione del caso: Il caso ha ad oggetto un taglio di vegetazione effettuato presso un'area industriale dismessa. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-ETF 6/2021) risulta la sussistenza di un indizio di un danno ambientale ad habitat protetti a livello comunitario. Le immagini satellitari acquisite hanno confermato un importante cambiamento della superficie interessata, che da una buona copertura vegetazionale è passata ad una assenza totale di copertura. A seguito dell'individuazione cartografica delle aree oggetto di taglio, è stata effettuata una ricerca bibliografica dalla quale è emerso che tale attività potrebbe aver interessato due habitat protetti dalla Direttiva 92/43/CEE.</p>	<p>Soggetto proponente: Assessore all'urbanistica del comune.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda (di medie dimensioni) di lavori edili.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Utilizzo immagini satellitari.</p> <p>Habitat interessati: habitat 6220* (Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero - Brachypodietea) e habitat 9540 (Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici), allegato I della Direttiva Habitat.</p>	<p>Richiesta di intervento statale di un Assessorato (maggio 2021) in relazione ad un sito interessato da un taglio di vegetazione. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-ETF 6/2021), su incarico del Ministero, inviata dal Ministero all'operatore (settembre 2021) con richiesta di una dettagliata relazione ai fini dell'approfondimento sull'indizio di danno ambientale. Riconcontro da parte dell'operatore (dicembre 2021) con elementi sottoposti dal Ministero al sistema ISPRA/SNPA, che ha indicato la necessità di altri approfondimenti. Successivo sviluppo dell'interlocuzione con l'operatore per il processo di acquisizione di tutti gli elementi utili all'approfondimento della situazione.</p>

Discarica chiusa con diffusione del percolato
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Sardegna/Provincia di Sassari/Comune di Porto Torres
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: discarica abusiva
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee, terreno
Epoca dei fatti: dal gennaio 2013 al luglio 2015

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la gestione di una discarica non autorizzata all'interno di un Sito di Interesse Nazionale (SIN), caratterizzata da rifiuti speciali anche pericolosi di origine industriale, privi di copertura e di alcuna opera di regimazione idraulica delle acque meteoriche e di percolazione, con conseguente elevata contaminazione di suoli e acque sotterranee da alifatici clorurati, metalli pesanti, solventi aromatici e idrocarburi totali. La caratterizzazione ha individuato superamenti delle CSC dei suoli e l'Analisi di Rischio (AdR) ha permesso di riscontrare il superamento delle CSR in alcune zone del sito. Per le acque sotterranee, risulta uno stato chimico "scarso" di un'area del corpo idrico sotterraneo tutelato su cui insiste la discarica, con il superamento delle soglie SQA per sostanze corrispondenti a quelle che caratterizzano la contaminazione del sito. Risulta, inoltre, un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2022) è risultata una evidenza di danno ambientale al terreno ed alle acque sotterranee. Per la riparazione del danno al terreno, dovranno essere eseguiti gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza da stabilire nei modi e nei tempi della procedura di bonifica del SIN, con oneri in proporzione al contributo dato dai responsabili alla causazione</p>	<p>Sono contestati i reati di discarica abusiva (art. 256, comma 3, Dlgs 152/2006) e disastro (art. 434 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavorazione di prodotti petroliferi.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Inidoneità della discarica.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC e CSR nel suolo.</p> <p>Accertamento del superamento delle soglie SQA nelle acque del corpo idrico sotterraneo.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione. Costituzione di parte civile del Ministero. Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2022), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio. Giudizio penale in corso.</p>

<p>e permanenza della contaminazione. Per il corpo idrico sotterraneo dovrà essere effettuato un intervento di riparazione compensativa attraverso il trattamento di un volume di acque sotterranee contaminate non inferiore a quello diffuso a causa della discarica, presso siti contaminati alternativi (in cui la bonifica sarebbe a carico pubblico) da individuare in via amministrativa.</p>	<p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica del sito anche ai fini della riparazione del danno ambientale.</p>	
--	--	--

Diffusione di percolato da discarica
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Piemonte/Città Metropolitana di Torino/Comune di Chivasso
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: gestione di rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee
Epoca dei fatti: 2010 – 2015

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Breve descrizione del caso:</p> <p>Il caso ha ad oggetto fenomeni di infiltrazione di percolato proveniente da alcuni invasi presenti in una discarica. Nel 2005 sono stati accertati superamenti delle CSC e di valori di potabilità nelle acque sotterranee della zona. Il progetto di bonifica approvato nel 2012 ha previsto la realizzazione di una barriera idraulica e la contestuale asportazione del percolato degli invasi fino alla quota minima di funzionamento del sistema di emungimento. Nel 2017 i livelli di concentrazione nei punti di monitoraggio hanno indicato il rispetto degli obiettivi di bonifica ma è risultata la persistenza di una contaminazione nelle aree interne del sito (rilevamento della contaminazione ad una distanza dalla sorgente di oltre 400 m a nord e circa 200 m a sud). Sono emerse criticità strutturali e gestionali (eccessiva altezza del battente di percolato nel corpo discarica e saturazione dei serbatoi di stoccaggio). Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 9/2018) risulta una evidenza di una minaccia di danno ambientale al corpo idrico sotterraneo della zona per il rischio che le sostanze presenti nel sito si diffondano all'esterno a causa della inidonea gestione del percolato e della intervenuta disattivazione della barriera. Il responsabile deve realizzare, in primo luogo nella procedura di messa in sicurezza e bonifica, gli interventi di completo isolamento della fonte inquinante che assicurino la prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Soggetto proponente: Comune</p> <p>Tipologia di operatore: aziende di gestione di discarica.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Superamento delle CSC nelle acque sotterranee.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica presso il sito.</p> <p>Ordinanze comunali di divieto temporaneo di utilizzo potabile delle acque sotterranee.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica anche ai fini della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Richiesta di intervento statale di un Comune nel dicembre 2017 in relazione alle criticità del sito. Richiesta del Ministero ad enti territoriali per conoscere le iniziative intraprese per quanto di rispettiva competenza (gennaio 2018). Valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 9/2018) su incarico del Ministero. Riscontro del Ministero alla richiesta di intervento, con l'indicazione della possibilità di realizzare interventi utili anche ai fini del danno ambientale nell'ambito della procedura di bonifica e con la richiesta agli enti territoriali di assumere tutte le iniziative di propria competenza al riguardo (agosto 2018). Continuazione della interlocuzione del Ministero con tali enti e con la Prefettura per monitorare l'evoluzione della procedura di messa in sicurezza e bonifica e per valutare l'eventuale opportunità di assumere iniziative ai sensi della normativa sul danno ambientale.</p>

Emissioni di una centrale
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Liguria/Provincia di Savona/Comuni di Vado Ligure e Quiliano
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: emissioni in atmosfera
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: atmosfera
Epoca dei fatti: 2001-2005

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la gestione di una centrale termoelettrica, con riferimento ad una serie di violazioni dell'AIA e della VIA. In particolare, in relazione ai primi anni duemila, si fa riferimento ad una serie di inadempimenti che hanno condotto ad un differimento della esecuzione di interventi atti a ridurre le emissioni di due sezioni dello stabilimento. Ciò con la conseguenza di un carico inquinante in eccesso di emissioni in atmosfera da tali sezioni, per gli anni di ritardo, per alcune sostanze come ossidi di azoto, biossido di zolfo e polveri totali. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 15/2018) è risultata una evidenza di un danno all'atmosfera, ai sensi dell'art. 18 l. 349/86, da un'emissione eccessiva di inquinanti (carico emissivo superiore a quello atteso e autorizzato) per un periodo di alcuni anni (danno temporaneo). Per la riparazione, il responsabile deve finanziare interventi previsti dai piani regionali di qualità dell'aria per un costo di esecuzione pari alla somma dei "costi esterni" collegati alla emissione in atmosfera di tale carico emissivo in eccesso.</p>	<p>Sono contestati i reati di assenza e di violazione dell'AIA (ai sensi della parte seconda-bis del Dlgs 152/2006).</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda (di grandi dimensioni) gestione centrale termoelettrica.</p> <p>Stima del quantitativo di sostanze inquinanti emesse in eccesso.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione. Costituzione di parte civile del Ministero. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 15/2018) su incarico del Ministero, inviata alla Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio. Giudizio penale in corso.</p>

Deposito e interrimento fuori norma di rifiuti in zone di cava e terreni coltivati
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Lazio/Provincia Viterbo/Comune Graffignano
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di danno ambientale e indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali e sotterranee, terreno
Epoca dei fatti: accertamenti a partire dal 2006

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto uno smaltimento fuori norma di rifiuti da un impianto di recupero. Sono stati individuati siti in cui i rifiuti sono depositati o interrati su terreni agricoli o in cave, anche in prossimità di un corpo idrico superficiale o in presenza di una falda acquifera di ridotta profondità. Presso i siti sono stati accertati superamenti delle CSC nel suolo per numerosi parametri, a causa dei quali le autorità locali hanno avviato la procedura di bonifica (ordinanza provinciale verso l'operatore nel 2009, con successivo intervento sostitutivo pubblico per la redazione del piano di caratterizzazione nel 2015-2016, i cui lavori sono stati poi affidati). Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN-ETF 1/2018 e 6/2018) risulta un indizio di un danno ambientale al suolo ed un indizio di una minaccia di danno ambientale alle altre risorse naturali della zona (in particolare, le acque superficiali e sotterranee) in quanto la permanenza nei suoli di rifiuti contenenti sostanze inquinanti può attivare fenomeni di diffusione. Il responsabile deve realizzare, in primo luogo nella procedura di bonifica, appositi accertamenti, anche ai fini del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale, per verificare l'attuale situazione delle risorse esposte e delle potenziali fonti attive.</p>	<p>Soggetto proponente: persona fisica.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di rifiuti.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo.</p> <p>Necessità di realizzare le caratterizzazioni della bonifica ai fini del danno e della minaccia di danno e possibilità di realizzare accertamenti al di fuori della bonifica per la minaccia di danno alle acque superficiali.</p>	<p>Richiesta di intervento statale presentata da persona fisica (marzo 2018) in relazione a siti caratterizzati da attività non autorizzate di deposito e interrimento di rifiuti accertate da ARPA e Corpo Forestale dello Stato dal 2006. Valutazione ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN-ETF 1/2018 e 6/2018) che indica, in relazione all'indizio di un danno ambientale e all'indizio di una minaccia di danno ambientale, la necessità delle caratterizzazioni previste in sede di bonifica, per verificare le caratteristiche di pericolo e le attuali capacità di rilascio di sostanze inquinanti presenti nei rifiuti interrati e, pertanto, il requisito della attualità della fonte di danno, salva la possibilità di realizzare accertamenti al di fuori della bonifica per la minaccia di danno alle acque superficiali. Coinvolgimento delle autorità competenti per la bonifica, da parte del Ministero, al fine di ricevere aggiornate informazioni circa lo stato dei luoghi e lo sviluppo della procedura. Prosecuzione, ad oggi, della interlocuzione con tali autorità al fine di monitorare gli esiti della procedura di bonifica in corso, anche nell'ottica di acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili alla individuazione delle modalità tecniche e delle tempistiche di misure di prevenzione e di riparazione ex artt. 304 e 305 del Dlgs 152/2006.</p>

Gestione abusiva di una cava
Tipologia di procedimento giudiziario: penale e, in seguito, civile
Località interessate dai fatti: Regione Lazio/Provincia di Latina/Comune di Sonnino
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: cava - attività estrattiva
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno (aspetti morfologici)
Epoca dei fatti: dal 1979-1980 al 1995

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto le conseguenze di attività di scavo e di gestione fuori norma di una cava calcarea, dal 1979-1980 al 1995. È stata richiesta la riparazione del danno ambientale attuale e temporaneo, ai sensi dell'art. 18 l. 349/86, arrecato al suolo della zona oggetto delle attività estrattive. Per quanto attiene alla riparazione, la sentenza di primo grado ha condannato il responsabile ad eseguire interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa (attesa la perdita temporanea dei servizi ecosistemici dell'area).</p>	<p>Sentenza civile di primo grado di condanna dell'operatore alla riparazione del danno ambientale.</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di cava.</p> <p>Attivazione di una CTU nel procedimento civile.</p> <p>Ipotesi di transazione.</p>	<p>Avvio di una causa civile di riparazione del danno ambientale da parte del Ministero contro l'operatore. Attivazione di una CTU nel corso del giudizio civile. Ipotesi di transazione proposta dall'operatore. Valutazione svolta del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 3/2018), su incarico del Ministero. Sentenza del Tribunale di Latina (gennaio 2019) che ha parzialmente accolto la domanda di riparazione (condanna ad eseguire le misure di riparazione e, in caso di omessa e/o imperfetta esecuzione, al risarcimento dei costi pari a circa 7.960.000 euro). Impugnazione della sentenza da parte del Ministero, su parere della Avvocatura Generale dello Stato, al fine di ottenere il maggior danno ambientale quantificato dal CTP del Ministero. Giudizio di appello in corso. Determinazione, su parere dell'Avvocatura dello Stato, di non procedere all'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado in attesa della decisione sull'entità della riparazione nel giudizio di appello.</p>

Impianto industriale con produzioni legate al PCE
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Friuli Venezia-Giulia/Provincia di Pordenone/Comune di Aviano
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale e evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: : impianto industriale (dismesso)
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee
Epoca dei fatti: dal 2009 (accertamento)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto una contaminazione delle acque sotterranee da PCE in una ampia zona, con un plume in prossimità di uno stabilimento industriale (con produzioni legate al PCE), accertata alla fine degli anni ottanta, con superamenti delle CSC e dei valori di potabilità, e per la quale è in corso una procedura di bonifica (con realizzazione di una barriera idraulica per intercettare l'inquinante dalle acque sotterranee della falda superficiale immediatamente a valle del sito aziendale). Anche la falda profonda risulta contaminata. Negli anni, è venuta in rilievo la sussistenza di fonti di contaminazione nel sito aziendale e di fonti secondarie anche a valle della barriera. La messa in sicurezza ha limitato parzialmente i fenomeni di diffusione ma l'attuale barriera idraulica non è risultata sufficiente e, su tali basi, è stato presentato un progetto di bonifica finalizzato all'interruzione dei percorsi di migrazione della contaminazione verso l'acquifero profondo. Sussiste, una contaminazione migrata nella falda profonda nel corso degli anni in quanto non intercettata dalla messa in sicurezza. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2019) risulta una evidenza di un danno ambientale, sia attuale, sia temporaneo, al corpo idrico sotterraneo tutelato della zona ed una evidenza di una minaccia di danno ambientale a tale corpo idrico (a causa della permanenza di sorgenti di contaminazione</p>	<p>Soggetto proponente: Provincia.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di produzione di articoli in alluminio e altri metalli.</p> <p>Avvenuta chiusura delle produzioni nel 1987.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Contaminazione delle acque sotterranee accertata da oltre 20 anni.</p> <p>Perdita di utilizzo delle acque sotterranee a fini potabili (con ordinanze di divieto di utilizzo).</p>	<p>Richiesta di intervento statale di un Provincia in relazione alla situazione di contaminazione della zona (2018). Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2019) su incarico del Ministero, inviata dal Ministero all'operatore (comunicando l'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990), con richiesta di presentazione di un progetto di riparazione del danno ambientale e di attuazione delle attività di cui al progetto di bonifica. Assenza di riscontro dell'operatore. Adozione, in data 9/10/2019, di una ordinanza ministeriale ai sensi dell'art. 305, comma 2, del Dlgs 152/2006, con la quale si richiede di attuare, da parte dell'operatore, le misure di riparazione previste nel Report ISPRA/SNPA. Ricorso dell'operatore al TAR Friuli Venezia-Giulia (dicembre 2019) per l'annullamento dell'ordinanza e del Report. Sentenza del TAR n. 264 del 20/07/2020 che accoglie il ricorso. Appello al Consiglio di Stato da parte del Ministero avverso la sentenza. Sentenza del Consiglio di Stato n. 7494 del 10/11/2021 che accoglie l'appello, previa sospensione della esecutività della sentenza appellata. Dichiarazione di intervenuto fallimento della società dell'operatore (sentenza n. 520 del 2020 del Tribunale di Milano). Istanza di insinuazione al passivo del Ministero ex art. 93 l.fall. (febbraio 2022) per l'ammissione al passivo fallimentare delle somme da utilizzare</p>

<p>attive). In particolare, il corpo idrico sotterraneo ha sofferto un peggioramento dello stato di qualità, accertato dal 2009, in quanto lo stato chimico è stato classificato "scarso" per presenza di PCE sulla base del monitoraggio 2009-2014, con differimento al 2027 dell'obiettivo di qualità "buono". Sussiste, inoltre, la perdita nel tempo del servizio di fruibilità a fini potabili delle acque sotterranee transitate nel corpo idrico danneggiato dal 2009. La minaccia di danno ambientale si lega, invece, alla presenza di fonti di contaminazione nel sito aziendale e di fonti secondarie, anche a valle della barriera (presenza di PCE nel sottosuolo saturo e come fase disciolta nelle acque sotterranee), in un contesto in cui la parziale inefficacia degli interventi di messa in sicurezza può comportare la permanenza di un'esposizione della falda profonda a ulteriori fenomeni di contaminazione. Per quanto attiene alla riparazione, la bonifica non può eliminare il danno legato all'inquinamento che, non intercettato dalle opere di bonifica, ha raggiunto le quote più profonde, né può eliminare il danno temporaneo. Il responsabile deve realizzare una misura di riparazione complementare legata ai quantitativi di acque del corpo idrico sotterraneo interessate da superamenti dei valori soglia (un volume di 42.000.000 m³) con interventi di disinquinamento di un pari volume di acque sotterranee contaminate (altrimenti a carico pubblico) anche in altri siti inquinati ed una misura di riparazione compensativa con interventi di tutela dei corpi idrici sotterranei, anche in altre zone, per un valore pari a quello delle acque sotterranee defluite in passato nell'acquifero del corpo idrico danneggiato. Per quanto attiene invece alla prevenzione, il responsabile deve realizzare misure per eliminare le fonti attive di inquinamento, in primo luogo nell'ambito della procedura di bonifica in corso.</p>	<p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Criticità nella messa in sicurezza realizzata.</p> <p>Disponibilità dati di caratterizzazione (da bonifica e attività di controllo sulle acque sotterranee).</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nelle acque sotterranee.</p> <p>Accertamento del superamento delle soglie SQA nel corpo idrico sotterraneo.</p> <p>Accertamento del superamento dei limiti di potabilità delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica del sito anche ai fini della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>per la riparazione del danno. Interlocuzione tra Ministero e Curatore fallimentare che, nel progetto di stato passivo, ha escluso l'intero credito del Ministero. Contestazione del progetto di stato passivo da parte del Ministero (maggio 2022). Decreto del 24/05/2022 del Giudice Delegato, che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo disattendendo la proposta del Curatore di esclusione del credito del Ministero (credito ammesso integralmente al passivo fallimentare). Procedura fallimentare attualmente in corso (fase di ripartizione dell'attivo fallimentare).</p>
---	---	---

Fuoriuscita di combustibili da impianto industriale
Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di un giudicato penale)
Località interessate dai fatti: Regione Lombardia/Provincia di Monza e Brianza/Comune di Monza
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale e evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto industriale
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali
Epoca dei fatti: febbraio 2010 (accertamento)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto le conseguenze ambientali di una fuoriuscita di ingenti quantitativi di gasolio e olio combustibile sul piazzale di uno stabilimento di lavorazione di prodotti petroliferi e la successiva dispersione in rete fognaria fino ad un depuratore e, a seguire, nel fiume. A valle degli interventi di emergenza, con diversi punti di sbarramento con panne assorbenti lungo il fiume, circa 500 t di idrocarburi si sono disperse in acque, sedimenti e sponde. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 26/2018) risulta una evidenza di un danno ambientale alle acque superficiali (fiume) e una evidenza di una minaccia di danno ambientale per effetto dei fenomeni di diffusione dai sedimenti in cui si sono depositate gli inquinanti. Per la riparazione, il responsabile deve assicurare l'esecuzione di un progetto esistente di realizzazione di lanche per la raccolta degli inquinanti e per il ripristino degli equilibri biologici che possono assicurare il recupero ambientale del sistema fluviale attraverso l'eliminazione di carichi inquinanti corrispondenti a quelli causati dalla fuoriuscita. Per la prevenzione, il responsabile deve pagare gli interventi già in corso con risorse statali, finalizzati al monitoraggio dei fenomeni di diffusione degli idrocarburi nel reticolo idrografico e degli effetti su acque, sedimenti ed aree protette</p>	<p>Presenza di un giudicato penale, con accertamento del reato di disastro (art. 434 c.p.).</p> <p>Tipologia dell'operatore: azienda di lavorazione di prodotti petroliferi.</p> <p>Attività in allegato 5 (stabilimento soggetto ad AIA).</p> <p>Disponibilità dati di monitoraggio sulle acque superficiali nel tempo (rete regionale di qualità delle acque), ed a valle dell'evento (dati ARPA).</p> <p>Esistenza di un progetto in corso con risorse statali utile anche alla prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Giudizio penale in cui il Tribunale di Monza (sent. n. 3251 del 2015) ha emesso condanna per il reato di cui all'art. 434 c.p. (disastro colposo), la Corte di Appello di Milano (sent. n. 2579 del 2016) ha riformato parzialmente la prima decisione e la Corte di Cassazione (sent. n. 45836 del 2017) ha confermato la condanna per disastro colposo in riferimento al 2010, dichiarato la prescrizione per i fatti precedenti. Statuizioni civili, come confermate dalla Corte di Cassazione, in cui si condannano degli imputati in solido con l'azienda titolare dello stabilimento (responsabile civile) alla riparazione del danno a favore del Ministero, da definire in separata sede civile. Fallimento della società responsabile (novembre 2017). Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 26/2018) su incarico del Ministero. Domanda di insinuazione al passivo del Fallimento del Ministero. Decreto del Tribunale di Monza (ottobre 2019) che ammette il Ministero al passivo (€ 1.958.050 per gli interventi di riparazione delle risorse, € 303.664 per i costi già sostenuti per attività di prevenzione, € 454.724 per misure di prevenzione sulla fonte attiva di inquinamento). Procedura in attesa della fase della ripartizione dell'attivo fallimentare in favore dei creditori.</p>

Discarica di rifiuti solidi urbani
Tipologia di procedura amministrativa: art. 304
Località interessate dai fatti: Regione Sicilia/Provincia di Messina/Comune di Mazzarà S. Andrea
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: gestione di discarica
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali e sotterranee
Epoca dei fatti: dal 2017 (accertamento)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto una procedura di danno ambientale attivata dall'operatore, gestore di una discarica in fase post operativa dal 2014, a seguito di fenomeni di sversamento incontrollato di percolato in un torrente nel 2017. Sono emerse criticità nelle procedure di chiusura della discarica e per una serie di strutture del sito (criticità del sistema di gestione del percolato, rischio di collasso a causa dei fenomeni di spostamento del corpo di discarica, ecc.). Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (febbraio 2018) risulta una evidenza di una minaccia di danno ambientale connessa a tale diffusione incontrollata del percolato ed al rischio di ulteriori vie di migrazione dell'inquinamento in relazione alle criticità gestionali e strutturali. L'operatore deve attivare una messa in sicurezza per assicurare l'interruzione dello sversamento e la rimozione del percolato, nonché realizzare altri interventi utili alla prevenzione del danno ambientale (indagine sull'assetto idrogeologico dell'area, adeguata rete di monitoraggio delle acque sotterranee, verifiche circa i fenomeni di spostamento del corpo della discarica, ecc.). Tali interventi possono essere realizzati, in primo luogo, nell'ambito della procedura di bonifica del sito e della procedura di chiusura della discarica.</p>	<p>Soggetto proponente: gestore della discarica.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di discarica.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Presenza di un giudizio penale in corso relativo alla discarica.</p> <p>Assenza di caratterizzazione delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>Inadeguatezza strutturale e gestionale della discarica.</p> <p>Necessità di attivare le procedure di messa in sicurezza e bonifica e di chiusura della discarica anche ai fini della minaccia di danno.</p>	<p>Comunicazione del gestore della discarica circa le criticità economiche e circa l'impossibilità di provvedere alle attività di chiusura, messa in sicurezza e gestione post-operativa della discarica. Richiesta di elementi dal Ministero alla Regione. Prima valutazione del sistema ISPRA/SNPA previo sopralluogo (febbraio 2018), su incarico del Ministero, inviata dal Ministero alla Regione per l'adozione delle misure di prevenzione ivi indicate. Comunicazione del Comune circa la disponibilità come soggetto attuatore degli interventi (aprile 2018). Stanziamento di fondi della Regione per lo smaltimento del percolato e prima attività di smaltimento (fino a luglio 2018), con necessità di ulteriori fondi per la prosecuzione. Conferenza di servizi (agosto 2018) sul progetto di messa in sicurezza, finanziato dalla Regione. Comunicazione dell'ARPA (agosto 2018) circa la necessità di nuovi pozzi per biogas e percolato e di maggiore efficienza di quelli esistenti, interventi dichiarati dal gestore non eseguibili per mancanza di fondi. Nuova richiesta di elementi dal Ministero alla Regione sulle attività in corso (agosto 2018), riscontrata dalla Regione (novembre 2018). Presentazione del cronoprogramma preliminare del gestore in merito alle attività propedeutiche agli interventi di chiusura e messa in sicurezza</p>

		<p>della discarica (settembre 2018). Comunicazione del gestore di potenziale contaminazione del sito, inviata dalla Prefettura anche al Ministero (marzo 2019). Successive valutazioni del sistema ISPRA/SNPA (maggio 2019 e luglio 2020), su incarico del Ministero, che confermano la necessità di misure di prevenzione, strutturali e gestionali, inviate dal Ministero alla Regione per l'adozione delle misure di prevenzione ivi indicate. Attività di messa in sicurezza del sito attualmente in corso. Rinvio alle procedure in esame in luogo dell'ordinanza in considerazione del dissesto finanziario dell'operatore.</p>
--	--	---

Discarica chiusa con diffusione del percolato
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Sicilia/Provincia di Caltanissetta
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee, terreno
Epoca dei fatti: dal 2002 con permanenza

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la gestione post-operativa di una discarica per rifiuti solidi urbani (chiusa nel 2002) in cui si sono verificati per anni fenomeni di dispersione del percolato. Le fuoriuscite dal corpo rifiuti avvenivano con fenomeni di ruscellamento e diffusione dal fondo della discarica (la cui tenuta idraulica era compromessa da rotture della geomembrana). Le fuoriuscite dalle vasche di raccolta avvenivano per sfioro, in assenza di invio del percolato al trattamento, o per criticità del sistema di sollevamento. I fenomeni di migrazione dell'inquinamento hanno causato superamenti di CSC dei suoli e delle acque sotterranee relativamente a più sostanze. Tali sostanze sono state rinvenute anche nelle acque di un torrente prossimo al sito. La procedura di bonifica è arrivata, nel 2019, alla caratterizzazione e alla richiesta di interventi di messa in sicurezza della fonte primaria (le strutture della discarica. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2019) risulta una evidenza di una minaccia di danno ambientale legato al rischio che la diffusione del percolato nel suolo e nel sottosuolo possa causare, per il tipo di inquinanti, un danno ambientale in futuro. Il responsabile deve realizzare misure di prevenzione utili ad assicurare la corretta chiusura e gestione post-operativa della discarica (in particolare per il percolato), da definire in primo luogo nelle procedure di chiusura, messa in sicurezza e bonifica del sito.</p>	<p>Sono contestati i reati di disastro (art. 434 c.p.) e discarica abusiva (art. 256, comma 3, Dlgs 152/2006).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di discarica.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo e nelle acque sotterranee.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Necessità di realizzare un adeguamento strutturale e gestionale e una corretta chiusura della discarica anche ai fini della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte della Avvocatura dello Stato (ottobre 2017), che ha espresso parere favorevole alla costituzione di parte civile. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione. Valutazione preliminare del sistema ISPRA/SNPA, su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini della costituzione nel giudizio. Costituzione di parte civile del Ministero. Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2019), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio. Giudizio penale in corso.</p>

Impianto idroelettrico e deflusso vitale minimo
Tipologia di procedimento giudiziario: penale e, in seguito, civile
Località interessate dai fatti: Regione Veneto/Provincia di Belluno
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: infrastruttura idrica
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque
Epoca dei fatti: 2002-2004

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto il venire meno del Deflusso Vitale Minimo (DVM) in alcuni corsi d'acqua, a causa di direttive impartite da un'azienda del settore idroelettrico in termini di apertura e chiusura di dighe ed opere di presa. In sede penale era stata riconosciuta, sia pure in assenza di condanna, l'omissione di direttive per la corretta manutenzione degli impianti. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 2/2019) risulta una evidenza di un danno ambientale (secondo l'art. 18 l. 349/86) per le conseguenze negative arrecate ai corsi d'acqua, anche in termini di semplice alterazione. La perdita (dovuta al mancato rilascio del DVM) di superficie utile come ecosistema/habitat per generare valore ittico, individuata dalla CTU del procedimento civile, costituisce un'altra componente di tale complessivo danno ambientale ai sensi dell'art. 18 l. 349/86.</p>	<p>Presenza di un giudicato penale di proscioglimento per assenza del dolo.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda (di grandi dimensioni) di gestione di servizi idrici.</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Attivazione di una CTU nel procedimento civile.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda (di grandi dimensioni) di gestione di servizi idrici.</p>	<p>Sentenza penale di condanna del Tribunale di Belluno per il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. (sent. n. 241/2008). Sentenza della Corte di Appello di Venezia (15/05/2013) che ha assolto gli imputati da tale reato per assenza del dolo, accertando tuttavia una omissione colposa in ordine alle direttive per la corretta manutenzione degli impianti. Avvio di un giudizio civile da parte del Ministero. Attivazione di una CTU nel giudizio civile. Relazione di CTU che stima una perdita di superficie bagnata (1 m per i torrenti maggiori e 0,5 m per i torrenti minori), riconducendo causalmente tali perdite ad impianti idroelettrici, ma che esclude la presenza di danni ambientali ai sensi del Dlgs 152/2006. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 2/2019), su incarico del Ministero, in merito ai contenuti della CTU. Sentenza del Tribunale di Venezia che, pur individuando i convenuti responsabili delle perdite di superficie bagnata dei torrenti, ha tuttavia rigettato la domanda risarcitoria in quanto non ha applicato l'art. 18 della l. 349/86 ed in quanto le conclusioni del CTU hanno escluso la sussistenza di un danno ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 (sent. n. 954/2020). Non proposizione di appello, previa interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato.</p>

Contaminazione da PFAS legata ad uno stabilimento industriale
Tipologia di procedimento giudiziario: art. 309, procedimento penale e procedimento di ammissione al passivo
Località interessate dai fatti: Regione Veneto/Provincia di Vicenza/Comune di Trissino e altri Comuni.
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale, indizio di danno ambientale, evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto industriale
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali e sotterranee
Epoca dei fatti: 2002-2004

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee e nei suoli di aree della Regione Veneto, collegate alle attività di un sito industriale. Tale situazione è emersa da monitoraggi effettuati dal 2007 sulle acque superficiali e sotterranee, anche con l'attivazione di un sistema di sorveglianza ad hoc. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA su incarico del Ministero (Report CRE-DAN 20/2017, 13/2018 e 1/2019), risulta una evidenza di un danno ambientale alle acque superficiali, dovuto al peggioramento della classificazione dello stato di qualità (chimico e ecologico) di alcuni corpi idrici superficiali della zona a causa del superamento degli SQA-MA per sostanze riconducibili alle attività dell'impianto. Risulta inoltre un indizio di un danno ambientale alle acque sotterranee per la presenza di una contaminazione da PFAS a valle dell'impianto e il mancato raggiungimento dello stato chimico "buono" in alcune stazioni della rete di monitoraggio regionale della zona, con la conseguente necessità di un accertamento in sede di prosecuzione dei monitoraggi e di futura valutazione dello stato di qualità del corpo idrico</p>	<p>Soggetto proponente: Consiglio di Bacino.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di prodotti intermedi.</p> <p>Attività in allegato 5 (stabilimento soggetto ad AIA).</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo e nelle acque sotterranee.</p> <p>Disponibilità dati di monitoraggio della rete regionale per</p>	<p>Richiesta di intervento statale di un Consiglio di Bacino. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA su incarico del Ministero (report CRE-DAN 20/2017, 13/2018 e 1/2019). Fallimento della società dell'operatore (Trib. di Vicenza, sentenza del novembre 2018). Istanza di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall. da parte del Ministero (febbraio 2019) per l'ammissione al passivo fallimentare. Deposito del progetto di stato passivo da parte del Curatore fallimentare (febbraio 2019) con esclusione dell'intero credito del Ministero (per asserita assenza di nesso di causalità tra evento dannoso e condotta della società), con conseguente invio di osservazioni e documentazione integrativa da parte del Ministero per contestare tale esclusione (marzo 2019) e decreto del Giudice Delegato (aprile 2019) che ha approvato il progetto di stato passivo predisposto dal Curatore. Interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato (maggio 2019) da cui è risultata la idoneità, in relazione al danno ambientale, della sede rappresentata dal giudizio penale che è stato aperto nei confronti dei vertici societari, in luogo della prosecuzione in sede di procedura</p>

<p>sotterraneo. Per la riparazione il responsabile deve risarcire le risorse statali ad oggi stanziare per il disinquinamento da PFAS del reticolo idrografico della zona. Risulta infine una evidenza di una minaccia di danno ambientale dovuta alla presenza di fonti attive di inquinamento nel sito aziendale (incluso il terreno contaminato), le cui misure di prevenzione possono essere individuate nella messa in sicurezza avviata in sede di procedura di bonifica (la procedura di messa in sicurezza e bonifica di suolo e acque sotterranee del sito della società dell'operatore è stata avviata dalla fine del 2018, con il progetto di messa in sicurezza operativa/bonifica approvato in conferenza di servizi ed attualmente in fase di esecuzione)</p>	<p>le acque superficiali e le acque sotterranee.</p> <p>Accertamento del superamento dei valori soglia per le acque sotterranee.</p> <p>Accertamento del superamento degli SQA per le acque superficiali.</p> <p>Disponibilità dati di caratterizzazione legati alla bonifica per il suolo e le acque sotterranee</p>	<p>fallimentare. In sede penale, richiesta di rinvio a giudizio (settembre 2019) presso il Tribunale di Vicenza e contestazione ai preposti della società dei reati di avvelenamento di acque destinate alla alimentazione umana (art. 439 c.p.) e disastro ambientale (art. 434 c.p.). Costituzione di parte civile del Ministero all'udienza preliminare del 20 gennaio 2020. Dibattimento in corso.</p>
---	---	--

Cava abusiva con smaltimento di rifiuti
Tipologia di procedura amministrativa: art. 304 (su iniziativa statale)
Località interessate dai fatti: Regione Piemonte/Provincia di Novara/Comune di Prato Sesia
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: cantiere edile/infrastrutture
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali e sotterranee, terreno
Epoca dei fatti: 2013

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto l'esecuzione, in una zona sottoposta a vincolo paesistico e ambientale, di attività di scavo e interrimento di rifiuti. I vuoti creati dagli scavi sono stati utilizzati per stoccare limi di lavaggio di materiali inerti, rifiuti da attività di demolizione, imballaggi e rifiuti sanitari (2013). Sono stati anche realizzati alcuni manufatti. In certe zone del sito sono risultate superate, nel 2015, le CSC dei suoli. L'area di interrimento è potenzialmente esposta alle piene di un fiume con la conseguente possibilità di trascinarsi di inquinanti a valle. Non sono presenti presidi a tutela del sottosuolo e della falda. È stata avviata una procedura di bonifica, sospesa nel 2018. Dalla valutazione svolta del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 3/2018) risulta un indizio di una minaccia di danno ambientale per i rischi di filtrazione di inquinanti contenuti nei rifiuti nel suolo e nelle acque sotterranee e per i rischi di diffusione di inquinanti nel fiume (forte correlazione tra fiume e falda e classificazione dell'area a pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti). Il responsabile deve realizzare, in primo luogo nell'ambito della procedura di bonifica, accertamenti sui possibili fenomeni di diffusione dell'inquinamento (quantitativi e tipologia dei rifiuti interrati, profondità di scavo, superfici interessate, soggiacenza della falda, condizioni delle acque di falda, ecc.).</p>	<p>Soggetto proponente: attivazione diretta a cura dello Stato.</p> <p>Presenza di un parallelo procedimento penale.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavori edili e gestione inerti.</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p>	<p>Notificazione al Ministero (2016) di un procedimento penale in cui erano contestati reati di gestione abusiva di rifiuti. Valutazione preliminare del sistema ISPRA/SNPA (maggio 2016), su incarico del Ministero, con ipotesi di minaccia di danno ambientale. Avvio dell'interlocuzione tra Ministero e Avvocatura dello Stato, che esprimeva parere negativo alla costituzione di parte civile. Atti del Ministero interruttivi della prescrizione per una eventuale azione civile, pregiudicata dalla sentenza di estinzione dei reati per prescrizione (2019). Avvio di interlocuzione tra Ministero e enti territoriali sulle misure di prevenzione. Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 3/2018), su incarico del Ministero, con individuazione di un indizio di minaccia di danno ambientale. Invio della valutazione dal Ministero agli enti territoriali, con richiesta di assumere iniziative per messa in sicurezza e bonifica e connesse misure di prevenzione (2021). A seguito di sollecito del Ministero, riscontro del Comune (novembre 2021), in cui si comunicava la richiesta ai responsabili di un progetto per le misure di prevenzione. Invio dall'ARPA degli esiti di un sopralluogo (maggio 2022) da cui emergeva la necessità di altri dati. Continuazione dell'interlocuzione con gli enti territoriali per monitorare la bonifica in corso e acquisire gli elementi sulle misure di prevenzione da realizzare.</p>

Caso di incendio boschivo
Tipologia di procedimento giudiziario: penale e, in seguito, civile
Località interessate dai fatti: Regione Liguria/Provincia di Genova/Comune di Genova
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: abbattimento specie vegetali e animali
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: habitat protetti
Epoca dei fatti: 16 gennaio 2017 (data dell'incendio boschivo)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un incendio di circa 800 ettari di bosco dovuto a scintille del taglio di alberi e montanti di acciaio nei lavori di messa in sicurezza di un versante sovrastante un'autostrada, in presenza di vento forte e vegetazione secca. L'incendio ha interessato un'area della rete Natura 2000, una ZSC, in cui risulta la presenza di habitat protetti ai sensi dell'allegato I della direttiva Habitat 92/43 (habitat 6210, 91AA, 9260, 9340). La ZSC è stata danneggiata dall'incendio in misura pari al 59% della propria estensione. Dall'istruttoria svolta dal sistema ISPRA/SNPA su incarico del Ministero dell'ambiente (Relazione CRE-DAN 7/2018) è risultata una evidenza di danno ambientale per la distruzione di larghe porzioni di habitat protetti. Per quanto attiene alla riparazione, il responsabile dovrà attuare specifiche misure di riparazione primaria, finalizzate al ripristino della vegetazione danneggiata. In assenza di specifici elementi, quali la ripartizione della riduzione della copertura areale per singolo habitat, la tipologia di specie coinvolte, il numero di esemplari danneggiati, ecc., sono stati individuati gli obiettivi generali di tale riparazione attraverso una ricostruzione areale degli habitat danneggiati sulla base dei dati di copertura del suolo del progetto Corine Land Cover (IV Livello) ed è stato stimato un costo di esecuzione pari a 770.000 euro.</p>	<p>È contestato il reato di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di edilizia/manutenzione di aree di bosco.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Distruzione di 800 ettari di bosco, per gran parte ricadente in un'area della Rete Natura 2000 (ZSC "Monte Fasce").</p> <p>Habitat interessati dall'incendio: 6210 ("Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ("<i>Festuco-Brometalia</i>"), 91AA ("Boschi orientali di quercia bianca"), 9260 ("Boschi di <i>Castanea sativa</i>"), 9340 ("Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>").</p>	<p>Costituzione di parte civile del Ministero nel giudizio penale per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. Sentenza del 16/05/2018 di applicazione della pena su richiesta i sensi dell'art. 444 c.p.p. Atto di citazione del 3 gennaio 2020 con cui il Ministero, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha convenuto dinanzi il Tribunale civile di Genova l'azienda per richiedere, sulla base della Relazione ISPRA/SNPA 7/2018, un risarcimento del danno ambientale per un valore pari a 770.000 euro. Disposizione, da parte del Tribunale, di una CTU sulle cause dell'incendio e sulla congruità della riparazione. Deposito della CTU contenente un calcolo dell'importo risarcitorio che considera costi pari a 364.860 euro. Proposta di conciliazione giudiziale da parte del giudice (udienza del 19/10/2022) ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., per "<i>l'assunzione pro-quota da parte dei convenuti responsabili del danno come quantificato e ridimensionato nella c.t.u e pari alla complessiva somma di 364.860 euro - con copertura da parte delle rispettive assicurazioni</i>". Giudizio civile ad oggi in corso.</p>

Caso di contaminazione delle acque sotterranee in un'area a valle di un SIN
Tipologia di procedura amministrativa: art. 312ss (attivazione diretta del Ministero)
Località interessate dai fatti: Regione Trentino Alto-Adige/Provincia di Trento/Comune di Trento
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: siti dismessi
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee
Epoca dei fatti: bonifica avviata negli anni duemila; attività del sito terminata nel 1978

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un'area localizzata a valle del SIN di Trento Nord in cui è stata accertata, nell'ambito delle procedure di bonifica avviate negli anni duemila, la presenza di contaminanti provenienti da zone esterne. Sono stati infatti accertati superamenti ricorrenti delle CSC per forme organiche del piombo (tetraetile, dietile e trietile) nelle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri posti a ridosso del SIN nella direzione del flusso di falda. Tale falda è parte di un corpo idrico sotterraneo tutelato. I fenomeni sono stati collegati alla presenza di una fonte di diffusione di inquinanti localizzata a monte idrogeologico del sito. Dall'istruttoria svolta dal sistema ISPRA/SNPA su incarico del Ministero dell'ambiente (Report CRE-DAN n. 2/2020) è risultato un indizio di una minaccia di danno ambientale in relazione alla presenza di una fonte attiva di diffusione di inquinanti, localizzata a monte idrogeologico del sito, in grado di incidere sullo stato chimico del corpo idrico sotterraneo tutelato. Il soggetto individuato come responsabile per la bonifica dell'area a monte idrogeologico (area che fa parte del SIN) deve realizzare appositi accertamenti per verificare le sorgenti e le vie di migrazione dell'inquinamento in tale area, in primo luogo nell'ambito della procedura di bonifica in attuazione delle prescrizioni ivi imposte.</p>	<p>Tipologia di operatore: gestori di aree industriali dismesse.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Localizzazione del sito in prossimità di un Sito da bonificare di Interesse Nazionale.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC in acque sotterranee.</p> <p>Disponibilità di dati di caratterizzazione legati alla bonifica.</p> <p>Necessità di indagini e caratterizzazioni della bonifica anche ai fini della minaccia di danno ambientale.</p>	<p>Emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente 23/09/2020, n. 207, con il quale, sulla base del Report ISPRA/SNPA n. 2/2020, è stato ordinato al responsabile, ai sensi dell'art. 304, comma 3, lettera a), del Dlgs n. 152/2006, di fornire, nel termine di 120 giorni, gli elementi e gli approfondimenti necessari per definire l'insorgenza, l'entità e le caratteristiche della situazione associabile ad una possibile minaccia di danno ambientale, procedendo, in particolare ad indagare in dettaglio la fonte e le modalità di diffusione dell'inquinamento (un idoneo approfondimento relativo a sorgenti e vie di migrazione nel sito di riferimento). Mancata attuazione dell'ordinanza da parte del soggetto destinatario, che ha proposto ricorso al TAR per il relativo annullamento. Sentenza del TAR n. 172 del 26/10/2021, che rigetta il ricorso e conferma la legittimità del provvedimento del Ministero. Appello del soggetto destinatario dell'ordinanza al Consiglio di Stato, il cui giudizio è ancora in corso.</p>

Depuratore di acque reflue urbane
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Marche/Provincia di Ascoli Piceno
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: gestione dei servizi idrici
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno. Acque superficiali
Epoca dei fatti: 2016-2021

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto l'impatto dello scarico di un depuratore comunale sulle acque di un fiume e sul relativo ecosistema fluviale. Il caso è caratterizzato da numerosi superamenti dei limiti di scarico autorizzati accertati nel periodo 2016-2021 e dal peggioramento di parametri monitorati a monte e valle. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report 3/2002) è risultato un indizio di un danno ambientale alle acque superficiali su una porzione del fiume pari ad almeno 2,5 km. Al fine di accertare l'effettiva insorgenza ed entità di un danno ambientale l'operatore deve predisporre e attuare un piano di monitoraggio che preveda il rilievo di tutti i parametri che concorrono allo stato ecologico del corpo idrico, con particolare riferimento agli indici STAR_ICMi e LIMeco, attraverso monitoraggi che coprano un arco temporale di almeno un anno, con misurazioni mensili del LIMeco e almeno stagionali degli indici biologici (tra cui lo STAR_ICMi).</p>	<p>Soggetto proponente: Gruppo consiliare.</p> <p>Tipologia di operatore: impianto comunale di trattamento di acque reflue urbane.</p> <p>Attività in allegato 5 (scarichi soggetti ad autorizzazione).</p> <p>Disponibilità dati di monitoraggio della rete regionale (spazialmente non idonei alla valutazione del danno).</p> <p>Disponibilità dati di monitoraggio allo scarico e monte-valle (dati operatore e dati ARPA).</p> <p>Calcolo indice IBE a monte-valle</p>	<p>Richiesta di intervento statale di un Gruppo consiliare per le criticità relative allo scarico del depuratore nel fiume. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report 3/2022), su incarico del Ministero. Avvio di procedimento amministrativo ex art. 305, comma 2, lett. a), del Dlgs 152/2006 comunicato all'operatore (luglio 2022). In assenza di riscontro, adozione e notifica all'operatore (settembre 2022) di un'ordinanza ministeriale che richiede un approfondimento per accertare l'effettiva insorgenza ed entità di un danno ambientale, attraverso un piano di monitoraggio in cui si preveda il rilievo di tutti i parametri che concorrono allo stato ecologico del fiume. Parallela richiesta agli enti territoriali (settembre 2022) per le azioni di regolarizzazione del depuratore. Invio del piano elaborato dall'operatore (settembre 2022), poi integrato da costui (ottobre 2022) secondo le indicazioni del sistema ISPRA/SNPA. Monitoraggi previsti dal piano attualmente in corso, sulla base dei cui esiti sarà valutata l'eventuale sussistenza del danno ambientale.</p>

Svaso di una diga
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Toscana/Provincia Pistoia
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio ed evidenza di danno ambientale, indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: infrastruttura idroelettrica
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali. Specie protette
Epoca dei fatti: luglio 2020

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto uno svaso di una diga a seguito del quale è avvenuta la fuoriuscita di ingenti quantità di sedimenti dall'invaso, con conseguente accumulo in più punti dei corsi d'acqua posti a valle e la moria di circa 800 kg di pesci (tra cui alcune specie protette). A seguito dell'evento l'operatore ha avviato in via autonoma alcuni monitoraggi delle acque superficiali e le ARPA hanno condotto i propri monitoraggi finalizzati a verificare gli impatti su specie animali e stato chimico e ecologico delle acque superficiali. Dalla valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 14/2020) risultano una evidenza di un danno ambientale al corpo idrico superficiale tutelato a valle della diga per il decadimento del suo stato ecologico (associato al declassamento dell'indice LIMeco e dell'indice STAR_ICMi) ed un indizio di un danno ambientale al corpo idrico per lo scadimento dell'indice IBE, relativi all'area di cui sono rappresentative le stazioni di monitoraggio utilizzate, nonché un danno ambientale alle specie protette, per la scomparsa e/o riduzione della densità di quattro specie ittiche protette dalla direttiva Habitat, quali cobite comune, scazzone, vairone e rovela. Il danno ambientale è di tipo</p>	<p>Soggetto proponente: due Regioni.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda (di grandi dimensioni) di produzione di energia elettrica.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Disponibilità dati di monitoraggio di acque superficiali (fonte: operatore e ARPA).</p> <p>Declassamento dello stato di qualità ecologico del corpo idrico.</p> <p>Individuazione di un'area del corpo idrico soggetta al danno ambientale.</p> <p>Specie interessate: cobite comune, scazzone, vairone e rovela, specie protette ai sensi della direttiva Habitat.</p>	<p>Richiesta di intervento statale di due Regioni tra loro confinanti (agosto 2020) per le criticità derivanti dallo svaso di una diga. Richiesta dal Ministero all'operatore di comunicare le misure ai sensi dell'art. 305, comma 1, lett. a) e lett. b), del Dlgs 152/2006, riscontrata con un primo programma di misure (agosto 2020) e, a seguito di interlocuzioni, con una proposta definitiva di intervento (ottobre 2020). Valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report 14/2020), su incarico del Ministero, che individua anche i criteri per le azioni di accertamento e di intervento. Riscontro dell'operatore con nuova proposta, sottoposta dal Ministero al sistema ISPRA/SNPA che ne ha valutato la coerenza (febbraio 2021). Invito pubblico del Ministero (marzo 2021) a presentare osservazioni ex art. 306 del Dlgs 152/2006 e, successivamente, adozione e notifica all'operatore di un'ordinanza ministeriale (n. 8968 del 03/05/2021) di approvazione della proposta dell'operatore e di disposizione della relativa attuazione (ordine di esecuzione delle attività di accertamento e successiva sottoposizione al Ministero delle</p>

<p>attuale e permanente, con una perdita temporanea di servizi ecosistemici dei corsi d'acqua (habitat idoneo per le specie animali e vegetali e regolazione dell'equilibrio idrogeologico). Risulta inoltre un indizio di una minaccia di danno ambientale in quanto la presenza dei sedimenti negli alvei rappresenta una potenziale fonte di inquinamento del corpo idrico superficiale in relazione ai fenomeni di risospensione in occasione degli eventi di precipitazione (con incrementi, nelle acque, di parametri rilevanti per la classificazione dello stato chimico). Per quanto attiene alla riparazione, il responsabile deve realizzare misure di riparazione primaria e/o complementare del danno attuale e di riparazione compensativa del danno temporale (per esempio, la reimmissione di specie ittiche nel sito interessato o in siti alternativi, il recupero di zone ripariali, ecc.) o, in caso di un recupero naturale, misure di riparazione compensativa per il danno temporaneo fino a tale fase prodotta. In relazione all'indizio di danno ambientale e di minaccia, il responsabile deve realizzare attività finalizzate a verificare l'insorgenza e l'entità del danno (monitoraggi del corpo idrico per parametri rilevanti per lo stato chimico/ecologico) e della minaccia (monitoraggi sui sedimenti e sulle acque esposte a fenomeni di risospensione).</p>		<p>conseguenti proposte di misure di prevenzione e riparazione). Interlocazione tra operatore e Ministero, con il supporto del sistema ISPRA/SNPA, per l'attuazione dell'ordinanza. Invio degli esiti dei monitoraggi dall'operatore al Ministero (dicembre 2021), sottoposti al sistema ISPRA/SNPA che ha svolto una valutazione in merito (giugno 2022) inviata dal Ministero all'operatore per la presentazione di un piano di misure di prevenzione e di riparazione. Invio della proposta di misure dell'operatore al Ministero (settembre 2022), sulla quale si è aperto un processo di interlocuzione finalizzato ad un adeguamento della proposta stessa ai fini dell'approvazione e della successiva attuazione, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti.</p>
---	--	---

Traffico di rifiuti da impianto di recupero
Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di un penale)
Località interessate dai fatti: Regione Veneto/Provincia di Venezia/Comune di Noale
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione di rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: risorse esposte ad impatti legati al traffico illecito di rifiuti
Epoca dei fatti: 2004

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un traffico illecito di rifiuti che ha interessato una serie di flussi di rifiuti che hanno avuto, come snodo un impianto autorizzato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi. In particolare, presso l'impianto pervenivano rifiuti diversi, per tipologia o caratteristiche rispetto a quelli previsti dalla legge. Presso l'impianto i rifiuti non erano sottoposti a trattamento o erano sottoposti a trattamenti differenti da quelli previsti dalla legge. Una parte dei rifiuti era inviata all'esterno come materia prima secondaria o ad impianti di recupero o di smaltimento. Dalla valutazione del Sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 6/2017) risulta un danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 l. 349/86, nei termini di una esposizione delle risorse nella zona dell'impianto e nelle zone di destinazione dei materiali in uscita agli impatti ambientali che si producono a causa della gestione di rifiuti diversi da quelli attesi, senza rispettare i vincoli e i divieti che la legge impone per evitare o per contenere gli impatti ambientali in esame. Per la riparazione il responsabile dovrà realizzare interventi di risanamento di aree pubbliche interessate da stoccaggi abusivi di rifiuti (altrimenti a carico pubblico) aventi un costo pari al valore delle "esternalità ambientali" stimate per il traffico illecito di rifiuti.</p>	<p>Presenza di un giudicato penale. Nel precedente giudizio penale è stato contestato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53bis Dlgs 22/97).</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di rifiuti.</p> <p>Riferimento indifferenziato a tutte le risorse esposte agli effetti del traffico illecito di rifiuti</p>	<p>Nel procedimento penale (con la costituzione di parte civile del Ministero): - sentenza del Tribunale di Verona (n. 189 del 3 febbraio 2009) di condanna per il reato di traffico illecito di rifiuti e di condanna al risarcimento del danno ambientale con una provvisoria e rinvio al giudice civile - sentenza della Corte d'Appello (n. 4137 del 16 marzo 2016), di dichiarazione della prescrizione penale e di conferma della condanna civile. Escussione della provvisoria di circa 10.000 euro (giugno 2017). Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 6/2017), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato per l'avvio dell'azione civile di riparazione del danno. Citazione del responsabile da parte del Ministero presso il Tribunale civile di Venezia (2018) sulla base di costi di interventi pari a 22.950 euro. Proposta di transazione del convenuto (la massima parte dei rifiuti oggetto di traffico illecito era stata destinata ad idoneo trattamento), accettata previa interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato. Estinzione del giudizio (gennaio 2019) per transazione, con saldo, da parte del responsabile, di 6.500 euro rispetto alla provvisoria già escussa</p>

Diffusione di percolato da discarica
Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di un penale)
Località interessate dai fatti: Regione Marche/Provincia di Pesaro/Urbino/Comune di Urbino
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione di rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque superficiali
Epoca dei fatti: 1996-2003

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto le conseguenze della fuoriuscita di percolato da una discarica, che ha interessato un corso d'acqua, nella quale sono state accertate criticità strutturali e gestionali dell'impianto per effetto delle quali il percolato defluiva all'esterno utilizzando il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. È stato accertato un peggioramento della qualità dei corsi d'acqua della zona, in relazione ad indicatori di natura chimica (principalmente, l'azoto ammoniacale e il COD), con uno scadimento dell'indice IBE. Dalla valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 4/2020) è risultata una evidenza di un danno ambientale, ai sensi dell'art. 18 l. 349/86, in termini di danno temporaneo alle acque superficiali, per gli anni fino al 2004. Per quanto attiene alla riparazione il responsabile deve realizzare un intervento di riparazione compensativa al fine di eliminare oggi un carico inquinante dall'ambiente corrispondente a quello associato al danno negli anni di riferimento (quali la gestione di un uguale quantitativo di percolato in un sito inquinato nel quale le attività di bonifica e di risanamento siano a carico pubblico).</p>	<p>Presenza di un giudicato penale. Nel precedente giudizio penale è stato accertato il reato di danneggiamento (articolo 635 c.p.).</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di discarica.</p> <p>Inadeguatezza strutturale e gestionale della discarica.</p> <p>Disponibilità dati di monitoraggio sulle acque superficiali.</p>	<p>Nel procedimento penale (con la costituzione di parte civile del Ministero): - sentenza del Tribunale di Urbino (n. 226/2006), di condanna per il reato di danneggiamento e di condanna al risarcimento del danno ambientale con rinvio al giudice civile - sentenza della Corte d'Appello (n. 1364/2007) e della Corte di Cassazione (n. 1669/ 2010), di conferma della condanna sul piano penale e civile. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 4/2020), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato per l'avvio dell'azione civile di riparazione del danno. Giudizio civile in corso.</p>

Sito contaminato da raffineria
Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di un penale)
Località interessate dai fatti: Regione Lombardia/Provincia di Cremona/Comune di Cremona
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: impianto industriale
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: acque sotterranee
Epoca dei fatti: 2001-2006

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto le conseguenze del reato di disastro nella omissione di interventi necessari a evitare la permanenza e la diffusione della contaminazione nel sito di una raffineria. È stato riconosciuto che le azioni di bonifica hanno avuto inizio in modo differito in un quadro in cui esistevano elementi indiziari di una contaminazione estesa oltre il sito aziendale e di fenomeni di diffusione della contaminazione. Tra il 2001 (epoca dei primi accertamenti) ed il 2006, in assenza di una barriera idraulica (la cui realizzazione è intervenuta nel 2007), l'inquinamento si è diffuso in aree esterne. Dalla valutazione del sistema ISPRA/SNPA risulta una evidenza di un danno ambientale alle acque sotterranee della zona ai sensi dell'articolo 18 l. 349/86, di natura attuale (il quantitativo di sostanze inquinanti che sono presenti nelle acque sotterranee delle aree esterne al sito aziendale in quanto ivi diffuse tra il 2001 e il 2006) e di natura temporanea (la permanenza della contaminazione per il tempo di diffusione delle sostanze inquinanti, con la conseguente perdita di servizi ecosistemici). Per la riparazione, il responsabile deve, per il danno attuale, provvedere, nei tempi previsti, alla prosecuzione e al completamento delle attività di bonifica in corso, atte ad assicurare, al contempo, la riparazione primaria. Deve inoltre, per il danno</p>	<p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Presenza di un giudicato penale. Nel precedente giudizio penale è stato accertato il reato di reato di disastro (art. 434 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di raffinazione di oli minerali.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo e nelle acque sotterranee.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Necessità di realizzare la bonifica del sito anche ai fini della riparazione del danno ambientale</p>	<p>Nel procedimento penale (con la costituzione di parte civile del Ministero): -sentenza del Tribunale di Cremona (n. 389 del 12 febbraio 2015), di condanna per il reato di disastro e di condanna al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile – sentenza della Corte d'Appello (n. 8 del 6 settembre 2016) e della Corte di Cassazione (n. 44528 del 31 ottobre 2019), di conferma delle condanne. Valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2020), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato (unitamente agli elementi forniti dal Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale circa l'assetto societario e la titolarità degli impianti) per l'avvio dell'azione civile di riparazione del danno. Diffida dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato all'operatore nel 2022 per la riparazione del danno sulla base della Relazione CRE-DAN 1/2020, come presupposto per l'avvio di un'azione in sede civile in caso di mancato adempimento.</p>

<p>temporaneo, realizzare interventi di potenziamento della depurazione delle acque reflue della zona in esame (altrimenti a carico pubblico) per un costo pari al valore economico dei servizi ecosistemici perduti, associati al quantitativo di acque contaminate (15.600.000 m³) diffusi nelle acque sotterranee dal 2001 al 2006.</p>		
---	--	--

Smaltimento abusivo di rifiuti in ex cava
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Campania/Provincia di Napoli/Comune di Napoli
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: sversamento/abbandono/interramento rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno
Epoca dei fatti: 2015-2016

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto lo smaltimento non autorizzato di rifiuti, anche pericolosi (come materiali da demolizione contenenti amianto), presso un sito di una ex-cava che doveva essere sottoposto a recupero ambientale. Sono stati smaltiti i rifiuti senza caratteristiche idonee ad assicurare il recupero ambientale. Dalla valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 2/2019) risulta una evidenza di una minaccia di danno ambientale, attesa la creazione di un sito esposto a potenziali fenomeni di inquinamento, ossia in termini di possibili futuri impatti sulle risorse naturali in caso di fenomeni di inquinamento che, nel tempo, si attivassero a causa dei rifiuti smaltiti in modo incontrollato. La caratterizzazione e l'eliminazione o il contenimento delle potenziali fonti devono avvenire, in primo luogo, nell'ambito delle procedure di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito.</p>	<p>Sono contestati i reati di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (art. 260 Dlgs 152/2006 e art. 452- quaterdecies c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavori edili e di trattamento di rifiuti;</p> <p style="text-align: center;">Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Lo smaltimento oggetto del procedimento come ultimo di una serie di smaltimenti non autorizzati avvenuti in anni precedenti presso il sito.</p> <p>Adozione di una ordinanza del Comune del 2019 per imporre all'operatore la rimozione dei rifiuti e la caratterizzazione del sito.</p>	<p>Notificazione del caso da parte della Avvocatura dello Stato (febbraio 2019). Prima valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 2/2019), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato (marzo 2019). Interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato ai fini della procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile, da cui è risultata una indicazione negativa, successivamente confermata (ottobre 2019). Comunicazione del Ministero agli enti territoriali per informazioni sulle iniziative di competenza in materia di messa in sicurezza e bonifica (aprile 2019). Richiesta di chiarimenti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il tramite del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, verso il Ministero, nell'ambito della quale è stato osservato che gli interventi sul sito possono avvenire in primo luogo sulla base delle procedure di messa in sicurezza e bonifica di competenza degli enti territoriali. Ordinanza del Comune (agosto 2019) per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti smaltiti nel sito e il ripristino dello stato dei luoghi, la caratterizzazione ambientale e le conseguenti attività di bonifica (ordinanza impugnata dall'operatore presso il TAR che, in un giudizio in cui è intervenuto anche il Ministero, ha rigettato il ricorso). Ordinanza del Ministero (07/08/2019) che richiede all'operatore di fornire, ai sensi dell'art. 304, comma 3,</p>

		lett. a), del Dlgs 152/2006, tutte le informazioni relative alla situazione di minaccia di danno ambientale individuata dalla Relazione CRE-DAN n. 2/2019 e circa le possibili misure di prevenzione, ferma restando la possibilità di altre iniziative ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006 e le procedure di messa in sicurezza e bonifica. Prosecuzione dell'interlocuzione con gli enti territoriali in merito alla bonifica. Giudizio penale in corso, al cui esito potranno essere valutate le eventuali ulteriori iniziative da assumere in sede civile e/o amministrativa
--	--	---

Ripascimento di arenile con materiali fuori norma

Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di un penale)
Località interessate dai fatti: Regione Toscana/Provincia di Livorno/Comune di Rio Marina-Isola d'Elba
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: abbattimento specie vegetali e animali
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: specie protetta
Epoca dei fatti: 1999

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un ripascimento (effettuato nel 1999 con materiali inidonei e senza le autorizzazioni dovute) per la ricostruzione di un arenile, quasi interamente scomparso a causa dell'erosione marina. In sede penale era stato riconosciuto un danno ambientale meritevole di riparazione a favore del Ministero dell'ambiente. Nel tempo, a seguito dell'opera, si è verificato un continuo distacco di materiali fini dalla massa utilizzata per il ripascimento, che si sono dispersi in mare, che ha originato fenomeni di intorbidamento delle acque, nonché di deposizione sui fondali, con conseguenti effetti negativi sulla fauna e sulla flora marina (in particolare, sulle Praterie di Posidonia oceanica). Il fenomeno della torbidità e della colorazione rossastra del mare prospiciente la spiaggia si è protratto per anni. Le polveri fini disperse si sono poi depositate sul fondale marino, ricoprendo la prateria di Posidonia oceanica presente nel sito. Nel corso del 2003, gli enti territoriali hanno avviato un nuovo progetto di intervento di recupero della spiaggia e di salvaguardia delle acque marine. I lavori del secondo ripascimento si sono svolti nel 2006-2007. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2017) risultano danni ambientali legati alla perdita di servizi ecosistemici nel tempo: danno all'habitat marino, in termini di impatto sulla prateria di Posidonia oceanica antistante la spiaggia e conseguente perdita</p>	<p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Nel precedente giudizio penale sono stati contestati: il reato di edificazione in assenza o in violazione della concessione nelle zone sottoposte a vincolo (reato previsto, all'epoca, dall'art. 20, comma 1, c), della legge n. 47/85) ed i reati di gestione di rifiuti non autorizzata e discarica abusiva (reati previsti, all'epoca, dall'art. 51, commi 1 e 3, del Dlgs n. 22/97).</p> <p>Tipologia di operatore: amministratori (sindaco e due Assessori) e direttore dei lavori.</p> <p>Specie interessate: le praterie di <i>Posidonia oceanica</i> rappresentano nel Mediterraneo un habitat marino di pregio, tutelato ai sensi della direttiva Habitat (92/43/CE),</p>	<p>Nel procedimento penale (con la costituzione di parte civile del Ministero): -sentenza del Tribunale di Livorno (n. 162 del 3 luglio 2003), di condanna per i reati di cui agli artt. 20 della legge 47/1985, 51, commi 1 e 3, del Dlgs. 22/1997 e 674 c.p, e di condanna al risarcimento del danno a favore del Ministero – sentenza della Corte d'Appello di Firenze (n. 2329 del 4 novembre 2005), di assoluzione per il reato di cui all'art. 674 c.p. e prescrizione per gli altri reati loro ascritti, con revoca delle statuizioni civili ritenendo non provato un danno ambientale - sentenza della Corte di Cassazione (n. 16575 del 20 marzo 2014), che ha rinviato alla Corte di Appello Civile di Firenze per la valutazione del danno ambientale. Nella successiva sede civile: sentenza della Corte d'Appello Civile di Firenze (n. 495 del 20 marzo 2014) di condanna al risarcimento del danno ambientale favore del Ministero, da liquidarsi in un separato giudizio civile. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 1/2017), su incarico del Ministero. Citazione dei responsabili da parte del Ministero presso il Tribunale di Firenze per ottenere la condanna alla</p>

<p>di servizi ecosistemici forniti (produzione di ossigeno, produzione di sostanza organica, sostentamento di specie animali); danno per la perdita di servizi ecosistemici legati all'uso turistico-ricreativo dell'arenile e alla fruizione estetico-paesaggistica. L'entità della riparazione dei danni è stata stimata sulla base del valore dei servizi ecosistemici persi nel periodo compreso tra i due ripascimenti della spiaggia</p>		<p>riparazione del danno ambientale, come quantificato nella Relazione CRE-DAN 1/2017). Giudizio civile attualmente in corso.</p>
--	--	---

Siti di smaltimento fuori norma di rifiuti in area agricola
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Campania/Provincia di Napoli/Comune di Acerra
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno e altre risorse nei siti di smaltimento
Epoca dei fatti: 2001-2005

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto un traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non, in due siti. Presso un sito (sede di un impianto di compostaggio) sono stati ricevuti rifiuti costituiti prevalentemente da terre e rocce, fanghi industriali, soluzioni di lavaggio, ecc. Attesa l'inidoneità dell'impianto di compostaggio sul piano strutturale e gestionale e l'uso di rifiuti incompatibili con il compostaggio contenenti inquinanti in concentrazioni fuori norma, è stato prodotto compost inidoneo all'utilizzo in agricoltura, ceduto ed applicato per anni ai suoli agricoli. Presso l'altro sito, autorizzato al recupero di fanghi e rifiuti liquidi attraverso trattamento chimico-fisico, sono stati ricevuti ingenti quantitativi di rifiuti liquidi (quale percolato di discarica) caratterizzati dalla presenza di inquinanti non trattabili con l'impianto ivi presente. I rifiuti erano inoltre direttamente immessi in canali attraverso un sistema che bypassava l'impianto di trattamento. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 4/2017) da cui risulta un danno ambientale ex art. 18 l. 349/86. Nel 2020, per nessuno dei due siti risultavano attivate le procedure di caratterizzazione e di bonifica.</p>	<p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Presenza di un giudicato penale. Nel precedente giudizio penale è stato accertato il reato di disastro (art. 434 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: aziende di gestione di rifiuti.</p> <p>Inclusione nell'ex SIN (Sito di Interesse Nazionale) denominato "Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano", dal 2013 di competenza regionale.</p> <p>Inclusione dei due siti interessati nell'Elenco Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano"</p>	<p>Nel procedimento penale (con la costituzione di parte civile del Ministero): - sentenza del Tribunale di Napoli (29/03/2013), di condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti – sentenza della Corte d'Appello di Napoli (23/04/2015), di condanna per il reato di disastro ambientale (mentre il Tribunale ha accertato la messa in pericolo dell'incolumità pubblica ex art. 434, comma 1, c.p., la Corte d'Appello ha individuato il verificarsi del disastro ex art. 434, comma 2, c.p., per una compromissione delle matrici suolo e acqua) e di condanna alla riparazione del danno ambientale in favore del Ministero, da liquidarsi in separato giudizio civile. – sentenza della Corte di Cassazione (29 dicembre 2017), di conferma della condanna. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 4/2017), su incarico del Ministero. Avvio dell'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato (2020), da cui è risultata un'indicazione negativa su un'azione civile di danno ambientale. Segnalazione dal Ministero agli enti territoriali per gli interventi di caratterizzazione e bonifica.</p>

Sversamento di greggio per rottura tubazione
Tipologia di procedura amministrativa: art. 304 -305
Località interessate dai fatti: Regione Liguria/Provincia Genova/Comune Genova
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto industriale
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno. Acque superficiali
Epoca dei fatti: aprile 2016 (data dell'evento)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto una procedura amministrativa di danno ambientale attivata dall'operatore a seguito di uno sversamento di olio greggio sul suolo con successivo interessamento del reticolo idrografico superficiale a causa della rottura della tubazione di un oleodotto. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report 11/2017 e 12/2017), da cui risulta un quadro indiziario. L'operatore ha attivato anche una procedura di bonifica. In aggiunta al progetto dell'operatore di monitoraggio delle acque superficiali, è stata prevista una integrazione del monitoraggio per la verifica della possibile sussistenza di una minaccia di danno ambientale alle acque superficiali (legata alla eventuale presenza di una fonte attiva di inquinamento, in grado di produrre fenomeni di migrazione di sostanze inquinanti nei corpi idrici).</p>	<p>Soggetto proponente: operatore.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavorazione di prodotti petroliferi.</p> <p>Attività in allegato 5 (attività soggette ad AIA).</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito.</p> <p>Monitoraggio delle acque superficiali per l'accertamento del danno e della minaccia di danno ambientale.</p>	<p>Comunicazione dell'operatore al Ministero (dicembre 2016) con la documentazione relativa alle misure relative ai fattori di danno e alle possibili misure di ripristino. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report 11/2017 e 12/2017), su incarico del Ministero, con indicazione della necessità di approfondimenti da parte dell'operatore in relazione al quadro indiziario che era emerso (piano di accertamento). Avvio dell'interlocuzione con l'operatore: -richiesta del Ministero di inserire gli elementi indicati dal sistema ISPRA/SNPA (giugno 2017), - nuovo progetto dell'operatore (dicembre 2017), - valutazione del sistema ISPRA/SNPA (febbraio 2018), su incarico del Ministero, circa la conformità del progetto e la necessità di una nuova stazione di monitoraggio, - relazione dell'operatore sulla analisi di rischio (febbraio 2018), - integrazione del progetto da parte dell'operatore (marzo 2018), - invio dal Ministero delle relazioni agli enti territoriali per fornire valutazioni (marzo 2018), - valutazione del sistema ISPRA/SNPA su incarico del Ministero, circa la conformità del progetto integrato (aprile 2018).</p>

		<p>Avvio del procedimento di adozione dell'ordinanza ministeriale ex art. 305, comma 2, del Dlgs 152/2006, con pubblicazione sul sito internet del Ministero (ex art. 32 della legge n. 69/2009) dell'avviso dell'art. 306, comma 5, del Dlgs 152/2006 (invito dei soggetti interessati a presentare osservazioni) e, vista l'assenza di tali osservazioni, adozione dell'ordinanza n. 289 del 19/10/2018, che approva e ordina di attuare le misure (monitoraggi di accertamento) proposte dall'operatore nel rispetto delle indicazioni delle relazioni del sistema ISPRA/SNPA. Esecuzione di tali monitoraggi da parte dell'operatore negli anni indicati dall'ordinanza, con invio dei risultati al Ministero. Esclusione, a seguito di valutazione del sistema ISPA/SNPA, su incarico del Ministero, della sussistenza di una minaccia di danno ambientale. Prosecuzione di attività di monitoraggio richieste dall'ordinanza per un periodo di 5 anni dalla conclusione dei monitoraggi di accertamento, dai cui esiti non risultano a seguito di valutazione del sistema ISPA/SNPA, su incarico del Ministero, nuove criticità ambientali.</p>
--	--	---

Discarica chiusa con diffusione del percolato
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Sicilia/Provincia di Palermo/Comune di Palermo
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: terreno. Acque superficiali e sotterranee
Epoca dei fatti: novembre 2010 - febbraio 2013

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi, presso cui sono state accertate fuoriuscite di percolato dai fronti laterali delle vasche della discarica, dal fondo della discarica, dalle strutture di stoccaggio, e dalla galleria di raccolta delle acque meteoriche, nonché l'assenza di idonea copertura superficiale di gran parte del corpo della discarica. Il percolato fuoriuscito si è disperso nel suolo, nel sottosuolo, in un torrente e nelle acque sotterranee interessando anche pozzi ad uso idropotabile ed agricolo. I campionamenti del 2010 hanno accertato la presenza (in concentrazioni superiori alle CSC) delle sostanze derivanti dalle fuoriuscite di percolato in corrispondenza di pozzi inclusi nella rete di controllo delle acque di falda e che costituiscono stazioni di monitoraggio del corpo idrico sotterraneo tutelato della zona. Sono stati superati anche i limiti previsti per le acque destinate all'uso umano dal Dlgs 31/2001. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 10/2017) è risultata una minaccia di danno ambientale per le carenze costruttive e gestionali della discarica che causano il rischio di ulteriori fenomeni di fuoriuscita di percolato, con esposizione delle risorse naturali della zona, tenuto anche conto che gli interventi di adeguamento progettati nel corso delle gestioni commissariali della discarica non risultano completati.</p>	<p>Sono contestati i reati di avvelenamento delle acque (art. 439 c.p.) e disastro (art. 434 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione della discarica</p> <p>Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Disponibilità di dati di monitoraggio delle acque sotterranee</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC e dei valori di potabilità nelle acque sotterranee.</p> <p>Presenza di pozzi a uso potabile e irriguo a valle della discarica</p>	<p>Costituzione di parte civile del Ministero, previa procedura di autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 10/2017), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio (ottobre 2018). Sentenza del Tribunale di Palermo (n. 5146/2021) di proscioglimento degli imputati dai reati. Interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato, da cui risulta l'indicazione dell'assenza dei presupposti per un appello in relazione al danno ambientale.</p>

Lavori fuori norma di realizzazione di una infrastruttura sportiva
Tipologia di procedimento giudiziario: civile (a valle di un penale)
Località interessate dai fatti: Regione Veneto/Provincia di Belluno/Comune di Val di Zoldo
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: abbattimento specie vegetali e animali
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: vegetazione
Epoca dei fatti: 1998

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto le conseguenze della realizzazione di una pista da sci, il cui tracciato difforme rispetto all'autorizzazione e la cui realizzazione aveva implicato attività, quali movimentazione di materiali, spianamenti di aree e distruzione di vegetazione, non previste per la realizzazione del progetto. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 4/2020) risulta un danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 l. 349/86, relativo a impatti su paesaggio, suolo e caratteristiche idrogeologiche dell'area, su formazioni arboree caratteristiche dell'arco alpino e su una torbiera, con una permanenza che produce una perdita di servizi ecosistemici forniti dalle formazioni vegetali e dalla torbiera (protezione da erosione, mitigazione rischi naturali, regolazione acque e rifugio per specie animali). Il responsabile deve realizzare misure di riparazione complementare per il suolo (rimozioni e ripristini), formazioni vegetali (reimpianto e mantenimento) e la torbiera (manutenzione di una torbiera esistente) e misure di riparazione compensativa consistenti nel reimpianto di specie arboree e nella ricostituzione di un'area umida.</p>	<p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Presenza di un giudicato penale.</p> <p>Nel precedente giudizio penale sono stati accertati i reati di violazione della concessione edilizia (art. 20 l. 47/85) e assenza di nulla osta paesaggistico (art. 1 sexies l. 431/85)</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione impianti sportivi.</p>	<p>Nel procedimento penale (con la costituzione di parte civile del Ministero): - sentenza del Tribunale di Belluno (marzo 2002), di applicazione della pena su richiesta – sentenza della Corte d'Appello di Venezia con sentenza (maggio 2003), che dichiara la prescrizione per una serie di reati e che condanna in via generica alla riparazione del danno a favore del Ministero, - sentenza della Corte di Cassazione (marzo 2004) che conferma la condanna civile e rinvia al giudice civile. Riassunzione del giudizio da parte del Ministero presso la Corte di Appello Civile di Venezia, con sentenza di condanna generica al risarcimento del danno (marzo 2011), confermata dalla Corte di Cassazione. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 4/2020), su incarico del Ministero. Citazione dei responsabili presso il Tribunale di Venezia da parte del Ministero (giugno 2019) per ottenere la condanna alla riparazione del danno ambientale. Giudizio civile attualmente in corso con disposizione di una CTU (novembre 2022) sulle misure di riparazione necessarie ai fini del danno ambientale.</p>

Gestione fuori norma di discariche
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Umbria/Provincia di Perugia/ Comuni di Perugia, Magione, Passignano sul Trasimeno, Tordibetto d'Assisi
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: discarica/traffico di rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: Terreno. Acque superficiali e sotterranee
Epoca dei fatti: dal 2008 al 2017, con tempi differenti per i singoli siti

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la gestione fuori norma di alcune discariche e di due impianti di selezione e recupero dei rifiuti. In particolare, presso i due siti è stata causata la contaminazione del terreno e dei corpi idrici sotterranei tutelati, per cui sono state avviate procedure di bonifica (in uno dei due casi conclusa). Sono stati inoltre riscontrati problemi di stabilità, con il rischio di crolli tali da determinare la fuoriuscita di ingenti quantità di percolato e fenomeni di ruscellamento verso il corpo idrico superficiale o infiltrazione nel suolo/sottosuolo verso il corpo idrico sotterraneo. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 32/2018) risulta una conseguente evidenza di una minaccia di danno ambientale al terreno e alle acque superficiali e sotterranee.</p>	<p>Sono contestati i reati di gestione di rifiuti senza autorizzazione e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt. 256 e 260 Dlgs 152/2006), inquinamento e disastro ambientale (artt. 452 bis e 452 quater c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di discarica e di trattamento di rifiuti.</p> <p style="text-align: center;">Attività in allegato 5 (gestione di rifiuti).</p> <p>Superamento delle CSC nel terreno e nelle acque sotterranee.</p> <p style="text-align: center;">Problemi di stabilità strutturale</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso il sito. Presenza di progetti di interventi che possono prevenire il rischio di fuoriuscita del percolato</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte dell'Autorità giudiziaria (aprile 2018). Valutazione preliminare del sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 32/2018), su incarico del Ministero. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione, su parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato (novembre 2018). Costituzione di parte civile del Ministero. Comunicazione agli enti territoriali per le iniziative di competenza in relazione alla bonifica. Valutazione definitiva del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 5/2019), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio (aprile 2019). Giudizio penale in corso.</p>

Smaltimento abusivo di rifiuti in siti di interrimento
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Campania/Provincia di Caserta/Comune di Casal di Principe
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: discarica abusiva
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: Terreno. Acque sotterranee
Epoca dei fatti: dalla metà anni '80 con accertamento nel 2014

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto uno smaltimento illecito di circa 150.000 m³ di rifiuti, anche di natura pericolosa (rifiuti da demolizione edile e stradale, fanghi di depurazione, rifiuti sanitari, ecc.), presso un'area ubicata al margine di una zona residenziale. Nei rifiuti è stato accertato anche il superamento dei limiti relativi all'eluato ottenuto dal test di cessione (fluoruri, nichel, piombo, rame e COD). È stato accertato il superamento delle CSC nei suoli (idrocarburi pesanti C>12, berillio e stagno). Le attività di scavo effettuate hanno portato all'affioramento delle acque di falda caratterizzate dal superamento delle CSC (manganese, tetracloroetilene e solfati). I superamenti delle CSC hanno interessato anche le acque prelevate in pozzi privati ubicati nelle vicinanze dei siti interessati dalle discariche (tetracloroetilene, tricloroetano, sommatoria organo alogenati, tribromometano, diclorobromometano, 1,2dicloropropano, zinco, piombo, nitriti e nitrati). Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Relazione CRE-DAN 11/2018), risulta (oltre alla potenziale contaminazione dei suoli e alla contaminazione delle acque sotterranee della falda), una evidenza di una minaccia di danno ambientale per la permanenza dei rifiuti interrati, fonte di fenomeni di diffusione delle sostanze inquinanti, e per il conseguente rischio di danni al terreno dei siti di discarica ed al corpo idrico sotterraneo tutelato della zona.</p>	<p>È contestato il reato di adulterazione di acque destinate al consumo (art. 440 c.p.).</p> <p>Tipologia di operatore: realizzazione di discarica abusiva.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nei suoli.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nelle acque di falda e di pozzo.</p> <p>Interconnessione tra le acque di falda e il corpo idrico sotterraneo tutelato.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica anche ai fini della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Notificazione del procedimento penale al Ministero da parte dell'Avvocatura dello Stato (gennaio 2018). Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione, su parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato (gennaio 2018). Costituzione di parte civile del Ministero. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 11/2018), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato ai fini del giudizio (agosto 2018). Sentenza del Tribunale di Napoli n. 685/2918 che dichiara l'incompetenza territoriale e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Avvio di una interlocuzione del Ministero con l'Avvocatura dello Stato al fine di monitorare la prosecuzione del procedimento.</p>

Immobile in area con pericoli di stabilità
Tipologia di procedura amministrativa: art. 309
Località interessate dai fatti: Regione Abruzzo/Provincia Aquila/Comune di Roccaraso
Tipologia di esito dell'istruttoria: : evidenza di danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 (per fatti ante 2006)
Tipologia di attività dell'operatore: cantiere edile/infrastrutture
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: Territorio e paesaggio.
Epoca dei fatti: anni 80-90

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto l'edificazione di un immobile, avvenuta sulla base di una concessione edilizia annullata per la sussistenza di pericoli per la stabilità dell'area (immobile sito a ridosso di un versante roccioso sottoposto a sbancamento). I primi interventi di sistemazione idraulica e forestale e consolidamento del versante sono stati realizzati dal 2012 al 2014 ma non è accertata la risoluzione in via strutturale dei problemi di stabilità. Dalla valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE DAN 10/2018) risulta un danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 l. 349/86 dovuto all'alterazione del territorio (stabilità del versante) e dei valori paesaggistici e, in generale, alla perdita di fruibilità del sito. Il responsabile deve realizzare la riduzione in pristino dell'immobile e la successiva sistemazione del versante, nel caso in cui sia deciso che la messa in sicurezza non risolve in via strutturale i problemi di stabilità o una misura di riparazione complementare (interventi in un altro sito), sempre nel caso in cui sia deciso che la messa in sicurezza non risolve in via strutturale i problemi di stabilità.</p>	<p>Soggetto proponente: Associazione di consumatori.</p> <p>Applicazione dell'art. 18 l. 349/86 in relazione alla tipologia di danno.</p> <p>Tipologia di operatore: azienda di lavori edili.</p> <p>Alterazione della stabilità del versante roccioso e dei valori paesaggistici.</p> <p>Necessità di verificare la possibilità di una messa in sicurezza senza la riduzione in pristino dell'immobile</p>	<p>Segnalazione al Ministero, da parte di un'associazione di consumatori (marzo 2007), di una situazione di possibile danno ambientale dovuto alla costruzione di un immobile. Successiva diffida dell'associazione a promuovere l'azione di riparazione. Precedente giudizio penale in cui vi era stata una condanna, poi caduta, per abuso edilizio. Precedente contenzioso amministrativo concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 6776/2002 che dichiarava la legittimità degli atti sindacali di annullamento delle sanatorie edilizie che erano state rilasciate per l'immobile. Convenzione in cui l'operatore si impegnava a realizzare la messa in sicurezza del versante e il Comune si impegnava a rinnovare le sanatorie. Nuovo contenzioso amministrativo promosso dall'associazione per l'annullamento di una serie di atti relativi all'immobile, concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 1770/2009 che (a seguito della sospensione cautelare della licenza di agibilità rilasciata per l'immobile, per la presenza di una situazione di pericolo) subordinava la licenza di agibilità all'approvazione della messa in sicurezza. Avvio di una interlocuzione del Ministero con il Comune e, per gli accertamenti del caso, con il Corpo Forestale dello Stato, nonché con l'Avvocatura dello Stato in relazione ai</p>

		<p>presupposti per un'azione risarcitoria, da cui risultava l'indicazione di attendere l'esito del contenzioso amministrativo relativo al caso. Diffida e successivo ricorso al TAR dell'associazione (aprile 2009) in relazione al silenzio rispetto all'istanza di danno ambientale. Sentenza del TAR n. 367/18 che stabiliva la necessità di provvedere sull'istanza in esame. Comunicazione del Ministero all'Avvocatura dello Stato (maggio 2018), in cui si segnalavano carenze dell'istanza dell'associazione in relazione ai requisiti della normativa vigente in materia di danno ambientale. Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE DAN 10/2018), su incarico del Ministero, inviato all'associazione e all'Avvocatura dello Stato, unitamente ad un rapporto del Comando CC per la Tutela Forestale che, sulla base di un sopralluogo del dicembre 2018, non ha individuato rilevanti impatti sulle matrici ambientali (invio nei mesi di febbraio e aprile 2019 e luglio 2021). Riscontro dell'Avvocatura dello Stato (agosto 2019) con indicazione di assenza dei presupposti per un'azione di riparazione. Diffida dell'associazione al Ministero e all'ISPRA (aprile 2021, con riproposizione nel luglio 2021) ai fini della valutazione dell'azione di danno ambientale, con richiesta di accesso agli atti, riscontrata dal Ministero (maggio 2021) con la conferma dell'assenza, al momento, alla luce degli atti dell'Avvocatura dello Stato, del sistema ISPRA/SNPA e del Comando CC per la Tutela Forestale, dei presupposti per l'azione, salva la emersione di nuovi elementi. Successiva speculare diffida dell'associazione al Ministero e all'ISPRA, nonché all'Avvocatura dello Stato (ottobre 2021) ai fini della valutazione dell'azione di danno ambientale, con richiesta di accesso agli atti, riscontrata dal Ministero (ottobre 2021) nei termini della precedente. Assenza, ad oggi, dell'emersione di nuovi elementi relativi al caso.</p>
--	--	--

Perdita in mare di balle di CSS da nave

Tipologia di procedura amministrativa: definizione stragiudiziale dei danni civili

Località interessate dai fatti: Regione Toscana/Province di Livorno e di Grosseto/Comuni di Piombino e di Follonica

Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di minaccia di danno ambientale

Tipologia di attività dell'operatore: trasporto marittimo

Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: Acque marino-costiere

Epoca dei fatti: 2015

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la dispersione in mare di balle di combustibile solido secondario (CSS, con materiali quali gomma, plastica, carta, cartone, tessili e legno), per l'incidente occorso ad una nave. Una parte di balle è stata recuperata, mentre sono rimaste nell'ambiente marino altre balle la cui localizzazione sul fondale (o in siti di spiaggiamento) non risulta nota. I dati (dati ARPA sui monitoraggi per lo stato chimico ed ecologico del corpo idrico marino nei trienni 2013-2021, dati sulle concentrazioni di microplastiche per la Strategia Marina nel 2015-2020, dati della Capitaneria di Porto su sostanze tossiche e microplastiche nel 2016-2017 e 2019-2020) non permettono di accertare un danno ambientale alle acque marino-costiere. Dalla valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report 8/2021) risulta un'evidenza di una minaccia di danno ambientale legata a una fonte che, per l'elevato contenuto di rifiuti presenti nelle balle, può causare un'incidenza sullo stato ambientale delle acque marine ai sensi della direttiva 2008/56 e/o impatti sulle specie marine protette nell'area. Per la prevenzione lo Stato è intervenuto con il recupero di parte delle balle, mentre le autorità competenti proseguono i monitoraggi di controllo, in modo da segnalare eventuali anomalie nello stato ambientale riconducibili alla presenza di balle non recuperate.</p>	<p>Tipologia di operatore: armatore e azienda di trasporti marittimi.</p> <p>Attività non in allegato 5.</p> <p>Corpo idrico "Costa Follonica" e "Regione marina Mediterranea"</p> <p>Zona inclusa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e nell'area protetta internazionale Santuario per i Mammiferi Marini.</p> <p>Presenza di ZSC/ZPS "Isole di Cerboli e Palmaiola" (IT5160011), SIC "Tutela del Tursiops truncatus" (IT5160021) e ZSC "Scoglietto di Portoferraio" (IT5160019).</p> <p>Necessità, della prosecuzione dei monitoraggi in corso, anche ai fini della prevenzione del danno ambientale.</p>	<p>Comunicazione, a cura dell'Avvocatura dello Stato, della disponibilità dell'armatore a definire i possibili danni in via stragiudiziale (settembre 2021) e conseguente richiesta al Ministero di fornire elementi sul danno ambientale (mentre il rimborso dei costi di recupero delle balle di CSS disperse nel mare compete al Dipartimento della Protezione Civile). Valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 8/2021), su incarico del Ministero. Interlocuzione con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, da cui è emersa una indicazione negativa in relazione ai presupposti di un'azione civile di danno ambientale (dicembre 2021).</p>

Area industriale e area di smaltimento di rifiuti
Tipologia di procedura amministrativa: art. 312ss (attivazione diretta del Ministero)
Località interessate dai fatti: Regione Puglia/provincia di Lecce/Comune di Lecce
Tipologia di esito dell'istruttoria: indizio di danno ambientale e indizio di minaccia di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: Terreno. Acque.
Epoca dei fatti: 2012 (accertamento)

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto una zona con un'area in cui insisteva un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani e un'area in cui è presente una cava dismessa, colma di rifiuti, aree presso cui sono state aperte procedure di bonifica. La cava è stata in passato utilizzata per lo smaltimento di rifiuti dell'inceneritore e di rifiuti solidi urbani. Nell'area dell'inceneritore sono stati rilevati superamenti delle CSC nel suolo e sottosuolo ed è stata avviata la bonifica da parte dell'autorità in via sostitutiva. Nell'area della cava dismessa sono rilevati superamenti delle CSC nel suolo e l'autorità ha prescritto l'avvio della procedura di bonifica. Le bonifiche sono state oggetto di una serie di criticità. Dalla valutazione del sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 14/2017) risulta un indizio di un danno ambientale al terreno e di una minaccia di danno ambientale ai suoli e alle acque in quanto la presenza di sostanze nei suoli e lo stoccaggio incontrollato di rifiuti possono causare fenomeni di ulteriore diffusione dell'inquinamento. Il responsabile deve realizzare, in primo luogo nell'ambito della bonifica, appositi accertamenti, anche ai fini del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale, per verificare l'attuale situazione delle risorse esposte e delle potenziali fonti attive.</p>	<p>Tipologia di operatore: azienda di gestione di rifiuti in inceneritore (dismesso).</p> <p>Attività in allegato 5: gestione rifiuti.</p> <p>Accertamento del superamento delle CSC nel suolo.</p> <p>Presenza di una procedura di bonifica in corso presso i siti.</p> <p>Necessità di realizzare la messa in sicurezza e bonifica dei siti anche ai fini della prevenzione e della riparazione del danno ambientale</p>	<p>Situazione di criticità segnalata da interrogazione parlamentare. Richiesta di elementi da parte del Ministero agli enti territoriali, in particolare in relazione alla bonifica in corso. Valutazione svolta dal sistema ISPRA/SNPA (Report CRE-DAN 14/2017), su incarico del Ministero. Riscontri dagli enti territoriali in merito alla approvazione (aprile 2017) dei piani di caratterizzazione dei due siti, alla successiva esecuzione della caratterizzazione e allo stanziamento di fondi (misura "Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, PNRR", 2022) per la bonifica e la messa in sicurezza (in quanto "sito orfano"). Continuazione del monitoraggio, da parte del Ministero, attraverso l'interlocuzione con gli enti territoriali, in merito alla bonifica, anche ai fini di valutare la possibilità di future azioni ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006.</p>

Discariche di siderurgia
Tipologia di procedimento giudiziario: penale
Località interessate dai fatti: Regione Puglia/Provincia di Taranto/Comune di Statte
Tipologia di esito dell'istruttoria: evidenza di danno ambientale
Tipologia di attività dell'operatore: impianto di gestione rifiuti abbattimento specie vegetali e animali
Tipologia di risorse naturali interessate da danno o minaccia: habitat protetto
Epoca dei fatti: a partire dal 1995, accertamento nel 2021

Descrizione del caso	Elementi di interesse	Azione attivata
<p>Il caso ha ad oggetto la realizzazione e il mantenimento di discariche abusive a cielo aperto situate lungo tutto l'argine sinistro di una gravina. Nel tempo, frane di cumuli di rifiuti sono precipitate nella gravina causando modificazioni morfologiche, alterazioni del corso d'acqua che scorre sul fondo e impatti sulla vegetazione presente. Dalla valutazione del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 3/2021 e 2/2022), risulta una evidenza di un danno ambientale causato all'habitat protetto "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici" (habitat codice 9540), molto diffuso nell'area e soggetto ad alterazione dovuta a crolli di rifiuti lungo le pareti della gravina. Dall'elaborazione dei dati raccolti (l'accertamento effettuato ha previsto rilievi in situ, utilizzo di dati in ambiente GIS e rilievi con tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione - UAS) è emerso un danno all'habitat 9540 in termini di perdita di oltre 5 ha (pari all'85% dell'habitat presente nell'intera gravina. Inoltre, a causa di un substrato in parte non idoneo, è stato stimato che la capacità di recupero dell'habitat è piuttosto ridotta e disomogenea nei diversi siti della gravina. Per quanto attiene alla riparazione, il responsabile deve presentare un progetto che preveda interventi di riparazione primaria in termini ripristino della viabilità della gravina, la rimozione di rifiuti grossolani, la risistemazione delle aree spondali e interventi di restauro forestali, da effettuarsi nella gravina o, in caso di impossibilità di intervento in</p>	<p>Sono contestati i reati di cui agli artt. 256, c. 3 (discarica abusiva) e 137, c. 1 (scarico senza autorizzazione) del Dlgs 152/2006, e agli artt. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), 632 c.p. (deviazione di acque), 635 c.p. (danneggiamento), 734 c.p. (distruzione di bellezze naturali), 434 c.p. (disastro), 452bis c.p. (inquinamento), 452 quater c.p. (disastro ambientale), nonché omissione di bonifica (art. 257 Dlgs 152/2006).</p> <p>Tipologia di operatore: azienda siderurgica).</p> <p>Attività in allegato 5 (impianti soggetti ad AIA).</p> <p>Habitat interessato: habitat "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici" (codice 9540) protetto ai sensi dell'allegato I della Direttiva Habitat.</p>	<p>Notificazione del caso da parte della Avvocatura dello Stato. Procedura di autorizzazione alla costituzione di parte civile attivata dal Ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguente rilascio dell'autorizzazione. Costituzione di parte civile del Ministero. Prima valutazione del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 3/2021), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato. Successiva valutazione del sistema ISPRA/SNPA (relazione CRE-DAN 2/2022), su incarico del Ministero, inviata all'Avvocatura dello Stato. Giudizio di primo grado in corso.</p>

alcune aree, la selezione di siti alternativi per la riparazione complementare, su cui effettuare interventi di ricostituzione dell'habitat 9540	Disponibilità di dati derivanti da un apposito accertamento in situ (a cura dell'ARPA).	
--	---	--

